SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 248

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 23 ottobre 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 13 ottobre 1998, n. **365.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e l'Unione Latina relativamente al suo ufficio di Roma, fatto a Roma il 1° giugno 1995, con scambio di note effettuato a Parigi il 12 febbraio 1996.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e l'Unione Latina, relativamente al suo ufficio di Roma, fatto a Roma il 1° giugno 1995, con scambio di note effettuato a Parigi il 12 febbraio 1996.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo XVIII, sezione 27, paragrafo *a)*, dello stesso accordo.

Art. 3.

1. La presente legge, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 ottobre 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'UNIONE LATINA RELATIVAMENTE AL SUO UFFICIO DI ROMA

L'Unione Latina e la Repubblica Italiana,

considerata la Risoluzione n. 5 dell'VIII Congresso dell'Unione Latina tenutosi a Parigi nel 1986,

considerato che le due parti hanno convenuto la presenza di un Ufficio dell'Unione Latina a Roma,

desiderosi di regolàmentare le questioni che la presenza del suddetto Ufficio comporta,

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I
DEFINIZIONI

Sezione 1

Nel presente Accordo:

a) l'espressione "Ufficio dell'Unione Latina a Roma" (d'ora in poi "Ufficio") significa:

(i) qualsiasi terreno o edificio appartenente all'Unione Latina da essa preso in locazione o in prestito o in altro modo a sua disposizione sul territorio della Repubblica Italiana allo scopo di stabilirvi il proprio Ufficio e le pertinenze di questo;

(ii) ogni altro terreno o edificio sul territorio della Repubblica Italiana che sia temporaneamente usato dall'Unione Latina col consenso del Governo italiano, e per la durata di tale uso.

b) L'espressione "Congresso" significa Congresso degli Stati Membri, previsto nella Convenzione Istitutiva dell'Unione Latina.

c) L'espressione "beni dell'Ufficio" significa tutti i beni, ivi compresi i fondi, le entrate e gli altri averi appartenenti all'Ufficio, detenuti in affitto, posseduti o amministrati dall'Ufficio, in esecuzione di accordi per la gestione di depositi fiduciari, di fondi di dotazione, di pegni o ad altro titolo, per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali.

d) L'espressione "archivi dell'Ufficio" include gli atti, la corrispondenza, i documenti, i manoscritti, i dati elaborati da computer, le fotografie, le cinematografie, le pellicole e le registrazioni sonore di proprietà dell'Ufficio o in suo possesso per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali.

e) L'espressione "personale dell'Ufficio" include il Direttore e tutto il personale dell'Ufficio nominato da lui o in suo nome. Il personale operante presso l'Ufficio è suddiviso nelle seguenti categorie:
(i) dirigenti e funzionari
(ii) operativo: assistenti e segretarie
(iii) di servizio: fattorini, autisti, addetti alle pulizie e al magazzino, etc.

ARTICOLO II
UFFICIO DELL'UNIONE LATINA A ROMA

Sezione 2

Il Governo italiano si adopererà nel migliore dei modi per assicurare che l'Ufficio sia in grado di stabilirsi in locali idonei e per ottenere il godimento di detti locali a condizioni favorevoli.

ARTICOLO III
INVIOLABILITA' DELL'UFFICIO

Sezione 3

(a) L'Ufficio di Roma è inviolabile.

(b) Nessun agente o funzionario della Repubblica Italiana o chiunque eserciti una pubblica funzione sul territorio della Repubblica Italiana potrà entrare nella sede dell'Ufficio per esercitarvi le proprie funzioni senza il consenso del Direttore.

(c) In caso di calamità naturali, di incendio o di altro evento che esiga immediatamente misure di protezione per la sicurezza e la salute pubblica, ovvero qualora sia necessario perseguire fatti criminosi compiuti fuori dell'esercizio dell'attività ufficiale dell'Ufficio, il consenso del Direttore si considererà presunto.

(d) Il Direttore impedirà che l'Ufficio divenga rifugio per coloro che cercano di sfuggire ad una misura restrittiva della libertà personale disposta in esecuzione di una legge della Repubblica Italiana o che sono ricercati per essere estradati in un altro paese.

ARTICOLO IV
PROTEZIONE DELL'UFFICIO DI ROMA

Sezione 4

Le competetenti Autorità italiane adotteranno le misure per quanto praticamente attuabili onde assicurare la sicurezza e la tranquillità dell'Ufficio.

ARTICOLO V
SERVIZI PUBBLICI DELL'UFFICIO

Sezione 5

Per mettere in grado l'Ufficio di svolgere agevolmente le proprie funzioni, il Governo adotterà ogni misura, praticamente attuabile, per assicurare all'Ufficio la fornitura dei servizi pubblici necessari. In particolare, ove si verifichi l'interruzione di detti servizi, l'Ufficio riceverà lo stesso trattamento delle maggiori amministrazioni statali.

ARTICOLO VI
L'UFFICIO E I SUOI BENI

Sezione 6

Il personale dell'Ufficio di cui all'Art. I, Sezione 1, lettera e) (i) godrà dell'immunità giurisdizionale di qualsiasi genere, con riferimento a qualsiasi atto sia di natura pubblica che privata, tranne in quei casi particolari in cui il Direttore dell'Ufficio vi abbia rinunciato espressamente. La rinuncia di tale immunità dalla giurisdizione non potrà essere ritenuta quale rinuncia all'immunità dall'esecuzione delle sentenze, per la quale sarà necessaria una separata rinuncia.

Sezione 7

I beni di proprietà dell'Ufficio ed i suoi archivi, così come definiti nella lettera (d) della Sezione 1, ovunque situati e da chiunque posseduti, saranno esenti da perquisizione, sequestro o pignoramento, requisizione, confisca, esproprio e da qualsiasi altra forma di intervento di qualsivoglia natura od origine. L'esenzione non si estende a quei beni, fondi o averi che non sono direttamente destinati al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ufficio.

Sezione 8

Stanti le immunità previste nelle Sezioni 6 e 7, l'Ufficio prevederà opportune disposizioni per istituire sistemi di soluzioni di:

(i) controversie con il suo personale;

(ii) controversie di diritto privato derivanti da contratti o altre transazioni in cui l'Ufficio sia parte in causa, nonché controversie di carattere extracontrattuale.

Sezione 9

In esecuzione della Sezione 8, l'Ufficio predisporrà idonee procedure per la soluzione delle controversie con il suo personale. Nei contratti con gli altri soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, l'Ufficio inserirà clausole relative alla soluzione delle controversie mediante arbitrato, secondo procedure che si conformino ai criteri giuridici generalmente accettati a tutela dell'imparzialità dell'organo giudicante e di altri aspetti, come la salvaguardia del contraddittorio. Inoltre, l'Ufficio dovrà avere una adeguata copertura assicurativa o adottare altre misure analoghe al fine di consentirgli di far fronte a richieste di risarcimento di natura extracontrattuale.

ARTICOLO VII
PERSONALITA' GIURIDICA

Sezione 10

a) Il Governo riconosce che l'Unione Latina è una organizzazione intergovernativa, con personalità giuridica internazionale e che il suo Ufficio di Roma ha capacità di porre in essere gli atti giuridici necessari all'adempimento delle sue funzioni istituzionali e, in particolare, di stipulare contratti, di acquistare beni immobili e di disporne, e di stare in giudizio nei casi in cui il Direttore abbia rinunciato all'immunità dalla giurisdizione.

b) La responsabilità giuridica internazionale dell'Italia non può essere chiamata in causa in conseguenza dell'attività dell'Unione Latina sul territorio italiano, di atti o omissioni dell'Unione Latina o di suoi rappresentanti che agiscano o si astengano dall'agire nei limiti delle proprie funzioni. Se tuttavia viene chiamata in causa la responsabilità dell'Italia, essa ha diritto di ricorso nei confronti dell'Unione Latina.

c) L'Unione Latina è responsabile per i danni o pregiudizi provocati dalle proprie attività in Italia. Tale responsabilità è disciplinata dal diritto italiano. L'Unione Latina libera l'Italia dalle responsabilità di richieste di risarcimento in caso di danni prodotti a terzi. L'Unione Latina stipula un'assicurazione a copertura delle proprie responsabilità civili.

ARTICOLO VIII
COMUNICAZIONI E TRASPORTI

Sezione 11

Tutte le comunicazioni dirette all'Ufficio o al suo personale e tutte le comunicazioni esterne trasmesse dall'Ufficio con qualsiasi mezzo e sotto qualsiasi forma, non saranno soggette a censura o ad altre forme di intercettazione o di ingerenza. La presente Sezione si estende anche, fra l'altro, alle pubblicazioni, dati elaborati da computer, fotografie, cinematografie, pellicole e registrazioni sonore.

ARTICOLO IX
ESENZIONE DA TASSAZIONE

Sezione 12

L'Ufficio, le sue proprietà e redditi saranno esentati, nell'ambito delle sue attività istituzionali, come previsto dalla Convenzione Istitutiva del 15 Maggio 1954, ratificata dall'Italia con la Legge N.340 dell'11 Febbraio 1958, da ogni imposizione diretta e da diritti riscossi dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni.

Sezione 13

a) Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali e per quanto riguarda gli acquisti, i servizi e le transazioni l'Ufficio godrà, agli effetti delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, delle stesse esenzioni e agevolazioni concesse alle amministrazioni statali italiane, ivi comprendendo l'imposta di bollo sugli atti, contratti, formalità e operazioni finanziarie occorrenti per il conseguimento delle sue finalità.

b) Per quanto concerne l'esenzione dall' "imposta sul valore aggiunto" (I.V.A.), l'Ufficio godrà della non imponibilità al tributo su acquisti rilevanti connessi al raggiungimento dei suoi obiettivi istituzionali e all'esercizio delle sue funzioni. Ai fini del presente accordo, per acquisto rilevante si intende l'acquisto di merci o la prestazione di servizi per un valore superiore a lire italiane un milione o per il maggior valore che potrà essere stabilito in linea generale dalle competenti autorità italiane anche in conformità alla normativa comunitaria.

c) L'Ufficio sarà esente dalle imposte di consumo sui materiali per la costruzione di immobili destinati al suo uso ufficiale.

d) L'Ufficio sarà esentato da diritti doganali e da ogni altra imposizione, divieto e restrizione su merci di qualsiasi natura, importate o esportate dall'Ufficio per attività istituzionali fatte salve le esigenze di natura sanitaria e fitosanitaria. Tuttavia l'Ufficio non chiederà l'esenzione da diritti doganali o da ogni altra imposizione su merci importate per un valore inferiore a lire italiane centomila o ad altro maggior valore che competenti autorità italiane potranno fissare in linea generale.

e) L'Ufficio sarà esente da diritti doganali e da ogni altro diritto, come pure da ogni divieto o restrizione, relativamente all' importazione degli autoveicoli destinati all' "uso ufficiale" dell'Ufficio e dei pezzi di ricambio dei medesimi. Per i detti autoveicoli, che saranno immatricolati con serie speciali, l'Ufficio beneficierà altresì dell'esenzione dalle tasse automobilistiche. I carburanti e lubrificanti occorrenti per i veicoli anzidetti saranno ammessi all'importazione in franchigia dei diritti doganali e esenzione dallle imposte di fabbricazione in limiti di contingenti da fissare mediante accordo tra l'Amministrazione italiana delle Finanze e l'Ufficio.

f) Le esenzioni ed agevolazioni di cui al presente Articolo non si applicheranno a tasse e dazi corrispettivi di servizi resi all'Ufficio.

ARTICOLO X
AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

Sezione 14

Senza essere sottoposto ad alcun controllo, regolamento o moratoria finanziaria, l'Ufficio - per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali - puó liberamente:

a) acquistare o ricevere qualsiasi fondo, titolo, oro e valuta per tramite di organi autorizzati, detenerli e disporne;

b) detenere e gestire conti esteri e interni, fondi di dotazione, o altre disponibilità finanziarie in qualsiasi valuta nel territorio della Repubblica Italiana o altrove;

c) trasferire i suoi fondi, titoli, oro e valute e altri valori nella o dalla Repubblica Italiana, in o da ogni Paese o entro il territorio della Repubblica Italiana e convertire qualsiasi valuta in suo possesso in altra valuta.

ARTICOLO XI
ASSICURAZIONI SOCIALI E SANITARIE

Sezione 15

a) Il personale dell' Ufficio sarà obbligatoriamente assicurato per quanto riguarda l'assistenza sanitaria e la previdenza, presso Fondi o Istituti assicurativi pubblici o privati dello Stato italiano o di altro Stato, i cui regolamenti devono essere portati a conoscenza delle competenti Autorità italiane. L'assistenza sanitaria obbligatoria deve comprendere i familiari a carico, nel caso in cui non beneficino di altra copertura assicurativa.

b) I contributi previdenziali e sanitari previsti dalla legislazione italiana non sono dovuti sugli emolumenti corrisposti dall'Ufficio o per suo conto al personale. Tuttavia detto personale, se residente in Italia, è tenuto al pagamento del contributo di assistenza sanitaria sui redditi soggetti alla dichiarazione annuale dei redditi (IRPEF), diversi dagli emolumenti corrisposti dall'Ufficio o per suo conto.

c) Le prestazioni sanitarie erogate dal S.S.N. sono rimborsate dall'Istituto assicuratore prescelto dall'Ufficio o direttamente dall'assistito alla struttura sanitaria che ha reso la prestazione nei limiti previsti dalla polizza assicurativa del predetto istituto, che deve garantire livelli di assistenza non inferiori, nella misura del possibile, a quelli assicurati dalle Agenzie specializzate dell'ONU. Le prestazioni che non rientrano in tali limiti sono a carico del S.S.N. nel rispetto dei livelli di assistenza sanitaria garantiti dallo stesso Servizio ai cittadini residenti assicurati.

ARTICOLO XII
TRANSITO E SOGGIORNO

Sezione 16

a) Il Governo adotterà tutte le misure necessarie per facilitare l'entrata, il soggiorno nella e la partenza dalla Repubblica Italiana dei membri del personale dell'Ufficio, dei partecipanti ai programmi dell'Ufficio, e delle persone in visita all'Ufficio per motivi ufficiali, indipendentemente dalla loro nazionalità. Qualsiasi visto che possa rendersi necessario per le persone indicate in questa Sezione sarà accordato gratuitamente e il più rapidamente possibile.

b) Il Direttore comunicherà al Governo i nomi delle persone indicate alla lettera (a) in anticipo.

ARTICOLO XIII
RAPPRESENTANTI DI STATI E MEMBRI DEL CONSIGLIO ESECUTIVO DELL'UNIONE LATINA

Sezione 17

I rappresentanti degli Stati firmatari della Convenzione Istitutiva dell'Unione Latina ("i Rappresentanti") e i Membri del Consiglio Esecutivo dell'Unione Latina ("i Membri del Consiglio"), nell'espletamento delle loro funzioni, godranno dei seguenti privilegi ed immunità:

a) inviolabilità personale, compresa l'immunità dall'arresto o dal fermo;

b) immunità giurisdizionale di qualsiasi genere, ad eccezione di quanto previsto alla lettera (c), per parole dette o scritte e per tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.

c) l'immunità giurisdizionale non verrà applicata alle giurisdizioni civili e amministrative della Repubblica Italiana in relazione ad una azione promossa per danni derivanti da un incidente causato da un automezzo, natante o aereo utilizzato da o di proprietà delle persone interessate, nonché ai casi di infrazioni alla disciplina sulla circolazione stradale riguardante detti automezzi;

d) inviolabilità di tutte le carte e di tutti i documenti;

e) esenzione dalle restrizioni relative all'immigrazione, dalla registrazione degli stranieri e dagli obblighi di servizio nazionale;

(f) le stesse facilitazioni in materia di restrizioni valutarie o di cambio accordate a rappresentanti di Governi stranieri in missione ufficiale temporanea;

g) le stesse immunità e facilitazioni per i bagagli personali e ufficiali accordate a membri di missioni diplomatiche di rango equivalente, nel rispetto delle misure di sicurezza che uno Stato può applicare secondo il diritto internazionale;

Sezione 18

I Rappresentanti e i Membri del Consiglio Esecutivo indicati nella Sezione 17 aventi cittadinanza italiana o residenza permanente nella Repubblica Italiana godranno soltanto dei privilegi e delle immunità previste nella Sezione 17, lettera b).

Sezione 19

I coniugi dei Rappresentanti e dei Membri del Consiglio Esecutivo indicati nella Sezione 17 che li accompagnano e che non hanno la cittadinanza italiana o la residenza permanente nella Repubblica Italiana, godranno dei privilegi e delle immunità indicate nella Sezione 17, lettera e).

ARTICOLO XIV
ESPERTI E FUNZIONARI DI ORGANIZZAZIONI

Sezione 20

Gli esperti che non facciano parte del personale dell'Ufficio, che compiano missioni ufficiali per conto dell'Ufficio o prestino servizio presso organi sussidiari dell'Ufficio e i funzionari di organizzazioni intergovernative e non-governative in visita presso la sede centrale dell'Ufficio per motivi ufficiali, godranno dei privilegi e delle immunità necessari per l'indipendente esercizio dei compiti strettamente connessi al compimento di dette missioni o alla prestazione di detti servizi.

ARTICOLO XV
PERSONALE DELL'UFFICIO

Sezione 21

I membri del personale dell'Ufficio di cui all'Art. I, Sezione 1, che non abbiano la cittadinanza italiana o che non siano residenti permanenti in Italia, godranno, nel territorio e nei riguardi della Repubblica Italiana, dei seguenti privilegi e immunità:

a) immunità da custodia cautelare, eccetto in caso di flagranza o di reato commesso nella Repubblica Italiana che comporti secondo la legge italiana una pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni, nel qual caso le competenti Autorità italiane notificheranno immediatamente tale custodia al Direttore;

b) immunità dal sequestro e dall'ispezione del bagaglio ufficiale;

c) immunità dall'ispezione del bagaglio personale per i membri del personale indicati nella Sezione 22, fatta eccezione per controlli per motivi di sicurezza;

d) immunità giurisdizionale di qualsiasi genere per le parole dette o scritte e per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, essendo inteso che questa immunità sarà mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di far parte del personale dell'Ufficio;

e) esenzione per i membri del personale, che non abbiano la cittadinanza italiana o che non siano residenti permanenti, da ogni forma di imposta diretta su salari, emolumenti, indennità e pensioni pagati dall'Ufficio o per conto di esso;

f) esenzione per i membri del personale che non abbiano la cittadinanza italiana o che non siano residenti permanenti, da ogni forma di tassazione diretta sul reddito derivante da fonti al di fuori della Repubblica Italiana;

g) esenzione per se stessi, i propri coniugi e i familiari a carico, dalle restrizioni sull'immigrazione e dalle formalità di registrazione degli stranieri;

h) per i membri del personale non aventi cittadinanza italiana o che non siano residenti permanenti, libertà di detenere nel territorio della Repubblica Italiana o altrove, titoli esteri, valuta straniera o conti in qualsiasi valuta e altri beni mobili od immobili. Tali membri del personale potranno liberamente portare i loro titoli esteri o la valuta estera fuori del territorio della Repubblica Italiana o effettuare trasferimenti all'estero. I suddetti membri del personale potranno, nel corso dell'impiego presso l'Ufficio o al momento della cessazione di tale impiego, esportare dal territorio della Repubblica Italiana un ammontare pari all'80% degli importi ricevuti dall'Ufficio in valuta italiana nonché un importo pari all'intero ammontare dei fondi in qualsiasi valuta dagli stessi importati nel territorio della Repubblica Italiana tramite organi autorizzati.

i) il diritto di importare, franco dogana e di altre imposizioni, proibizioni e restrizioni sulle importazioni, al momento dell'assunzione iniziale del loro posto, i loro mobili ed effetti personali inclusa una automobile, in una o due spedizioni successive, che saranno effettuate entro 12 mesi dalla data in cui essi sono immessi nelle funzioni presso l'Ufficio;

j) i membri del personale che non abbiano la cittadinanza italiana o che non siano residenti permanenti, avranno diritto a:

(i) acquistare, franco dogana senza altre imposizioni, proibizioni e restrizioni sulle importazioni, ovvero in esenzione fiscale, un autoveicolo nuovo al momento della loro assunzione. Questo diritto dovrà essere esercitato entro 12 mesi dalla data di assunzione presso l'Ufficio. L'autoveicolo non potrà essere venduto entro 36 mesi dalla data di acquisto dello stesso in Italia.

(ii) esenzione dalla tassa di circolazione

(iii) un contingente di benzina o di altri carburanti e di oli lubrificanti in quantità e ai prezzi in uso per membri di missioni diplomatiche di rango equivalente.

Sezione 22

Oltre ai privilegi e alle immunità specificate nella Sezione precedente, al Direttore o all'alto funzionario dell'Ufficio che sostituisca il Direttore durante la sua assenza, saranno accordati i privilegi e le immunità, le esenzioni e le facilitazioni concesse agli Ambasciatori capi di missione, sempre che non siano cittadini italiani o residenti permanenti in Italia.

Sezione 23

L'Istituto comunicherà al Governo ogni anno la lista del suo personale nonché le eventuali variazioni.

Sezione 24

Il Governo rilascerà ai membri del personale dell'Ufficio, ai loro coniugi e ai familiari a carico che godano di privilegi, immunità e facilitazioni, una carta di identità speciale che attesti la qualifica del titolare.

ARTICOLO XVI
SCOPO DEI PRIVILEGI E DELLE IMMUNITA' E COOPERAZIONE CON LE AUTORITA' ITALIANE

Sezione 25

a) I privilegi e le immunità previste negli Articoli da XIII a XV sono conferiti nell'interesse dell'Ufficio e non a vantaggio personale degli interessati. Le Autorità specificate alla lettera (b) seguente avranno il diritto e il dovere di togliere l'immunità in tutti i casi in cui l'immunità, a loro avviso, impedisce il corso della giustizia e sempre che possa essere tolta senza pregiudizio degli interessi dell'Ufficio.

b) Le Autorità cui si riferisce la lettera (a) precedente, sono:

(i) i Governi stessi in riferimento ai loro Rappresentanti;

(ii) Il Presidente del Consiglio Esecutivo in riferimento ai membri del Consiglio

(iii) il Direttore dell'Ufficio in riferimento ad altri membri del personale;

(iv) il Congresso degli Stati in riferimento al Direttore, alle persone menzionate nell'Art. XIV.

c) L'Ufficio ed il suo personale coopereranno in ogni occasione con le Autorità italiane competenti per facilitare la buona amministrazione della giustizia, assicurare l'osservanza dei regolamenti di polizia per evitare qualsiasi abuso relativo ai privilegi e alle immunità concessi ai sensi del presente Accordo.

d) Senza pregiudizio dei privilegi e delle immunità conferiti dal presente Accordo, tutte le persone che godono di tali privilegi e immunità hanno l'obbligo di rispettare le leggi e i regolamenti in vigore sul territorio dellla Repubblica Italiana. Tali persone hanno inoltre l'obbligo di non interferire negli affari interni della Repubblica Italiana.

e) Nessuna disposizione del presente Accordo pregiudica il diritto del Governo della Repubblica Italiana di adottare misure che dovessero rendersi indispensabili per motivi di sicurezza. In tali casi il Governo dovrà, ogni qualvolta ciò sia possibile, informare il Direttore prima dell'adozione di dette misure.

ARTICOLO XVII
SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Sezione 26

Qualsiasi controversia tra l'Ufficio e il Governo concernente l'interpretazione o applicazione del presente Accordo o qualsiasi questione riguardante l'Ufficio o le relazioni tra l'Ufficio e il Governo italiano che non sia risolta per via di negoziati o con qualunque altro mezzo di regolamento concordato, sarà sottoposta alla decisione di un tribunale composto da tre arbitri: uno nominato dal Direttore, uno nominato dal Governo e il terzo, che fungerà da Presidente del Tribunale, designato dai due primi arbitri. Se i primi due arbitri non raggiungono un accordo sulla scelta del terzo entro sei mesi dalla data della loro nomina, il terzo arbitro sarà designato dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia su richiesta dell'una o dell'altra parte. Un voto di maggioranza degli arbitri sarà sufficiente per giungere ad una decisione, comprese le decisioni in materia procedurale, che sarà definitiva e vincolante per le parti.

ARTICOLO XVIII
DISPOSIZIONI FINALI

Sezione 27

(a) Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui esso sarà approvato dall'Unione Latina ed in cui il Governo italiano avrà notificato all'Unione Latina l'avvenuta ratifica.

(b) A domanda di una o dell'altra parte avranno luogo consultazioni per apportare eventuali modifiche al presente Accordo.

(c) Il presente Accordo potrà essere denunciato da ciascuna delle parti contraenti con preavviso di un anno.
Il recesso della Repubblica Italiana dalla Convenzione istitutiva dell'Unione Latina firmata a Madrid il 15.5.1954, conformemente al suo Art.XXVII, comporta la denuncia del presente Accordo con effetto dalla medesima data.

Stipulato a Roma 1.6.95 in un solo esemplare in lingua italiana.

Umberto Ranieri ad referendum

RAPPRESENTANZA
PERMANENTE D'ITALIA
PRESSO L'U.N.E.S.C.O

N. 188

NOTA VERBALE

La Rappresentanza Permanente d'Italia presenta i suoi complimenti all'Unione Latina e su conformi istruzioni del Ministro degli affari esteri, a seguito di parere del Ministero di grazia e giustizia della Repubblica italiana, ha l'onore di proporre — con riferimento all'accordo di sede firmato a Roma il 1° giugno 1995 — che l'immunità giurisdizionale prevista dall'art. VI, sezione 6 per il personale dell'ufficio di cui all'art. I, sezione 1, lettera *e)* (I) debba intendersi riferita unicamente al Direttore dell'Ufficio ed al suo delegato e che sono comunque fatte salve le eccezioni a tale immunità previste dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961. La presente unitamente alla risposta dell'Unione Latina costituiranno uno scambio interpretativo dell'Accordo di sede che sarà allegato allo stesso e sottoposto alle procedure di ratifica ed entrerà in vigore unitamente allo stesso.

La Rappresentanza Permanente d'Italia si avvale dell'occasione per rinnovare all'Unione Latina i sensi della sua più alta considerazione.

Parigi, 12 fev 1996

UNIONE LATINA
131, rue du Bac
75007 Paris

UNIONE LATINA

NOTA VERBALE

Il Segretario Generale dell'Unione Latina presenta i suoi complimenti alla Rappresentanza Permanente d'Italia e ha l'onore di dare il proprio accordo alla proposta fatta dalla Rappresentanza Permanente d'Italia, con riferimento all'accordo di sede firmato a Roma il 1° giugno 1995 e su conformi istruzioni del Ministro degli affari esteri, a seguito di parere del Ministero di grazia e giustizia della Repubblica italiana, in base alla quale: «l'immunità giurisdizionale prevista dall'art. VI, sezione 6 per il personale dell'Ufficio di cui all'art. I sezione 1 E) (I) debba intendersi riferita unicamente al direttore dell'Ufficio ed al suo delegato e che sono comunque fatte salve le eccezioni a tale immunità previste dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961. La presente unitamente alla proposta della Rappresentanza Permanente d'Italia costituiranno uno scambio interpretativo dell'Accordo di sede che sarà allegato allo stesso e sottoposto alle procedure di ratifica ed entrerà in vigore unitamente allo stesso».

Il Segretario Generale dell'Unione Latina si avvale dell'occasione per rinnovare alla Rappresentanza Permanente d'Italia l'espressione della sua più alta considerazione.

Parigi, 12 febbraio 1996

RAPPRESENTANZA PERMANENTE D'ITALIA

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1325):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 20 settembre 1996.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 15 ottobre 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª 6ª, 8ª e 11ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 3 dicembre 1997.

Relazione scritta annunciata il 16 dicembre 1997, (atto n. 1325/*A* - relatore sen. MIGONE).

Esaminato in aula e approvato il 24 febbraio 1998.

Camera dei deputati (atto n. 4604):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 9 marzo 1998, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, IX, X, XI, XII e XIV.

Esaminato dalla III commissione il 3 e 16 giugno 1998.

Relazione scritta annunciata il 19 giugno 1998 (atto n. 4604/*A* - relatore on. RIVOLTA).

Esaminato in aula il 14 settembre 1998 e approvato il 6 ottobre 1998.

98G0417

LEGGE 19 ottobre 1998, n. **366.**

Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La presente legge detta norme finalizzate alla valorizzazione ed allo sviluppo della mobilità ciclistica.

Art. 2.

1. Alle regioni è affidato il compito di redigere i piani regionali di riparto dei finanziamenti per la mobilità ciclistica e per la realizzazione di reti di percorsi ciclabili integrati. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono a redigere il piano sulla base dei progetti presentati dai comuni, limitatamente alla viabilità comunale, e dalle province, con riguardo alla viabilità provinciale e al collegamento fra centri appartenenti a diversi comuni. I progetti sono predisposti nel quadro di programmi pluriennali elaborati dai predetti enti, che pongono come priorità i collegamenti con gli edifici scolastici, con le aree verdi, con le aree destinate ai servizi, con le strutture socio-sanitarie, con la rete di trasporto pubblico, con gli uffici pubblici e con le aree di diporto e turistiche.

2. Le regioni approvano i piani di cui al comma 1, contestualmente disponendo in merito alla ripartizione tra gli enti locali delle risorse del fondo di cui all'articolo 3.

Art. 3.

1. Presso il Ministero dei trasporti e della navigazione è costituito un fondo per il finanziamento degli interventi a favore della mobilità ciclistica.

Art. 4.

1. Ogni anno, entro il 31 marzo, il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, acquisito preventivamente il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Dipartimento per le aree urbane, approva la ripartizione della quota annuale del fondo di cui all'articolo 3 tra le regioni. La ripartizione è effettuata:

a) sulla base dei piani regionali di riparto per la mobilità ciclistica di cui all'articolo 2 approvati;

b) in proporzione ai fondi stanziati autonomamente da ogni singola regione per le finalità di cui alla presente legge;

c) sulla base di quanto impegnato nell'esercizio finanziario precedente.

2. Il Ministero dei lavori pubblici ed il Dipartimento per le aree urbane concorrono con proprie risorse al finanziamento del fondo di cui all'articolo 3.

Art. 5.

1. Gli enti locali e le loro associazioni realizzano gli interventi previsti dalla presente legge direttamente o in concorso con altri soggetti pubblici o privati.

Art. 6.

1. Gli interventi, finalizzati al conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 1, possono essere i seguenti:

a) realizzazione di reti di piste ciclabili e ciclopedonali; di ponti e sottopassi ciclabili; di dotazioni infrastrutturali utili alla sicurezza del traffico ciclistico negli incroci con il traffico motorizzato;

b) costruzione e dotazione di parcheggi attrezzati, liberi e custoditi, e di centri di noleggio riservati alle biciclette;

c) messa in opera di segnaletica luminosa, verticale e orizzontale, specializzata per il traffico ciclistico;

d) predisposizione di strutture mobili e di infrastrutture atte a realizzare l'intermodalità tra biciclette e mezzi di trasporto pubblico;

e) redazione di cartografia specializzata; posa in opera di cartelli segnaletici degli itinerari ciclabili; attivazione presso gli enti preposti al turismo di servizi di informazione per cicloturisti;

f) realizzazione di conferenze, attività culturali ed iniziative educative atte a promuovere la conversione dal trasporto motorizzato a quello ciclistico;

g) progettazione e realizzazione di itinerari ciclabili turistici e delle infrastrutture ad essi connesse; a tal fine i progetti possono essere inseriti nei programmi elaborati ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2080/93, n. 2081/93, n. 2082/93, n. 2083/93, n. 2084/93 e n. 2085/93, del Consiglio, del 20 luglio 1993, al fine di accedere al cofinanziamento dei fondi strutturali stanziati dall'Unione europea;

h) realizzazione di intese con le Ferrovie dello Stato S.p.a. al fine di promuovere l'intermodalità tra la bicicletta e il treno, in particolare con la dislocazione di parcheggi per biciclette nelle aree di pertinenza delle stazioni ferroviarie e la promozione del trasporto della bicicletta al seguito;

i) realizzazione di intese con le aziende di trasporto pubblico o in concessione per l'integrazione fra detto trasporto e l'uso della bicicletta, nonché predisposizione di strutture per il trasporto delle biciclette sui mezzi pubblici;

l) ogni ulteriore intervento finalizzato allo sviluppo ed alla sicurezza del traffico ciclistico.

Art. 7.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, è emanato un regolamento con il quale sono definite le caratteristiche tecniche delle piste ciclabili.

Art. 8.

1. L'area di sedime delle ferrovie dismesse o in disuso è utilizzata prioritariamente per la realizzazione di piste ciclabili. Alle regioni è demandato il compito di individuare i tracciati ferroviari utilizzabili a tal fine e di programmare la realizzazione di itinerari ciclabili ad uso turistico seguendo i tracciati medesimi.

2. Gli argini dei fiumi e dei torrenti possono essere utilizzati, fatto salvo il rispetto della normativa vigente, per la realizzazione di piste ciclabili.

Art. 9.

1. L'approvazione da parte dei consigli comunali dei progetti di cui all'articolo 2 costituisce, ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni, variante agli strumenti urbanistici vigenti e la procedura si completa in sede comunale.

2. Al fine di acquisire gli atti di intesa, i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni e le approvazioni prescritti per i progetti degli interventi di cui all'articolo 6, può essere convocata un'apposita conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, cui partecipano tutti gli enti tenuti ad esprimersi sui progetti stessi.

3. Ove l'attuazione degli interventi richieda l'azione integrata e coordinata dell'Ente nazionale per le strade, delle province, dei comuni e delle Ferrovie dello Stato S.p.a., può essere promossa la conclusione di appositi accordi di programma, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 10.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 9 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, è inserito il seguente:

«*4-bis.* Le strade di nuova costruzione classificate ai sensi delle lettere *C, D, E* ed *F* del comma 2 dell'articolo 2 devono avere, per l'intero sviluppo, una pista ciclabile adiacente purché realizzata in conformità ai programmi pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza».

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 10 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, è inserito il seguente:

«*2-bis.* Gli enti proprietari delle strade provvedono altresì, in caso di manutenzione straordinaria della sede stradale, a realizzare percorsi ciclabili adiacenti purché realizzati in conformità ai programmi pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza».

3. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente: «I proventi spettanti agli altri enti indicati nel comma 1 sono devoluti alle finalità di cui al comma 2, nonché al miglioramento della circolazione sulle strade, al potenziamento e al miglioramento della segnaletica stradale e alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, alla fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale di loro competenza e, in misura non inferiore al 20 per cento dei proventi stessi, alla realizzazione di interventi a favore della mobilità ciclistica».

4. Il comma 1 dell'articolo 230 del decreto legislativo 30 prile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

«*1.* Allo scopo di promuovere la formazione dei giovani in materia di comportamento stradale e di sicurezza del traffico e della circolazione, nonché per promuovere ed incentivare l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto, i Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri dell'interno, dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente, avvalendosi dell'Automobile Club d'Italia, delle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, di società sportive ciclistiche nonché di enti e associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale e della promozione ciclistica individuati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, predispongono appositi programmi, corredati dal relativo piano finanziario, da svolgere come attività obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti di istruzione artistica e le scuole materne, che concernano la conoscenza dei principi della sicurezza stradale, nonché delle strade, della relativa segnaletica, delle norme generali per la condotta dei veicoli, con particolare riferimento all'uso della bicicletta, e delle regole di comportamento degli utenti».

5. I programmi di cui all'articolo 230, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dal comma 4 del presente articolo, sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dai piani di cui all'articolo 2 sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 5 miliardi per l'anno 1998 e di lire 6 miliardi per l'anno 1999, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o

di altre operazioni finanziarie che le regioni sono autorizzate ad effettuare nei limiti della quota a ciascuna assegnata.

2. I limiti di impegno di cui al comma 1 costituiscono la dotazione del fondo di cui all'articolo 3.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 5 miliardi per il 1998 e a lire 11 miliardi a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, a tal fine parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 ottobre 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 525):

Presentato dall'on. TURRONI ed altri il 9 maggio 1996.

Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede referente, il 9 ottobre 1997, con pareri delle commissioni VIII, I e V.

Esaminato dalla IX commissione, in sede referente, il 26 marzo, 28 aprile e 28 maggio 1998.

Assegnato nuovamente alla IX commissione, in sede legislativa, il 10 giugno 1998.

Esaminato dalla IX commissione, in sede legislativa, il 23, 24 giugno, 14 luglio 1998 e approvato il 15 luglio 1998 in un testo unificato con gli atti numeri 1216 (GALLETTI ed altri) e 2654 (GAMBATO ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 3445):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 22 luglio 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 10ª della giunta per gli affari delle Comunità europee e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 8ª commissione il 29 settembre, 6 ottobre 1998 e approvato il 7 ottobre 1998.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 9:

— Il testo dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 (Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali), e successive modificazioni, è il seguente:

«Art. 1 *(Dichiarazione d'urgenza).* — L'approvazione dei progetti di opere pubbliche da parte dei competenti organi statali, regionali, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli altri enti territoriali equivale a dichiarazione di pubblica utilita e di urgenza ed indifferibilità delle opere stesse.

Rimangono ferme le disposizioni contenute in leggi speciali regolanti la stessa materia.

Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità cessano se le opere non hanno avuto inizio nel triennio successivo all'approvazione del progetto.

Nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici l'approvazione di progetti di opere pubbliche da parte del consiglio comunale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessità di varianti allo strumento urbanistico medesimo.

Nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi, la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del progetto costituisce adozione di variante degli strumenti stessi, non necessita di autorizzazione regionale preventiva e viene approvata con le modalità previste dagli articoli 6 e seguenti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni.

La regione emana il decreto di approvazione entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti».

— Il testo dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successive modificazioni, è il seguente:

«Art. 14. — 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.

2. La conferenza stessa può essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti.

2-*bis*. Nella prima riunione della conferenza di servizi le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine entro cui è possibile pervenire ad una decisione. In caso di inutile decorso del termine l'amministrazione indicente procede ai sensi dei commi 3-*bis* e 4.

2-*ter*. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-*bis* si applicano anche quando l'attivita del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di amministrazioni pubbliche diverse. In questo caso, la conferenza è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione preposta alla tutela dell'interesse pubblico prevalente.

3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

3-*bis.* Nel caso in cui una amministrazione abbia espresso, anche nel corso della conferenza, il proprio motivato dissenso, l'amministrazione procedente può assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ove l'amministrazione procedente o quella dissenziente sia una amministrazione statale; negli altri casi la comunicazione è data al presidente della regione ed ai sindaci. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio medesimo, o il presidente della regione o i sindaci, previa delibera del consiglio regionale dei consigli comunali, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono disporre la sospensione della determinazione inviata; trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione è esecutiva.

4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, l'amministrazione procedente può richiedere, purché non vi sia stata una precedente valutazione di impatto ambientale negativa in base alle norme tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1989, una determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

4-*bis.* La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dalla amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente ovvero dall'amministrazione competente a concludere il procedimento che cronologicamente deve precedere gli altri connessi. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta».

— Il testo dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), è il seguente:

«Art. 27 *(Accordi di programma).* — 1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalenti sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.

5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

5-*bis.* Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del Governo nella regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

7. Allorché l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 6 è in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 6 al commissario del Governo ed al prefetto.

8. La disciplina di cui al presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza delle regioni, delle province o dei comuni, salvo i casi in cui i relativi procedimenti siano già formalmente iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Restano salve le competenze di cui all'art. 7 della legge 1º marzo 1986, n. 64».

Note all'art. 10:

— Il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 9 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, così come ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 13 *(Norme per la costruzione e la gestione delle strade).* — 1. Il Ministro dei lavori pubblici, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio nazionale delle ricerche, emana entro un anno dalla entrata in vigore del presente codice, sulla base della classificazione di cui all'art. 2, le norme funzionali e geometriche per la costruzione, il controllo e il collaudo delle strade, dei relativi impianti e servizi ad eccezione di quelle di esclusivo uso militare. Le norme devono essere improntate alla sicurezza della circolazione di tutti gli utenti della strada, alla riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico per la salvaguardia degli occupanti gli edifici adiacenti le strade ed al rispetto dell'ambiente e di immobili di notevole pregio architettonico o storico. Le norme che riguardano la riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico sono emanate nel rispetto delle direttive e degli atti di indirizzo del Ministero dell'ambiente, che viene richiesto di specifico concerto nei casi previsti dalla legge.

2. La deroga alle norme di cui al comma 1 è consentita solo per le strade esistenti allorquando particolari condizioni locali, ambientali, paesaggistiche, archeologiche ed economiche non ne consentono l'adeguamento, sempre che sia assicurata la sicurezza stradale e siano comunque evitati inquinamenti.

3. Le norme di cui al comma 1 sono aggiornate ogni tre anni.

4. Il Ministro dei lavori pubblici, entro due anni dalla entrata in vigore del presente codice, emana, con i criteri e le modalità di cui al comma 1, le norme per la classificazione delle strade esistenti in base alle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali di cui all'art. 2, comma 2.

*4-*bis. *Le strade di nuova costruzione classificate ai sensi delle lettere* C, D, E *ed* F *del comma 2 dell'art. 2 devono avere, per l'intero sviluppo, una pista ciclabile adiacente purché realizzata in conformità ai programmi pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza.*

5. Gli enti proprietari delle strade devono classificare la loro rete entro un anno dalla emanazione delle norme di cui al comma 4. Gli stessi enti proprietari provvedono alla declassificazione delle strade di loro competenza, quando le stesse non possiedono più le caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali di cui all'art. 2, comma 2.

6. Gli enti proprietari delle strade sono obbligati ad istituire e tenere aggiornati la cartografia, il catasto delle strade e le loro pertinenze secondo le modalità stabilite con apposito decreto che il Ministro dei lavori pubblici emana sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio nazionale delle ricerche. Nel catasto dovranno essere compresi anche gli impianti e i servizi permanenti connessi alle esigenze della circolazione stradale.

7. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti ad effettuare rilevazioni del traffico per l'acquisizione di dati che abbiano validità temporale riferita all'anno nonché per adempiere agli obblighi assunti dall'Italia in sede internazionale.

8. Ai fini dell'attuazione delle incombenze di cui al presente articolo, l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, di cui all'art. 35, comma 3, ha il compito di acquisire i dati dell'intero territorio nazionale, elaborarli e pubblicizzarli annualmente, nonché comunicarli agli organismi internazionali. Detta struttura cura altresì che i vari enti ottemperino alle direttive, norme e tempi fissati nel presente articolo e nei relativi decreti».

— Il testo dell'art. 14 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, così come modificato dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 360 del 1993, come ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 14 *(Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade)*. — 1. Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:

a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;

b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;

c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.

2. Gli enti proprietari provvedono, inoltre:

a) al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui al presente titolo;

b) alla segnalazione agli organi di polizia delle violazioni alle disposizioni di cui al presente titolo e alle altre norme ad esso attinenti, nonché alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e nelle concessioni.

2-bis. *Gli enti proprietari delle strade provvedono altresì, in caso di manutenzione straordinaria della sede stradale, a realizzare percorsi ciclabili adiacenti purché realizzati in conformità ai programmi pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza.*

3. Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito.

4. Per le strade vicinali di cui all'art. 2, comma 7, i poteri dell'ente proprietario previsti dal presente codice sono esercitati dal comune».

— Il testo del comma 4 dell'art. 208 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«4. *I proventi spettanti agli altri enti indicati nel comma 1 sono devoluti alle finalità di cui al comma 2, nonché al miglioramento della circolazione sulle strade, al potenziamento e al miglioramento della segnaletica stradale e alla redazione dei piani di cui all'art. 36, alla fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale di loro competenza e, in misura non inferiore al 20 per cento dei proventi stessi, alla realizzazione di interventi a favore della mobilità ciclistica.* Gli stessi enti determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinarsi alle suindicate finalità».

— Il testo dell'art. 230 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 230 *(Educazione stradale)*. — 1. *Allo scopo promuovere la formazione dei giovani in materia di comportamento stradale e di sicurezza del traffico e della circolazione, nonché per promuovere ed incentivare l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto, i Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri dell'interno, dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente, avvalendosi dell'Automobile Club d'Italia, delle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, di società sportive ciclistiche nonché di enti e associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale e della promozione ciclistica individuati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, predispongono appositi programmi, corredati dal relativo piano finanziario, da svolgere come attività obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti di istruzione artistica e le scuole materne, che concernano la conoscenza dei principi della sicurezza stradale, nonché delle strade, della relativa segnaletica, delle norme generali per la condotta dei veicoli, con particolare riferimento all'uso della bicicletta, e delle regole di comportamento degli utenti.*

2. Il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza, disciplina le modalità di svolgimento dei predetti programmi nelle scuole, anche con l'ausilio degli appartenenti ai Corpi di polizia municipale, nonché di personale esperto appartenente alle predette istituzioni pubbliche e private; l'ordinanza può prevedere l'istituzione di appositi corsi per i docenti che collaborano all'attuazione dei programmi stessi. Le spese eventualmente occorrenti sono reperite nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni medesime».

98G0421

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1998, n. **367.**

Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento di presa in consegna di immobili e compiti di sorveglianza sugli immobili demaniali di cui al n. 6 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 6;

Viste le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il decreto del Ministro per le finanze in data 24 agosto 1940 di approvazione delle istruzioni sui servizi del Provveditorato generale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto l'articolo 378 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*;

Visti gli articoli 823 e 829 del codice civile;

Visto l'articolo 97 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 1998;

Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 maggio 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri delle finanze, della difesa, dei trasporti e della navigazione e di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di consegna da parte dell'ufficio del territorio del Ministero delle finanze alle amministrazioni dello Stato dei fabbricati e dei terreni appartenenti al demanio e al patrimonio dello Stato, e la riconsegna di essi quando si rendono disponibili ed utilizzabili diversamente, nonché l'esercizio dei compiti di vigilanza sul corretto impiego dei beni pubblici dello Stato.

2. Nel caso di beni appartenenti al pubblico demanio marittimo ed aeronautico, le funzioni di cui agli articoli da 2 a 5 sono svolte oltre che dall'autorità marittima ed aeronautica, ai sensi degli articoli 30, 34 e 698 del codice della navigazione, approvato con regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327, anche dal direttore dell'ufficio del territorio.

Art. 2.

Compiti dell'ufficio del territorio

1. Il direttore dell'ufficio del territorio vigila, sotto la propria responsabilità, sul corretto utilizzo dei beni dello Stato situati nella provincia.

2. Con decreto del direttore generale del dipartimento del territorio, su proposta dei titolari dei diversi uffici, sono individuati gli incaricati dello svolgimento di tale attività di vigilanza.

Art. 3.

Natura degli accertamenti

1. I soggetti incaricati di cui all'articolo 2, comma 2, vigilano a che i beni di proprietà dello Stato non vengano fatti oggetto di uso improprio da parte di terzi non autorizzati o dagli stessi concessionari o locatari dei beni medesimi.

2. Gli incaricati di cui al comma 1 vigilano altresì perché non siano addetti ad uso pubblico o governativo se non quegli immobili e quei locali strettamente occorrenti al bisogno.

3. Nell'espletamento dell'attività di vigilanza, gli incaricati di cui al comma 1 hanno possibilità di accesso ai fondi ed alle proprietà dello Stato e dispongono tutti gli accertamenti che ritengono opportuni. Per gli immobili in uso all'Amministrazione della difesa, ai fini della salvaguardia del segreto militare, tali attività sono escluse con motivato provvedimento del responsabile della struttura da comunicare, entro sessanta giorni dalla richiesta di accesso, al competente ufficio del territorio; la mancata comunicazione nel termine previsto equivale all'assenso. Analogamente si provvede, per le rispettive esigenze di riservatezza di cui all'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per gli immobili in uso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e quelli in uso alle amministrazioni dell'interno e di grazia e giustizia destinati a finalità di sicurezza nazionale, di ordine pubblico e di prevenzione e repressione dei reati.

4. Delle risultanze della verifica di cui al comma 3 viene redatto apposito verbale.

Art. 4.

Programmazione dell'attività di vigilanza

1. L'attività di vigilanza e controllo dei soggetti incaricati di cui all'articolo 2, comma 2, si svolge secondo un programma di visite, suddiviso per zone o tipologie di beni, predisposto annualmente dal direttore dell'ufficio del territorio, secondo le linee guida impartite dal direttore generale del Dipartimento del territorio.

2. Il direttore dell'ufficio del territorio può sempre disporre affinché vengano effettuati sopralluoghi straordinari, anche su proposta motivata dei responsabili dei reparti.

3. Per i beni del demanio marittimo ed aeronautico, il programma di cui al comma 1 è concordato con le competenti autorità marittime ed aeronautiche.

Art. 5.

Procedimenti di tutela

1. Fermo il rispetto delle disposizioni in materia di denuncia all'autorità giudiziaria, se gli incaricati di cui all'articolo 2, comma 2, riscontrano che sui beni vengono consumati abusi ai sensi dell'articolo 4, comma 1, o che gli stessi sono esuberanti rispetto alle esigenze dell'amministrazione usuaria lo segnalano al direttore dell'ufficio del territorio entro tre giorni dalla chiusura dell'attività di verifica.

2. Nel caso di beni del demanio marittimo ed aeronautico, le segnalazioni di cui al comma 1 vengono effettuate alle autorità competenti per l'adozione dei conseguenti provvedimenti; tali provvedimenti sono comunicati al Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze.

Art. 6.

Consegna in uso governativo

1. La consegna dei fabbricati o terreni statali ad altre amministrazioni e la riconsegna di essi, quando si rendono disponibili ed utilizzabili diversamente, viene effettuata dall'ufficio del territorio della provincia, che provvede alla redazione del relativo verbale e all'annotazione, su supporto informatico, negli schedari descrittivi della proprietà immobiliare dello Stato.

Art. 7.

Cessazione totale o parziale dell'uso governativo dei beni immobili

1. L'Amministrazione pubblica che non utilizza, in tutto o in parte, un immobile assegnato in uso governativo ne dà comunicazione, entro trenta giorni, all'ufficio del territorio per la riconsegna alla amministrazione finanziaria, previa redazione di apposito verbale.

2. Il direttore dell'ufficio del territorio che accerta, all'esito dell'attività di vigilanza e controllo di cui all'articolo 4, che una amministrazione pubblica non utilizza, in tutto o in parte, un immobile assegnato in uso governativo, ovvero che non lo utilizza conformemente all'uso predetto, comunica i risultati dell'accertamento all'amministrazione interessata mediante notificazione del relativo verbale.

3. Entro sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 2, l'amministrazione interessata trasmette all'ufficio del territorio le proprie osservazioni. Il silenzio equivale ad adesione alle risultanze dell'accertamento.

4. Le osservazioni di cui al comma 3, sono valutate dal direttore dell'ufficio del territorio il quale, se non le condivide, indice una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

5. L'immobile in relazione al quale viene accertata la cessazione dell'uso governativo ai sensi dei commi 2 e 3, viene riconsegnato all'amministrazione finanziaria.

6. Per le dismissioni di immobili in uso dell'Amministrazione della difesa sono salvaguardate le finalità e gli effetti dell'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 8.

Aggiornamento nella consistenza dei beni

1. Per consentire l'aggiornamento degli schedari descrittivi della proprietà immobiliare dello Stato, le amministrazioni usuarie sono tenute a comunicare, anche con mezzi informatici, all'ufficio del territorio della provincia le variazioni sostanziali eventualmente intervenute per cause naturali o quelle che ritengono di apportare alle proprietà loro concesse in uso.

2. Le comunicazioni di cui al comma 1, contengono:

a) tutti gli identificativi catastali e gli altri elementi utili a rendere immediatamente individuabile il bene;

b) la consistenza e l'ammontare dei lavori da eseguirsi in base ai relativi progetti approvati, la procedura di esecuzione dei lavori, nonché i competenti organi tecnici;

c) il termine per l'ultimazione;

d) tutte quelle notizie che, a maggior chiarimento, si ritengono opportune.

3. Indipendentemente dalle segnalazioni di cui ai commi 1 e 2, tutte le variazioni in aumento o diminuizione che si verificano nella consistenza degli immobili in uso governativo, a cura dell'ufficio del territorio, sono riportate anche su supporto informatico negli schedari descrittivi della proprietà immobiliare dello Stato entro trenta giorni dall'avvenuta conoscenza e sono comunicate alla ragioneria provinciale dello Stato competente per territorio.

4. Gli schedari descrittivi della proprietà immobiliare dello Stato, di cui è obbligatoria la tenuta ai sensi degli articoli 515 a 520 del decreto del Ministro per le finanze in data 24 agosto 1940, possono essere formati e conservati su supporti informatici, in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513.

Art. 9.

Abrogazione di norme

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate le seguenti disposizioni: l'articolo 18 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e gli articoli 642, 643, 647 e 648 delle istruzioni generali sui servizi del provveditorato generale dello Stato, approvate con decreto del Ministro delle finanze in data 24 agosto 1940.

2. Ogni riferimento alle norme abrogate dal comma 1 deve intendersi operato alle disposizioni del presente regolamento.

Art. 10.

Norma transitoria

1. Il presente regolamento si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del medesimo.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

VISCO, *Ministro delle finanze*

ANDREATTA, *Ministro della difesa*

BURLANDO, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1998
Atti di Governo, registro n. 114, foglio n. 13

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il «referendum» popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Acccredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica».

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; si riporta il testo dell'art. 17, comma 3:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»; si riporta il testo dell'art. 20, comma 8, della citata legge, nonché l'allegato 1, n. 6:

«8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalità di cui al presente articolo quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie:

a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonché valutazione del medesimo sistema di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;

b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;

c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri i equità solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti commissioni parlamentari;

d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

e) procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia».

«ALLEGATO 1
(previsto dall'art. 20, comma 8)

(Omissis).

6. Presa in consegna di immobili e compiti di sorveglianza sugli immobili demaniali;

– regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni;

– regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

– legge 29 ottobre 1991, n. 358, e successive modificazioni;

– decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;

– legge 23 dicembre 1994, n, 724, e successive modificazioni».

— Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, reca: «Disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato».

— Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, reca: «Codice della navigazione».

— Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, reca: «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato».

— Il decreto ministeriale 24 agosto 1940, n. 2984, approva le istruzioni generali sui servizi del Provveditorato generale dello Stato.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, reca: «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima)».

— La legge 20 marzo 1865, n. 2248, reca: «Legge per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia»; l'allegato *F)* alla legge predetta reca: «Legge sui lavori pubblici»; si riporta il testo dell'art. 378 del predetto allegato *F)*:

«Art. 378. — Per le contravvenzioni alla presente legge, che alterano lo stato delle cose, è riservato al prefetto l'ordinare la riduzione al primitivo stato, dopo di aver riconosciuta la regolarità delle denuncie, e sentito l'ufficio del Genio civile. Nei casi di urgenza il medesimo fa eseguire immediatamente di ufficio i lavori per il ripristino.

Sentito poi il trasgressore per mezzo dell'autorità locale, il prefetto provvede al rimborso a di lui carica delle spese degli atti e della esecuzione di ufficio, rendendone esecutoria la nota, e facendone riscuotere l'importo nelle forme e coi privilegi delle pubbliche imposte.

Il prefetto promuove inoltre l'azione penale contro il trasgressore, allorché lo giudichi necessario od opportuno.

Queste attribuzioni sono esercitate dai sindaci quando trattasi di contravvenzioni relative ad opere pubbliche dei comuni».

— Si riportano i testi degli articoli 823 e 829 del codice civile:

«Art. 823 *(Condizione giuridica del demanio pubblico).* — I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano.

Spetta all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal presente codice».

«Art. 829 *(Passaggio di beni dal demanio al patrimonio).* — Il passaggio dei beni dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato dev'essere dichiarato dall'autorità amministrativa. Dell'atto deve essere dato annuncio nella *Gazzetta Ufficiale*».

— La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: «Modifiche al sistema penale», si riporta il testo dell'art. 97:

«Art. 97 *(Casi di esclusione della perseguibilità a querela).* — Dopo l'art. 639 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 639-*bis (Casi di esclusione della perseguibilità a querela).* — Nei casi previsti dagli articoli 631, 632, 633 e 636 si procede d'ufficio se si tratta di acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico"».

— La legge 29 ottobre 1991, n. 358, e successive modificazioni, reca: «Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, reca: «Regolamento degli uffici e del personale del Minsitero delle finanze».

— La legge 23 dicembre 1994, n. 724, reca: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica».

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 30, 34 e 698 del codice della navigazione:

«Art. 30 *(Uso del demanio marittimo).* — L'amministrazione della marina mercantile regola l'uso del demanio marittimo e vi esercita la polizia».

«Art. 34 *(Destinazione di zone demaniali matittime ad altri usi pubblici).* — Con provvedimento del Ministro per le comunicazioni, su richiesta dell'amministrazione interessata, determinate parti del demanio marittimo possono essere destinate ad altri usi pubblici, cessati i quali riprendono la loro destinazione normale».

«Art. 698 *(Vigilanza sull'attività dei concessionari).* — La vigilanza sull'attività esplicata in base a concessione, è esercitata, nell'ambito di ciascuna circoscrizione, dal direttore di aeroporto».

Nota all'art. 3:

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; si riporta il testo dell'art. 24:

«Art. 24. — 1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento.

2. Il Governo è autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti intesi a disciplinare le modalità du esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare:

a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;

b) la politica monetaria e valutaria;

c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità;

d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2.

4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o più regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2.

5. Restano ferme le dispozioni previste dall'art. 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dall'art. 26 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle relative norme di attuazione, nonché ogni altra disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso ai documenti amministrativi.

6. I soggetti indicati nell'art. 23 hanno facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all'articolo 13, salvo diverse disposzioni di legge».

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo vigente dall'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'art. 17 della legge n. 127/1997:

«Art. 14. — 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.

2. La conferenza stessa può essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza tra tutte le amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti.

2-*bis*. Nella prima riunione della conferenza di servizi le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine entro cui è possibile pervenire ad una decisione. In caso di inutile decorso del termine l'amministrazione indicente procede ai sensi dei commi 3-*bis* e 4.

3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimerne definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

3-*bis*. Nel caso in cui una amministrazione abbia espresso, anche nel corso della conferenza, il proprio motivato dissenso l'amministrazione procedente può assumere la deteminazione di conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ove l'amministrazione procedente o quella dissenziente sia una amministrazione statale; negli altri casi la comunicazione è data al presidente della regione ed ai sindaci. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio medesimo, o il presidente della regione o i sindaci, previa delibera del consiglio regionale o dei consigli comunali, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono disporre la sospensione della determinazione inviata; trascorso tale termine, in assenza di sospensione la determinazione è esecutiva.

4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia espresso da un amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, l'amministrazione procedente può richiedere, purché non vi sia stata una precedente valutazione di impatto ambientale negativa in base alle norme tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1989, una determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

4-*bis*. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi reciprocamente connessi, riguardanti medesimi attività o risultato. In tal caso, la conferenza è indetta dalla amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente ovvero dall'amministrazione competente a concludere il procedimento che cronologicamente deve precedere gli altri connessi. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta».

— La legge 23 dicembre 1996, n. 662, reca: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»; si riporta il testo dell'art. 3, comma 112:

«112. Per le esigenze organizzative e finanziarie connesse alla ristrutturazione delle Forze armate, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentiti i Ministri del tesoro e delle finanze, sono individuati gli immobili da inserire in apposito programma di dismissioni da realizzare secondo le seguenti procedure:

a) le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni potranno essere effettuate, anche in deroga alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, e al regolamento emanato con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonché alle norme sulla contabilità generale dello Stato, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico contabile, mediante conferimento di apposito incarico a società a prevalente capitale pubblico, avente particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare;

b) relativamente alle attività di utilizzazione e valorizzazione, nonché permuta dei beni che interessino enti locali, anche in relazione alla definizione ed attuazione di opere ed interventi, si potrà procedere mediante accordi di programma ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

c) alla determinazione del valore dei beni provvede la società affidataria tenendo conto della incidenza delle valorizzazioni conseguenti alle eventuali modificazioni degli strumenti urbanistici rese necessarie dalla nuova utilizzazione. La valutazione è approvata dal Ministro della difesa a seguito di parere espresso da una commissione di congruità nominata con decreto del Ministro della difesa, composta da esponenti dei Ministeri della difesa, del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici e da un esperto in possesso di comprovata professionalità nel settore, su indicazione del Ministro della difesa, presieduta da un magistrato amministrativo o da un avvocato dello Stato;

d) i contratti di trasferimento di ciascun bene sono approvati dal Ministro della difesa; l'approvazione può essere negata qualora il contenuto convenzionale, anche con riferimento ai termini ed alle modalità di pagamento del prezzo di consegna del bene, risulti inadeguato rispetto alle esigenze della difesa anche se sopraggiunte successivamente all'adozione del programma.

e) ai fini delle permute e delle alienazioni degli immobili da desmettere, secondo appositi programmi, il Ministro della difesa comunica l'elenco di tali immobili al Ministero per i beni culturali ed ambientali che si pronuncia entro e non oltre novanta giorni dalla ricezione della comunicazione in ordine nella eventuale sussistenza dell'interesse storico-artistico individuando, in caso positivo, le singole parti soggette a tutela degli immobili stessi. Per i beni riconosciuti di tale interesse si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della legge 1° giugno 1939, n. 1089. Le approvazioni e le autorizzazioni di cui alla predetta legge sono rilasciate entro e non oltre il termine di centottanta giorni dalla ricezione della richiesta;

f) le risorse derivanti dalle procedure di alienazione e gestione dei beni sono versate in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della difesa nella misura massima di lire 410 miliardi nell'anno 1997, per il conseguimento degli obiettivi di cui al presente comma e per la realizzazione di strutture ed infrastrutture militari nelle regioni in cui risulta più limitata la presenza di unità e reparti delle Forze armate, nonché per l'adeguamento delle infrastrutture civili esistenti nelle medesime regioni, finalizzato alle esigenze operative delle Forze armate. Per gli esercizi successivi la quota di riassegnazione è stabilita annualmente in sede di legge finanziaria».

Note all'art. 8:

— Si riporta il testo degli articoli 515 e seguenti del decreto ministeriale 24 agosto 1940, n. 2984 (per l'argomento v. nelle note alle premesse):

«Art. 515. — Indipendentemente dai registri degli inventari, tanto presso il Provveditorato generale dello Stato, quanto presso le intendenze di finanza (reparti: amministrativo e ragioneria), sono tenuti gli schedari descrittivi della proprietà immobiliare dello Stato.

Art. 516. — Tali schedari hanno lo scopo di rendere più agevole l'amministrazione della proprietà immobiliare dello Stato, e di conseguenza, oltre che impiantati con ogni cura, debbono essere tenuti costantemente aggiornati.

Art. 517. — Negli schedari debbono essere riportati i beni che dagli accertamenti compiuti e da quelli in corso, oppure a seguito di successive acquisizioni, sono stati o saranno riconosciuti di esclusiva pertinenza del patrimonio dello Stato. Quindi, esclusi i diritti, ragioni ed azioni considerati immobili ai sensi dell'art. 517 del codice civile e riportati nei registri di consistenza mod. 23-*B*, tutti gli altri beni debbono figurare negli schedari.

Art. 518. — Ai fini della formazione degli scedari, tali beni sono stati riuniti nei seguenti cinque gruppi, a ciascuno dei quali corrisponde un proprio modello di scheda:

1) primo gruppo (schede di color bianco): per i beni disponibili, compresi i beni provenienti da eredità devolute (mod. 23-*A*-1), per i beni in uso governativo (mod. 23-*A*-7) e per i beni interamente non disponibili (mod. 23-*A*-9);

2) secondo gruppo (schede di color verde): per i diritti d'uso su beni immobili di proprietà di comuni e di provincie (mod. 23-*A*-3);

3) terzo gruppo (schede color azzurro): per i canali, i corsi, i bacini d'acqua patrimoniali (mod. 23-*A*-4);

4) quarto gruppo (schede color rosa): per le miniere patrimoniali, le stazioni termali, esclusi i beni delle aziende patrimoniali dello Stato (mod. 23-*A*-5);

5) quinto gruppo (schede color giallo, mod. 203): per i beni assegnati in dotazione della Corona (mod. 23-*A*-6).

I beni dell'Asse ecclesiastico, qualora figurino ancora nelle speciali categorie previste dall'art. 1 decreto ministeriale 9 novembre 1931, n. 113924 e non siano stati compresi tra quelli delle corrispondenti categorie del ramo demanio, dovranno essere riportati, prendendo nota ad ogni buon fine della loro provenienza, nelle schede bianche o gialle a seconda che siano classificati: tra i disponibili per la vendita (mod. 23-*A*-1), in uso governativo (mod. 23-*A*-2) o interamente non disponibili (mod. 23-*A*-9); oppure tra quelli in dotazione della Corona (mod. 23-*A*-3).

Art. 519. — Le schede vengono distinte, per ciascun gruppo: in schede principali, in schede aggiuntive e schede in bianco.

Sono altresì previste:

schede per le piante planimetriche delle province;

schede per le planimetrie di città capoluoghi di provincia o di altri centri importanti ai fini patrimoniali;

schede per gli indici alfabetici dei comuni compresi nella circoscrizione delle singole provincie;

schede per il riepilogo di quelle partite che cessano di far parte dei beni patrimoniali dello Stato.

Gli schedari, sia presso le intendenze, che presso il provveditorato generale, debbono essere conservati nella apposita busta-custodia.

Altra busta è prevista, ed è stata approntata, per la conservazione delle schede, annullate, sostituite e stralciate.

Art. 520. — In tutte le trattazioni riguardanti la proprietà immobiliare, le intendenze dovranno richiamare il numero della scheda in cui trovasi rappresentato l'immobile al quale fa riferimento la trattazione».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, reca: «Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Note all'art. 9:

— Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (per il titolo v. nelle note alle premesse):

«4. I regolamenti entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti».

— Si riporta il testo dell'art. 18 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (per il titolo v. nelle note alle premesse):

«Art. 18. — Gl'intendenti di finanza vigilano sotto la loro responsabilità, perché non siano addetti ad uso pubblico o governativo, se non quei beni che strettamente occorrono al bisogno. All'uopo hanno facoltà di disporre tutti gli accertamenti che credano opportuni.

Quando scorgano eccesso o abuso in tali destinazioni ne riferiscono al Ministero delle finanze, proponendo che si renda produttiva per lo Stato la parte dei beni riconosciuta esuberante, o non pertinente al bisogno dell'uso pubblico o del servizio governativo».

— Si riporta il testo degli articoli 642, 643, 647 e 648 del decreto ministeriale 24 agosto 1940, n. 2984 (per l'argomento v. nelle note alle premesse):

«Art. 642. — Gl'ntendenti di finanza vigilano sotto la loro responsabilità, perché non siano addetti ad uso pubblico o governativo se non quei locali che strettamente occorrono al bisogno.

All'uopo hanno facoltà di disporre tutti gli accertamenti che credano opportuni.

Quando riscontrino eccesso od abuso in tali destinazioni ne riferiscono al Provveditorato generale dello Stato, proponendo che si renda produttiva per lo Stato la parte dei locali riconosciuta esuberante, o non pertinente al bisogno dell'uso pubblico o del servizio governativo».

«Art. 643. — La consegna dei fabbricati o terreni demaniali ad altre amministrazioni governative e la dismissione di essi al demanio quando si rendessero disponibili ed utilizzabili diversamente, deve essere in ogni caso effettuata previa autorizzazione del Provveditorato generale dello Stato che prenderà preventivamente accordi con i Dicasteri interessati».

«Art. 647. — Le amministrazioni usuarie sono tenute a comunicare al Provveditorato generale ed alle intendenze di finanza competenti le variazioni sostanziali eventualmente apportate e quelle che successivamente ritenessero di apportare alle proprietà loro concesse in uso.

Le comunicazioni anzidette debbono contenere:

a) la denominazione ed ubicazione dell'immobile demaniale e l'indicazione dei lavori (adattamento, trasformazione);

b) la denominazione della località per le nuove costruzioni e gli estremi del contratto per acquisto, permuta dell'area su cui le nuove costruzioni dovranno sorgere;

c) l'ammontare, per tutti i casi, dei lavori in base ai relativi progetti approvati, la procedura di esecuzione dei lavori (appalto, trattative o licitazione privata, economia) e gli estremi dei competenti organi tecnici;

d) il termine previsto per la ultimazione;

e) tutte quelle notizie che a maggior chiarimento si ritenessero opportune».

«Art. 648. — Indipendentemente dalle segnalazioni di cui al precedente art. 647, le variazioni (aumenti o diminuzioni) che si verificheranno nella consistenza degli immobili in uso governativo, dovranno formare sempre oggetto di appositi verbali, tenuto presente, oltre all'osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli, che deve essere compilato un solo verbale, di consegna o di dismissione, a seconda che trattisi di aumento o di diminuzione nella consistenza dell'immobile.

Resta inteso che, in tali casi, nel prospetto dimostrativo della parte prima dovrà essere riportato il valore dell'immobile prima dell'operazione e quello risultante dopo la variazione».

98G0418

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

DECRETO 5 ottobre 1998.

Soppressione del Comitato tecnico di controllo nel settore vitivinicolo.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
DELEGATO AL COORDINAMENTO
DELLE POLITICHE COMUNITARIE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;

Visto il regolamento CEE n. 2048/89 del consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1989, che fissa le norme generali relative ai controlli nel settore vitivinicolo, ed in particolare l'art. 4 del regolamento stesso;

Visto il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche europee 11 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 20 giugno 1992, con il quale è stato istituito presso il Dipartimento delle politiche comunitarie un Comitato tecnico di controllo nel settore vitivinicolo;

Considerato che le attribuzioni di tale Comitato non sono riconducibili alle funzioni di impulso, coordinamento ed indirizzo del Presidente del Consiglio dei Ministri, e che deve pertanto ritenersi più opportuno prevederne la collocazione presso la competente amministrazione di settore;

Considerato altresì che la segreteria tecnica del Comitato più volte citato è già insediata presso il Ministero delle politiche agricole, e che presso la stessa amministrazione opera l'Ispettorato centrale per la repressione delle frodi, con funzioni di controllo estese al settore vitivinicolo;

Decreta:

Il Comitato tecnico di controllo nel settore vitivinicolo di cui al decreto ministeriale 11 maggio 1992 è soppresso.

Roma, 5 ottobre 1998

Il Sottosegretario di Stato: FASSINO

98A9146

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 12 ottobre 1998.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Mirandola, in Mirandola.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli Istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effeffuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del Tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Mirandola, con sede in Mirandola;

Viste le delibere del 15 dicembre 1997 e del 14 luglio 1998, con le quali il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato le modifiche degli articoli 8, 10 e 14 dello statuto, nonché le modifiche concernenti l'abrogazione del quarto comma dell'art. 9 e l'inserimento dell'art. 21 (norma transitoria) nello statuto medesimo;

Considerato che la modifica dell'art. 14 non può essere accolta, attesa l'esigenza di evitare ogni interferenza dell'organo di amministrazione nei confronti dell'organo di controllo;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 8 e 10 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Mirandola, con sede in Mirandola, nonché l'inserimento nello stesso dell'art. 21 (norma transitoria), secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

È altresì approvata la modifica concernente l'abrogazione del quarto comma dell'art. 9 dello statuto medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 1998

p. *Il Ministro:* CAVAZZUTI

ALLEGATO

Art. 8.

Comma 1.

Il consiglio d'amministrazione è composto da 9 consiglieri così nominati:

A) n. 2 dal comune di Mirandola;

B) n. 1 dalla camera di commercio di Modena, sentito il presidente della Fondazione;

C) n. 1 dal consiglio d'amministrazione della Fondazione;

D) n. 2 da enti od associazioni particolarmente significative operanti nell'ambito territoriale ove si svolge l'attività della Fondazione nei settori di intervento previsti per quest'ultima. L'ente o l'associazione cui spetta la nomina sono designati di volta in volta dal consiglio d'amministrazione della Fondazione e la nomina è fatta dagli organi direttivi dell'ente o dell'associazione stessa, sentito il presidente della Fondazione;

E) n. 3 dall'ACRI, sentito il presidente della Fondazione.

(*Omissis*).

Comma 3.

La nomina non comporta rappresentanza nell'organo amministrativo della Fondazione degli enti od associazioni dai quali proviene la nomina stessa.

Comma 4.

Il presidente, almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato dei singoli componenti il consiglio, provvede a darne comunicazione all'ente o all'associazione cui spetta di procedere alla nomina, segnalando il settore, previamente individuato dal consiglio, nel quale il nominando deve preferibilmente avere maturato i requisiti di professionalità e competenza.

Comma 5.

Quando l'ente o l'associazione cui spetta la nomina non vi provveda entro la data di scadenza del mandato, il consigliere uscente potrà rimanere in carica per un periodo massimo di quarantacinque giorni; se entro il quarantaduesimo giorno l'organo collegiale competente alla designazione non vi avrà provveduto, il potere di nomina viene trasferito in capo al presidente dell'ente o associazione.

Comma 6.

Ove anche questi non vi provvedesse entro il quaratacinquesimo giorno successivo alla scadenza del mandato, il potere di nomina viene trasferito in capo al presidente del consiglio della Fondazione.

Comma 7.

Non possono ricoprire la carica di consigliere coloro che, in qualsiasi momento, vengano a trovarsi ...... *omissis*.

Art. 10.

(*Omissis*).

Comma 2.

Il consiglio d'amministrazione può istituire commissioni tecniche e scientifiche consultive anche a carattere permanente formate da esperti, scelti tra persone particolarmente competenti nei settori di intervento della Fondazione, definendone i compiti, la durata, le modalità di funzionamento nonché gli eventuali compensi. Di tali commissioni tecniche e scientifiche possono essere chiamati a far parte anche i componenti del consiglio d'amministrazione.

Art. 21.

Norma transitoria

La nomina dei primi tre consiglieri il cui mandato verrà a scadenza dopo l'approvazione delle modifiche apportate all'art. 8 sarà effettuata in base alle norme previste ai punti C) e D) del primo comma dell'articolo stesso.

98A9174

DECRETO 21 ottobre 1998.

Determinazione, per il periodo 1° settembre 1998-31 agosto 1999, della misura del tasso di interesse di mora da applicare ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del «Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1962, n. 1063.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 35 del «Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, che demanda ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dei lavori pubblici di accertare annualmente, con proprio decreto, la misura del tasso di interesse di mora, da applicarsi ai sensi del primo e del secondo comma dello stesso art. 35 e del terzo comma del successivo art. 36;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1995, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1997 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - n. 239 del 13 ottobre 1997), con il quale la misura del predetto interesse di mora è stata fissata al 9,50% per il periodo 1° settembre 1997-31 agosto 1998;

Considerato che occorre provvedere all'accertamento del tasso di interessi di mora da applicarsi nel periodo 1° settembre 1998-31 agosto 1999;

Visti i tassi di interesse applicati al 31 agosto 1998 dalle aziende di credito alla clientela privata sui crediti in bianco utilizzati in conto corrente;

Decreta:

La misura del tasso di mora, da applicarsi ai sensi e per gli effetti degli articoli 35, primo e secondo comma, e 36, terzo comma, del «Capitolato generale di appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, è fissata, per il periodo 1° settembre 1998-31 agosto 1999, al 7,875%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 1998

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI

Il Ministro dei lavori pubblici
COSTA

98A9239

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 21 settembre 1998.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Didro Kit».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h),* che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, già modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Procter & Gamble Pharmaceuticals S.p.a. dichiara la sospensione della commercializzazione della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Procter & Gamble Pharmaceuticals S.p.a. è sospesa, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato dall'art. 1, lettera *h),* comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

«DIDRO KIT», 14 compresse bianche + 76 compresse ble, A.I.C. n. 028148017.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 21 settembre 1998

Il dirigente: PICCININ

98A9190

DECRETO 21 settembre 1998.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Vitialgin».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h),* che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, già modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Boots Healthcare S.p.a. dichiara la sospensione della commercializzazione della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Boots Healthcare S.p.a. è sospesa, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato dall'art. 1, lettera *h),* comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

«VITIALGIN», 2 compresse, A.I.C. n. 010220046.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 21 settembre 1998

Il dirigente: PICCININ

98A9191

DECRETO 21 settembre 1998.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Ercefuryl».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO V DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h),* che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, già modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Sankyo Pharma Italia S.p.a. dichiara la sospensione della commercializzazione della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Sankyo Pharma Italia S.p.a. è sospesa, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato dall'art. 1, lettera *h),* comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

«ERCEFURYL», bb sospensione os 100 ml, A.I.C. n. 026347031.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 21 settembre 1998

Il dirigente: PICCININ

98A9192

MINISTERO DELLA SANITÀ

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 27 luglio 1998.

Modificazioni al decreto ministeriale 25 luglio 1997 recante elenco delle specialità medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. l, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministero della sanità 25 ottobre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 193 alla *Gazzetta Ufficiale* dell'8 novembre 1996, n. 262, nel quale la specialità medicinale denominata «Albumina Umana I.S.I.», con particolare riferimento alla confezione 1 flacone 20 ml 25%, A.I.C. n. 006557019 della I.S.I. Istituto sierovaccinogeno italiano S.p.a., con sede in Castelvecchio Pascoli, Lucca, risulta classificata in classe *a)* con nota 15, al prezzo di L. 21.400;

Vista la nota prot. Isi n. 33/97 del 1° agosto con la quale la società I.S.I. Istituto sierovaccinogeno italiano S.p.a. segnalava a questo Ministero che il prezzo di vendita al pubblico di L. 21.400 relativo alla specialità medicinale denominata «Albumina Umana I.S.I.», nella confezione sopra detta e riportata nel decreto ministeriale 25 ottobre 1996, risultava errato ritenendo invece corretto il prezzo di L. 40.400 e ne chiedeva la rettifica;

Rilevato che, con successivo decreto ministeriale del 25 luglio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 208 alla *Gazzetta Ufficiale* del 13 ottobre 1997, n. 239, alla predetta specialità medicinale è stato attribuito il prezzo di L. 22.600;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 24 marzo 1998, con la quale a seguito della verifica del prezzo della specialità medicinale denominata «Albumina Umana I.S.I.», è stato espresso parere favorevole alla classe *a)* con nota 15, al prezzo allineato alla specialità medicinale analoga «Albumina Umana Baxter», della società Baxter S.p.a., con sede in Roma, nella confezione 20% 1 flacone 50 ml, al prezzo di L. 36.400, con correzione del prezzo medio europeo pubblicato;

Vista la nota ministeriale prot. F. 800/UFF.XI/1771 del 30 aprile 1998, con cui si chiede alla società I.S.I. Istituto sierovaccinogeno italiano S.p.a., se, in merito

alla rettifica del prezzo medio europeo della suddetta specialità medicinale, intende accettare il prezzo deliberato dalla CUF nella seduta del 24 marzo 1998;

Vista la nota prot. I.S.I. n. 47/98 del 21 maggio 1998 della società I.S.I. Istituto sierovaccinogeno italiano S.p.a. con cui la medesima ha dichiarato al proprio assenso al deliberato citato;

Ritenuto di dover rettificare l'errore predetto;

Dispone:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 25 luglio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 208 alla *Gazzetta Ufficiale* del 13 ottobre 1997, n. 239, viene rettificato e modificato parzialmente, alla pag. 9, attribuendo alla specialità medicinale denominata «Albumina Umana I.S.I.», nella confezione 1 flacone 20 ml 25%, A.I.C. n. 006557019, classe *a)*, nota 15, della società I.S.I. Istituto sierovaccinogeno italiano S.p.a., con sede in Castelvecchio Pascoli, Lucca, il prezzo di vendita al pubblico di L. 36.400, IVA compresa. Nulla è mutato per quanto concerne la nota e la classificazione della predetta specialità medicinale.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 1998

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 1998
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 60

98A9193

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 7 ottobre 1998.

Modifica del contenuto di nicotina e condensato di una marca di sigarette di provenienza CEE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importanza e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990 e 16 luglio 1991, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622/CEE;

Visto il decreto ministeriale del 15 ottobre 1991 concernente il rinnovo dell'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio di tutti i prodotti del tabacco commercializzati sul mercato italiano, previa verifica dell'adeguamento alle prescrizioni stabilite dai citati decreti;

Visto il decreto ministeriale del 26 febbraio 1998 concernente i contenuti dichiarati di nicotina e condensato delle marche di sigarette commercializzate al 1° gennaio 1998;

Vista l'istanza con la quale la ditta Rothmans Service B.V. ha chiesto di modificare i contenuti dichiarati di nicotina e condensato indicati nel predetto decreto del 26 febbraio 1998 per le sigarette di provenienza estera «Dunhill Lights»;

Decreta:

Art. 1.

I contenuti di nicotina e condensato per la marca di sigarette appresso indicata sono così modificati:

Marca	mg/sigaretta nicotina/condensato da	mg/sigaretta nicotina/condensato a
Dunhill Lights	0,7 8	0,6 6

Art. 2.

Ad esaurimento delle scorte, le unità di condizionamento delle suindicate sigarette «Dunhill Lights», in carico agli organismi dell'amministrazione, saranno sostituite dai prodotti come sopra modificati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 1998

Il direttore generale: CUTRUPI

98A9206

DECRETO 13 ottobre 1998.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Bari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA PUGLIA

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e di decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto 10 ottobre 1997, prot. n. 1/7998/UDG, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Vista la nota del giorno 24 settembre 1998, prot. n. 46572, con la quale l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Bari ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio medesimo nei giorni 25, 26 e 28 settembre 1998 a causa di esigenze operative connesse all'attivazione degli uffici delle entrate;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Bari è accertato nei giorni 25, 26 e 28 settembre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 13 ottobre 1998

p. *Il direttore regionale:* BALDUCCI

98A9240

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 5 ottobre 1998.

Istituzione del Comitato tecnico di controllo nel settore vitivinicolo.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto il regolamento CEE n. 2048/89 del consiglio del 19 giugno 1989, che fissa le norme generali relative ai controlli nel settore vitivinicolo, ed in particolare l'art. 4 del regolamento stesso;

Considerato che lo svolgimento dei compiti previsti dall'art. 4, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 2048/89, comportano la costituzione di un comitato tecnico con funzioni di organismo di contatto che assicuri lo svolgimento coordinato e costituisca interfaccia della commissione europea;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria per il 1990);

Visto il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 11 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 144 del 20 giugno 1992, recante istituzione del comitato tecnico di controllo nel settore vitivinicolo, presso il Dipartimento delle politiche comunitarie;

Visto il contestuale decreto del Sottosegretario di Stato delegato per le politiche comunitarie recante soppressione del suddetto Comitato;

Considerato che occorre provvedere alla istituzione del medesimo Comitato presso il Ministero per le politiche agricole;

Decreta:

È istituita presso il Ministero per le politiche agricole un Comitato tecnico con funzioni di organismo di contratto delle amministrazioni dello Stato aventi compiti di controllo nel settore vitivinicolo.

Il Comitato è composto da:

a) due rappresentanti del Ministero per le politiche agricole;

b) un rappresentante del Ministero dell'interno;

c) un rappresentante del Ministero delle finanze;

d) un rappresentante del Ministero della sanità;

e) un rappresentante del Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato);

f) un rappresentante del Comando generale della Guardia di finanza;

g) un rappresentante del Comando dei carabinieri tutela norme comunitarie e agro-alimentari;

h) un rappresentante della conferenza Stato-regioni.

Il Comitato è coordinato dal Capo di Gabinetto del Ministero delle politiche agricole o da un suo delegato.

Il Comitato per lo svolgimento dei propri compiti e delle attribuzioni di cui all'art. 4, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 2048/89, si avvale di una segreteria tecnico-operativa che opera presos il Gabinetto del Ministero delle politiche agricole.

Roma, 5 ottobre 1998

Il Ministro: PINTO

98A9147

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 7 ottobre 1998.

Modalità di applicazione della etichettatura energetica a lavatrici, asciugabiancheria e lavasciuga ad uso domestico.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 23 della legge 29 maggio 1982, n. 308, che fa obbligo ai costruttori di apparecchi di riscaldamento o domestici e, qualora si tratti di apparecchi prodotti all'estero, agli importatori o ai rivenditori, ciascuno per la parte loro spettante, di munire gli apparecchi stessi di etichetta inerente all'informazione sul consumo di energia secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in conformità alle direttive comunitarie;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, legge comunitaria 1995-1997, ed in particolare l'art. 6 e l'allegato *D*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1998, n. 107, concernente: «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/75/CEE concernente le informazioni sul consumo di energia degli apparecchi domestici»;

Viste le direttive 96/89/CE della commissione del 17 dicembre 1996, che modifica la direttiva 95/12/CE della commissione del 23 maggio 1995, 95/13/CE della commissione del 23 maggio 1995, 96/60/CE della commissione del 19 settembre 1996, le quali stabiliscono modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia rispettivamente delle lavatrici, delle asciugabiancheria e delle lavasciuga biancheria ad uso domestico;

Ritenuto di dover procedere al recepimento delle disposizioni comunitarie sopra citate;

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 1998, recante «Modalità di applicazione della etichettatura energetica a frigoriferi domestici, congelatori e relative combinazioni»;

Considerata l'opportunità di uniformare le procedure di informazione relative ai diversi elettrodomestici;

Decreta:

Titolo I

APPARECCHI PER LAVAGGIO E ASCIUGATURA BIANCHERIA

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica alle lavatrici, alle asciugabiancheria ed alle lavasciuga biancheria ad uso domestico alimentate dalla rete elettrica.

2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:

gli apparecchi che possono essere alimentati anche da altre fonti di energia;

le lavatrici senza centrifuga;

le lavatrici con compartimenti separati per il lavaggio e la centrifugazione, per esempio a vasche gemelle.

3. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto le informazioni riportate in targa ai fini della sicurezza degli apparecchi di cui al comma 1.

Art. 2.

Norme tecniche di riferimento

1. I dati da fornire in applicazione del presente decreto sono misurati in base a norme armonizzate i cui numeri di riferimento siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, e per le quali gli Stati membri abbiano pubblicato i numeri di riferimento delle norme nazionali di recepimento.

2. I dati relativi al rumore sono misurati in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 134 del 27 gennaio 1992, che recepisce la direttiva 86/594/CEE, e dai successivi decreti di applicazione.

Art. 3.

Definizioni

1. I termini «distributore», «fornitore», «scheda», «altre risorse essenziali» e «informazioni complementari» sono usati nel presente decreto nel significato stabilito al comma 1, art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1998, n. 107.

Art. 4.

Documentazione tecnica

1. La documentazione tecnica che il fornitore deve approntare deve indicare, al fine di consentire la valutazione dell'esattezza dei dati che figurano sull'etichetta e sulla scheda:

a) il nome e l'indirizzo del fornitore;

b) una descrizione generale dell'apparecchio che consenta di identificarlo univocamente;

c) informazioni, eventualmente in forma di disegni, riguardanti le principali caratteristiche progettuali del modello, in particolare quelle che incidono maggiormente sul consumo di energia;

d) i risultati delle prove di misura significative effettuate in base alle norme indicate nell'art. 2;

e) le eventuali istruzioni per l'uso.

Art. 5.

Etichetta, scheda informativa e comunicazioni stampate

1. L'etichetta da apporre sugli apparecchi ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1998, n. 107 deve essere redatta in lingua italiana e conforme al modello di cui all'allegato *I-a, I-b* o *I-c*, a seconda che si tratti di lavatrice, asciugabiancheria o lavasciuga biancheria. L'etichetta deve essere apposta in modo da essere chiaramente visibile sull'esterno della parte anteriore o superiore dell'apparecchio domestico esposto al pubblico.

2. Tutti i fornitori che immettono sul mercato gli apparecchi domestici di cui all'art. 1 sono tenuti a fornire altresì le etichette conformi al presente decreto, nonché una scheda informativa relativa al prodotto, redatta in lingua italiana, rispondente alle indicazioni dell'allegato *II-a, II-b* o *II-c*, a seconda che si tratti di lavatrice, asciugabiancheria o lavasciuga biancheria. Tale scheda informativa deve essere inserita in tutti gli opuscoli ed i cataloghi relativi agli apparecchi o, qualora gli stessi non siano resi disponibili dal fornitore, deve essere acclusa al materiale informativo corredato agli apparecchi. I fornitori sono responsabili dell'esattezza delle informazioni contenute nelle etichette e nelle schede da essi fornite.

3. Il distributore è tenuto a rendere facilmente consultabili al pubblico, nonché disponibili a richiesta, le schede informative di cui al comma 2 e, qualora l'apparecchio sia esposto al pubblico, ad apporre l'etichetta come previsto al comma 1.

4. Quando l'offerta di vendita o di locazione avviene in forma tale da non consentire di prendere visione dell'apparecchio, è obbligo del proponente rendere contestualmente note al potenziale acquirente tutte le informazioni di cui all'allegato *III-a, III-b* o *III-c*, a seconda che si tratti di lavatrice, asciugabiancheria o lavasciuga biancheria.

5. La classe di efficienza energetica, di efficacia di lavaggio e di asciugatura di ogni apparecchio, indicate sull'etichetta o sulla scheda, devono essere conformi all'allegato *IV-a, IVb* o *IV-c*, a seconda che si tratti di lavatrice, asciugabiancheria o lavasciuga biancheria.

6. Ai sensi dell'art. 23 della legge 29 maggio 1982, n. 308, decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è vietata la vendita al pubblico degli apparecchi di cui all'art. 1 per i quali non sia stata approntata e non sia disponibile l'etichetta, la scheda informativa e la documentazione tecnica conforme al presente decreto. Il presente comma non si applica agli apparecchi usati ed agli apparecchi nuovi la cui produzione sia cessata prima del 1° aprile 1996, se lavatrici o asciugabiancheria, o prima del 1° agosto 1997 se lavasciuga biancheria. La data di cessazione della produzione deve risultare da specifica dichiarazione del fornitore, disponibile presso il distributore.

Art. 6.

Vigilanza e controllo

1. Per l'espletamento dei compiti di vigilanza e controllo sull'applicazione del presente decreto, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si avvale dei propri uffici provinciali e, previa intesa, di altre amministrazioni dello Stato nonché delle autorità pubbliche locali competenti per materia; per le attività di verifica tecnica sulla veridicità del contenuto delle etichette può avvalersi, oltre che dei propri laboratori, anche dell'ENEA, Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, o di altri organismi individuati con specifico decreto.

2. Gli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono gli organi competenti a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Titolo II

APPARECCHI PER LA REFRIGERAZIONE DI ALIMENTI

Art. 7.

Scheda informativa

1. I commi 2 e 3 dell'art. 4 del decreto ministeriale 2 aprile 1998, recante modalità di applicazione della etichettatura energetica a frigoriferi domestici, congelatori e relative combinazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«*2.* Tutti i fornitori che immettono sul mercato gli apparecchi domestici di cui all'art. 1, sono tenuti a fornire altresì le etichette conformi al presente decreto, nonché una scheda informativa relativa al prodotto, redatta in lingua italiana, rispondente alle indicazioni dell'allegato II. Tale scheda informativa deve essere inserita in tutti gli opuscoli ed i cataloghi relativi agli apparecchi o, qualora gli stessi non siano resi disponibili dal fornitore, deve essere acclusa al materiale informativo corredato agli apparecchi. I fornitori sono responsabili dell'esattezza delle informazioni contenute nelle etichette e nelle schede da essi fornite.

3. Il distributore è tenuto a rendere facilmente consultabili al pubblico, nonché disponibili a richiesta, le schede informative di cui al comma 2 e, qualora un apparecchio sia esposto, ad apporre l'etichetta come previsto al comma 1.».

Art. 8.

Divieto di vendita

1. Il comma 6 dell'art. 4 del decreto ministeriale 2 aprile 1998, recante modalità di applicazione della etichettatura energetica a frigoriferi domestici, congelatori e relative combinazioni, è sostituito dal seguente:

«*6.* Ai sensi dell'art. 23 della legge 29 maggio 1982, n. 308, decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è vietata la vendita al pubblico degli apparecchi di cui all'art. 1 per i quali non sia stata approntata e non sia disponibile l'etichetta, la scheda informativa e la documentazione tecnica conforme al presente decreto. Il presente comma non si applica agli apparecchi usati ed agli apparecchi nuovi la cui produzione è cessata alla data del 31 dicembre 1994. La data di cessazione della produzione deve risultare da specifica dichiarazione del fornitore, disponibile presso il distributore».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 1998
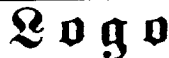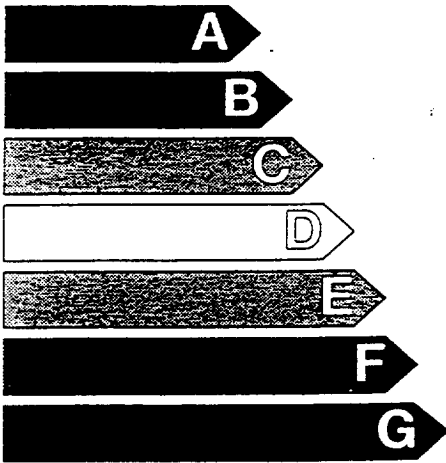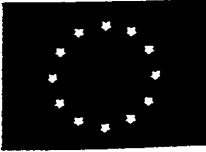
Il Ministro: BERSANI

ALLEGATO *I-a*

ETICHETTA LAVATRICI

Modello dell'etichetta

1. L'etichetta deve essere conforme alla versione linguistica adeguata, secondo il seguente modello:

Energia Lavatrici

Costruttore — Logo — I

Modello — ABC 123 — II

Bassi consumi

A B C D E F G — **B** — III

Alti consumi

IV

Consumo di energia kWh/ciclo — **X.YZ** — V

(in base ai risultati di prove standard per il ciclo cotone a 60 °C)

Il consumo effettivo dipende dal modo in cui l'apparecchio viene usato

Efficacia di lavaggio — A B **C** D E F G — VI

A: alta G: bassa

Efficacia di centrifugazione — A B C **D** E F G — VII

A: alta G: bassa

Velocità di centrifugazione (gpm) — 1100 — VIII

Capacità (cotone) in kg — y.z — IX

Consumo di acqua in *l* — yx — X

Rumorosità [dB(A) re 1 pW] — Lavaggio XY / Centrifugazione xyz — XI

Gli opuscoli illustrativi contengono una scheda particolareggiata

Norma EN 60456

Direttiva 95/12/CE relativa all'etichettatura delle lavatrici

ALLEGATO *I-a*

Note relative all'etichetta delle lavatrici

2. Nelle note seguenti sono definite le informazioni da fornire:

Nota

I. Nome o marchio del fornitore.
II. Identificazione del modello di fornitore.
III. La categoria di efficienza energetica di un apparecchio deve essere determinata conformemente all'allegato IV-a. Essa deve essere sistemata in corrispondenza della relativa freccia.
IV. Fatte salve tutte le disposizioni relative al sistema di etichettatura ecologica della Comunità, per gli apparecchi che abbiano ricevuto un' "etichetta ecologica della Comunità" ai sensi del regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio[1], è possibile aggiungere qui una riproduzione del contrassegno ecologico. La "Guida per il disegno dell'etichetta delle lavatrici", citata più avanti, specifica come il contrassegno ecologico può essere inserito nell'etichetta.
V. Consumo di energia per ciclo di lavaggio con ciclo normale cotone a 60 °C, conformemente alle procedure di prova delle norme armonizzate di cui all'articolo 2, comma 1.
VI. Classe di efficienza del lavaggio sulla base dei valori di cui all'allegato IV-a.
VII. Classe di efficienza dell'asciugatura sulla base dei valori di cui all'allegato IV-a.
VIII. Velocità massima di centrifugazione raggiunta durante il ciclo normale per il cotone a 60 °C, conformemente alle procedura di prova delle norme armonizzate di cui all'articolo 2, comma 1.
IX. Capacità dell'apparecchio per il ciclo normale per cotone a 60 °C, conformemente alle norme armonizzate di cui all'articolo 2, comma 1.
X. Consumo d'acqua per ciclo di lavaggio cotone a 60 °C, conformemente alle norme armonizzate di cui all'articolo 2, comma 1.
XI. La rumorosità durante i cicli di lavaggio e di centrifugazione normali a 60 °C, conformemente alla direttiva 86/594/CEE del Consiglio[2].

---

(1) GU n. L 99 dell'11.4 1992, pag 1.
(2) GU n. L 344 del 6.12.1986, pag 24. La relativa norma in materia di misurazione del rumore è EN 60704-2-4 e EN 60704-3.

ALLEGATO *I-a*

ETICHETTA LAVATRICI

ALLEGATO *I-a*

Colori usati:

CMGN: cian, magenta, giallo, nero.
Esempio: 07X0: 0% cian, 70% magenta, 100% giallo, 0% nero.

Frecce:

- A: X0X0
- B: 70X0
- C: 30X0
- D: 00X0
- E: 03X0
- F: 07X0
- G: 0XX0

Contorno colore: X070

Tutto il resto è in nero su sfondo bianco.

Informazioni complete in quanto alla stampa sono contenute in una guida (destinata solo all'informazione) per il disegno dell'etichettatura delle lavatrici presso:
Segreteria del comitato regolatore per l'etichettatura di energia ed informazioni uniformi relative agli elettrodomestici
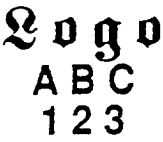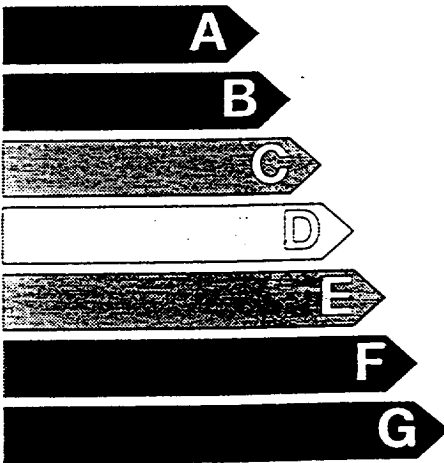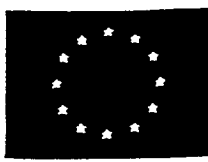
Direzione generale dell'energia XVII
Commissione delle Comunità europee
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles/Brussel

ALLEGATO *I-b*

ETICHETTA ASCIUGABIANCHERIA

Modello dell'etichetta

1. L'etichetta deve essere conforme alla versione linguistica adeguata, secondo il seguente modello:

Energia Asciugatrici

Logo — I

Costruttore ABC — II

Modello 123

Bassi consumi

A

B

C

D

E

F

G

Alti consumi

B — III

€ — IV

Consumi di energia kWh/ciclo X.YZ — V

(in base ai risultati di prove standard per cicli «Asciugatura cotone»)

Il consumo effettivo dipende dal modo in cui l'apparecchio viene usato

Capacità (cotone) kg X.Y — VI

Evacuazione — VI

Condensazione —

Rumore [dB(A) re 1 pW] xyz — Vi

Gli opuscoli illustrativi contengono una scheda particolareggiata

Norma EN 61121
Direttiva 95/13/CE sull'etichettatura delle asciugatrici

ALLEGATO *I-b*

Note relative all'etichetta delle asciugabiancheria

2. Nelle note seguenti sono definite le informazioni da fornire:

Nota

I. Nome o marchio del fornitore.
II. Identificazione del modello di fornitore.
III. La categoria di efficienza energetica di un apparecchio deve essere determinata conformemente all'allegato IV-b. Essa deve essere collocata in corrispondenza della relativa freccia.
IV. Fatte salve tutte le disposizioni relative al sistema di etichettatura ecologica della Comunità, per gli apparecchi che abbiano ricevuto un' "etichetta ecologica della Comunità" ai sensi del regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio[1], è possibile aggiungere una riproduzione del contrassegno ecologico. La "Guida per il disegno dell'etichettatura delle asciugabiancheria", citata più avanti, specifica come il contrassegno ecologico può essere inserito nell'etichetta.
V. Consumo di energia per ciclo di "asciugatura cotone" conformemente alle procedure di prova delle norme armonizzate di cui all'articolo 2, comma 1.
VI. Capacità in chilogrammi, di cotone, conformemente alle procedure di prova delle norme armonizzate di cui all'articolo 2, comma 1.
VII. Il tipo di apparecchio, a evacuazione o a condensazione, conformemente alle procedure in materia di prova delle norme armonizzate di cui all'articolo 2, comma 1. La freccia sarà collocata in corrispondenza del tipo in questione.
VIII. Se del caso, il rumore misurato conformemente alla direttiva 86/594/CEE del Consiglio[2]
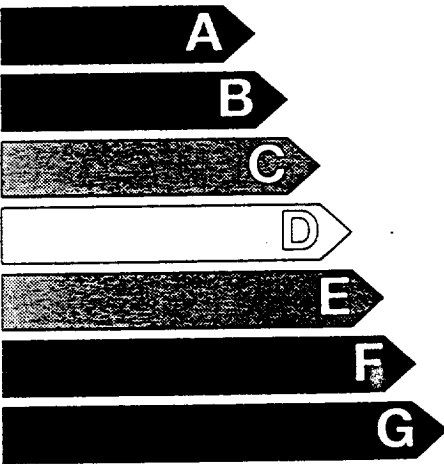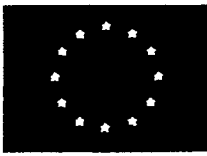
[1] GU n. L 99 dell'11.4 1992, pag 1.
[2] GU n. L 344 del 6.12.1986, pag 24. La relativa norma in materia di misurazione del rumore è EN 60704-2-4 e EN 60704-3.

ALLEGATO *I-b*

ETICHETTA ASCIUGABIANCHERIA

Stampa

3. I seguenti criteri definiscono alcuni aspetti dell'etichetta:

ALLEGATO *I-b*

Colori usati:

CMGN: cian, magenta, giallo, nero.
Esempio: 07X0: 0% cian, 70% magenta, 100% giallo, 0% nero.

Frecce:

- A: X0X0
- B: 70X0
- C: 30X0
- D: 00X0
- E: 03X0
- F: 07X0
- G: 0XX0

Contorno colore: X070

Tutto il resto è in nero su sfondo bianco.

Riguardo alla stampa, si possono ottenere informazioni complete richiedendo la guida, esclusivamente informativa, sul disegno dell'etichetta da apporre sulle asciugabiancheria, al seguente indirizzo:

Segreteria del comitato regolatore per l'etichettatura di energia ed informazioni uniformi relative agli elettrodomestici
Direzione generale dell'energia XVII
Commissione delle Comunità europee
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles/Brussel

ALLEGATO *I-c*

ETICHETTA LAVASCIUGA

Energia Lavasciuga

Costruttore — Logo — I

Modello — ABC 123 — II

Bassi consumi

A
B
C
D
E
F
G

Alti consumi

B — III

€ — IV

Consumo di energia kWh *(per lavare ed asciugare un carico di lavaggio completo a 60 °C)*		X.YZ	V
Lavaggio (solo) kWh		X.YZ	VI
Il consumo effettivo dipende dal modo in cui l'apparecchio viene usato			
Efficacia del lavaggio A: alta G: bassa		A B C D E F G	VII
Velocità di centrifugazione (gpm)		1 100	VIII
Capacità	Lavaggio	y.z	IX
(cotone) kg	Asciugatura	y.z	X
Consumo di acqua (totale) ℓ		yx	XI
Rumorosità [dB(A) re 1 pW]	Lavaggio	xyz	XII
	Centrifugazione	xyz	
	Asciugatura	xyz	

Gli opuscoli illustrativi contengono una scheda particolareggiata

Norma EN 50229
Direttiva 96/60/CE sull'etichettatura delle lavasciuga

ALLEGATO *I-c*

Note relative all'etichetta delle lavasciuga

2. Nelle note seguenti sono definite le informazioni da fornire:

Nota

I. Nome o marchio del fornitore.
II. Identificazione del modello di fornitore.
III. La categoria di efficienza energetica di un apparecchio deve essere determinata conformemente all'allegato IV-c. Essa deve essere sistemata in corrispondenza della relativa freccia.
IV. Fatte salve tutte le disposizioni relative al sistema di attribuzione del marchio UE di qualità ecologica, per gli apparecchi che abbiano ricevuto un "marchio UE di qualità ecologica" ai sensi del regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio[1], è possibile aggiungere qui una riproduzione del marchio ecologico. La "Guida per il disegno dell'etichetta delle lavasciuga", citata più avanti, specifica come il contrassegno ecologico può essere inserito nell'etichetta.
V. Consumo di energia in kWh per un ciclo completo di operazione (di lavaggio, centrifugazione e asciugatura) con ciclo normale cotone a 60° C e ciclo di asciugatura "cotone asciutto", conformemente alle procedure di prova delle norme armonizzate di cui all'articolo 2, comma 1.
VI. Consumo di energia in kWh per ciclo di lavaggio (lavaggio e centrifugazione) utilizzando solo il ciclo normale cotone a 60° C, conformemente alle procedure di prova delle norme armonizzate di cui all'articolo 2, comma 1.
VII. Classe di efficienza del lavaggio sulla base dei valori di cui all'allegato IV-c
VIII. Velocità massima di centrifugazione raggiunta durante il ciclo normale cotone a 60 °C, conformemente alle procedure di prova delle norme armonizzate di cui all'articolo 2, comma 1.
IX. Capacità dell'apparecchio per il ciclo normale cotone a 60 °C (senza asciugatura), espressa in kg, conformemente alle norme armonizzate di cui all'articolo 2, comma 1.
X. Capacità dell'apparecchio per il ciclo "cotone asciutto" (con asciugatura), espressa in kg, conformemente alle norme armonizzate di cui all'articolo 2, comma 1.
XI. Consumo d'acqua in litri per un ciclo completo di operazione (di lavaggio, centrifugazione e asciugatura) con ciclo normale cotone a 60° C e ciclo di asciugatura "cotone asciutto", conformemente alle procedure di prova delle norme armonizzate di cui all'articolo 2, comma 1.
XII. Rumorosità durante i cicli di lavaggio, centrifugazione e asciugatura normali a 60 °C, conformemente alla direttiva 86/594/CEE del Consiglio[2].

---

[1] GU n. L 99 dell'11.4 1992, pag 1.
[2] GU n. L 344 del 6.12.1986, pag 24. La relativa norma in materia di misurazione del rumore è EN 60704-2-4 e EN 60704-3.

ALLEGATO *I-c*

ETICHETTA LAVASCIUGA

ALLEGATO *I-c*

Colori usati:

CMGN: cian, magenta, giallo, nero.
Esempio: 07X0: 0% cian, 70% magenta, 100% giallo, 0% nero.

Frecce:

- A: X0X0
- B: 70X0,
- C: 30X0,
- D: 00X0,
- E: 03X0,
- F: 07X0,
- G: 0XX0.

Contorno colore: X070

Tutto il resto è in nero su sfondo bianco.

Informazioni complete relativamente alla stampa sono contenute in un "Guida per il disegno dell'etichettatura delle lavasciuga" che può essere richiesta presso:

Segreteria del comitato regolatore per l'etichettatura di energia ed informazioni uniformi relative agli elettrodomestici
Direzione generale dell'energia XVII
Commissione delle Comunità europee
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles

ALLEGATO *II-a*

SCHEDA LAVATRICI

La scheda deve contenere le seguenti informazioni che possono essere inserite in una tabella comprendente diversi apparecchi forniti dallo stesso fornitore, nel qual caso devono essere elencate nell'ordine elencato o riportate accanto alla descrizione dell'apparecchio:

1. Marchio del fornitore.
2. Identificazione del modello del fornitore.
3. La classe di efficienza energetica del modello, di cui all'allegato IV-a, definita come "classe di efficienza energetica ... su una scala da A (efficienza massima) a G (efficienza minima)". Se viene usata una tabella, questa informazione può essere espressa in altro modo affinché sia chiaro che la scala va da A (efficienza massima) a G (efficienza minima).
4. Se le informazioni sono fornite sotto forma di tabella, per gli apparecchi che abbiano ricevuto un "marchio comunitario di qualità ecologica" ai sensi del regolamento (CEE) n. 880/92 è possibile aggiungere questa informazione sulla tabella aggiungendo la menzione "marchio comunitario di qualità ecologica", seguita dal contrassegno ecologico. Questa possibilità tuttavia non pregiudica l'applicazione di tutte le disposizioni relative al sistema di assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica.
5. Consumo di energia in kWh per ciclo normale cotone a 60 °C conformemente alle procedure in materia di prove di cui all'articolo 2, comma 1 descritto come "consumo di energia XYZ kWh per ciclo, sulla base dei risultati di prove standard per il ciclo cotone a 60 °C. Il consumo effettivo dipende dal modo in cui l'apparecchio viene usato".
6. Classe di efficienza del lavaggio in base ai valori di cui all'allegato IV-a. Definita come "Classe di efficacia del lavaggio ... su una scala da A (più pulito) a G (più sporco)". Questa informazione può essere espressa in altro modo a condizione che sia chiaro che la scala va da A (più pulito) a G (più sporco).
7. Classe di efficacia di centrifugazione (allegato IV-a) espressa come "Grado di asciugatura ... su una scala da A (alta) a G (bassa)". Questa indicazione deve essere seguita dalla nota seguente:
   "Se utilizzate un'asciugatrice elettrica a tamburo tenere presente che:
   - una lavatrice in classe A di efficacia di asciugatura dimezza il costo dell'energia elettrica dell'asciugatrice, rispetto ad una lavatrice in classe G;
   - l'asciugatrice elettrica consuma generalmente molta più energia elettrica di una lavatrice".

   Questa nota può essere inserita sotto forma di una nota a piè di pagina.

   Se viene usata una tabella, questa informazione può essere espressa in altro modo a condizione che sia chiaro che la scala va da A (alta) a G (bassa) e che la nota sui costi di funzionamento sia inclusa nella tabella o in una nota a piè di pagina.
8. Efficienza dell'evacuazione dell'acqua conformemente alle procedure di prova delle norme armonizzate di cui all'articolo 2, comma 1 in caso di ciclo normale cotone a 60 °C. Definita come "Acqua rimanente dopo la centrifuga ...% (in relazione al peso della biancheria asciutta)".
9. Velocità massima di centrifugazione del ciclo normale cotone a 60 °C, conformemente alle procedure di prova delle norme armonizzate di cui all'articolo 2, comma 1.

10. Capacità dell'apparecchio in caso di ciclo normale cotone a 60 ° C, conformemente alle procedure di prova delle norme armonizzate di cui all'articolo 2, comma 1.
11. Consumo di acqua in caso di ciclo normale cotone a 60 ° C, conformemente alle procedure di prova delle norme armonizzate di cui all'articolo 2, comma 1.
12. Durata del programma in caso di ciclo normale cotone a 60 °C conformemente alle norme di misurazione di cui all'articolo 2, comma 1.
13. I fornitori possono includere altre informazioni, come indicate nei punti 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ma riguardo ad altri cicli di lavaggio.
14. Il consumo medio annuo di energia e d'acqua sulla base di 200 cicli di lavaggio normali cotone a 60° C. Definito come "consumo annuo stimato (200 lavaggi con ciclo cotone a 60 ° C) di una famiglia di quattro persone".
15. La rumorosità durante il lavaggio e la centrifugazione in caso di ciclo normale cotone a 60 °C, conformemente alla direttiva 86/594/CEE.

Le informazioni dell'etichetta possono essere fornite mediante una riproduzione a colori o in bianco e nero dell'etichetta. In tal caso devono essere inserite anche le informazioni riportate soltanto nella scheda.

ALLEGATO *II-b*

SCHEDA ASCIUGABIANCHERIA

La scheda deve contenere le seguenti informazioni che possono essere inserite in una tabella comprendente diversi apparecchi provenienti dallo stesso fornitore. In questo caso devono essere indicate nell'ordine elencato o riportate accanto alla descrizione dell'apparecchio:

1. Marchio del fornitore.
2. Identificazione del modello del fornitore.
3. La classe di efficienza energetica del modello, di cui all'allegato IV-b, definita come "classe di efficienza energetica ... su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi)". Se viene usata una tabella, questa informazione può essere espressa in altro modo affinché sia chiaro che la scala va da A (bassi consumi) a G (alti consumi).
4. Se le informazioni sono fornite sotto forma di tabella, per gli apparecchi che abbiano ricevuto un "marchio comunitario di qualità ecologica" ai sensi del regolamento (CEE) n. 880/92 è possibile aggiungere questa informazione sulla tabella aggiungendo la menzione "marchio comunitario di qualità ecologica", seguita dal contrassegno ecologico. Questa possibilità tuttavia non pregiudica l'applicazione di tutte le disposizioni relative al sistema di assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica.
5. Consumo di energia (allegato I-b, nota V)
6. Capacità in kg di cotone (allegato I-b, nota VI).
7. Consumo d'acqua conformemente alle procedure di prova delle norme armonizzate di cui all'articolo 2, comma 1, per il ciclo di programma "asciugatura cotone", se del caso.
8. Tempo di asciugatura conformemente alle procedure di prova delle norme armonizzate di cui all'articolo 2, comma 1, per il ciclo "asciugatura cotone".
9. Le stesse informazioni di cui alle note 5, 6, 7 e 8, ma per quanto riguarda i programmi "asciugatura del cotone da stirare" e "tessuti che non richiedono cure particolari". Queste osservazioni possono essere omesse se non esistono questi cicli nell'apparecchio preso in considerazione.
10. I fornitori possono includere le informazioni, come indicate nei punti 5, 6, 7, 8 per altri cicli di asciugatura.
11. Il consumo medio annuo di energia (e di acqua) sulla base dell'energia necessaria ad asciugare 150 kg col programma "asciugatura cotone", più 280 kg col programma "asciugatura cotone da stirare" e 150 kg con il programma per tessuti che non richiedono cure particolari. Questo consumo viene definito "consumo stimato annuo di una famiglia di quattro persone che generalmente utilizza l'asciugatrice per asciugare".
12. Il tipo di apparecchio, ad evacuazione o a condensazione, conformemente alle procedure in materia di prova delle norme armonizzate di cui all'articolo 2, comma 1 (allegato I-b, nota VII).
13. Se del caso, il rumore che deve essere misurato conformemente alla direttiva 86/594/CEE.

Le informazioni dell'etichetta possono essere fornite mediante una riproduzione a colori o in bianco e nero dell'etichetta. In tal caso devono essere inserite anche le informazioni riportate soltanto nella scheda.

ALLEGATO *II-c*

SCHEDA LAVASCIUGA

La scheda deve contenere le seguenti informazioni che possono essere inserite in una tabella comprendente diversi apparecchi forniti dallo stesso fornitore. Le informazioni devono essere fornite nell'ordine indicato sotto a meno che siano contenute in una descrizione più completa dell'apparecchio:

1. Marchio del fornitore.
2. Identificazione del modello del fornitore.
3. La classe di efficienza energetica del modello, di cui all'allegato IV-c, definita come "classe di efficienza energetica ... su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi)". Se viene usata una tabella, questa informazione può essere espressa in altro modo purché sia chiaro che la scala va da A (bassi consumi) a G (alti consumi).
4. Se le informazioni sono fornite sotto forma di tabella, per gli apparecchi che abbiano ricevuto un "marchio UE di qualità ecologica" ai sensi del regolamento (CEE) n. 880/92 è possibile aggiungere questa informazione sulla tabella aggiungendo la menzione "marchio UE di qualità ecologica", seguita dal contrassegno ecologico. Questa possibilità tuttavia non pregiudica l'applicazione di tutte le disposizioni relative al sistema di assegnazione del marchio UE di qualità ecologica.
5. "Consumo di energia per lavaggio e asciugatura" espresso in kWh per un ciclo completo di operazione, come specificato alla nota V dell'allegato I-c.
6. "Consumo di energia per il solo lavaggio e centrifugazione" espresso in kWh per ciclo, come specificato alla nota VI dell'allegato I-c.
7. Classe di efficienza del lavaggio in base ai valori di cui all'allegato IV-c, definita come "Classe di efficacia del lavaggio ... su una scala da A (alta) a G (bassa)." Questa informazione può essere espressa in altro modo purché sia chiaro che la scala va da A (alta) a G (bassa).
8. Efficienza di estrazione dell'acqua, conformemente alle procedure di prova delle norme armonizzate di cui all'articolo 2, comma 1 in caso di ciclo normale cotone 60° C, definita come "Acqua rimanente dopo la centrifugazione ...% (in relazione al peso della biancheria asciutta)."
9. Velocità massima di centrifugazione, come specificato alla nota VIII dell'allegato I-c.
10. Capacità di lavaggio dell'apparecchio in caso di ciclo normale cotone a 60° C, come specificato alla nota IX dell'allegato I-c.
11. Capacità di asciugatura dell'apparecchio per il ciclo normale "cotone asciutto", come specificato alla nota X dell'allegato I-c.
12. Consumo di acqua per lavaggio, centrifugazione, e asciugatura, espresso in litri per un ciclo completo di operazione, come specificato alla nota XI dell'allegato I-c.
13. "Consumo di acqua per i soli lavaggio e centrifugazione", espresso in litri per ciclo normale di lavaggio (e centrifugazione) cotone a 60° C, conformemente alle procedure di prova delle norme armonizzate di cui all'articolo 2, comma 1.
14. "Tempo di lavaggio e asciugatura". Durata del programma di un ciclo completo di operazione (di lavaggio, centrifugazione e asciugatura) con ciclo normale cotone a 60° C e ciclo di asciugatura "cotone asciutto", conformemente alle procedure di prova delle norme armonizzate di cui all'articolo 2, comma 1.
15. I fornitori possono includere altre informazioni riguardo ad altri cicli di lavaggio o di asciugatura dal punto 5 al 14 precedentemente citato.

16. Il consumo di energia e d'acqua pari a 200 volte i consumi espressi ai punti 5 (energia) e 12 (acqua), definito come "consumo annuo stimato di una famiglia di quattro persone che utilizza sempre l'asciugabiancheria per asciugare il bucato (200 cicli)".
17. Il consumo di energia e d'acqua pari a 200 volte i consumi espressi ai punti 6 (energia) e 13 (acqua), definito come "consumo annuo stimato di una famiglia di quattro persone che non utilizza mai l'asciugabiancheria (200 cicli)".
18. La rumorosità durante il lavaggio, la centrifugazione e l'asciugatura in caso di cicli normali a 60°C, conformemente alla direttiva 86/594/CEE.

Se nella scheda è presentata una copia dell'etichetta, in bianco e nero o a colori, si devono includere solo le nuove informazioni riportate nella scheda.

ALLEGATO *III-a*

VENDITE PER CORRISPONDENZA O ALTRO TIPO DI VENDITA A DISTANZA PER LAVATRICI

I cataloghi di vendita per corrispondenza o le altre comunicazioni scritte di cui all'articolo 5, comma 4, devono contenere nell'ordine le seguenti informazioni:

1. Classe di efficienza energetica (allegato II-a, punto 3).
2. Energia utilizzata (allegato II-a, punto 5)
3. Classe di efficienza del lavaggio (allegato II-a, punto 6)
4. Classe di efficienza dell'asciugatura (allegato II-a, punto 7)
5. Velocità di centrifugazione (allegato I-a, nota VIII)
6. Capacità (allegato I-a, nota IX)
7. Consumo di acqua (allegato I-a, nota X)
8. Consumo annuo per famiglia tipo di quattro persone (allegato II-a, punto 14)
9. Rumorosità (allegato I-a, nota XI)

Qualsiasi altra informazione inserita nella scheda informativa deve essere fornita nella forma definita nell'allegato II-a e deve essere inserita nell'elenco di cui sopra nell'ordine definito per la scheda.

ALLEGATO *III-b*

VENDITE PER CORRISPONDENZA O ALTRO TIPO DI VENDITA A DISTANZA PER ASCIUGABIANCHERIA

I cataloghi di vendita per corrispondenza o le altre comunicazioni scritte di cui all'articolo 5, comma 4, devono contenere, nell'ordine, le seguenti informazioni:

1. Classe di efficienza energetica (allegato II-b, punto 3)
2. Energia utilizzata (allegato I-b, nota V)
3. Capacità (allegato I-b, nota VI)
4. Consumo di acqua per ciclo (se del caso) (allegato II-b, punto 7)
5. Consumo annuo stimato per famiglia tipo (allegato II-b, punto 11)
6. Rumore (allegato I-b, nota VIII)

Qualsiasi altra informazione inserita nella scheda informativa deve essere fornita nella forma definita nell'allegato II-b e deve essere inserita nell'elenco di cui sopra nell'ordine definito per la scheda.

ALLEGATO *III-c*

VENDITE PER CORRISPONDENZA O ALTRO TIPO DI VENDITA A DISTANZA PER LAVASCIUGA

I cataloghi di vendita per corrispondenza o le altre comunicazioni scritte di cui all'articolo 5, comma 4, devono contenere nell'ordine le seguenti informazioni:

1. Classe di efficienza energetica (allegato II-c, punto 3).
2. Consumo di energia (lavaggio e asciugatura) (allegato II-c, punto 5)
3. Consumo di energia (solo lavaggio e centrifugazione) (allegato II-c, punto 6)
4. Classe di efficienza del lavaggio (allegato II-c, punto 7)
5. Efficienza di estrazione dell'acqua (allegato II-c, punto 8)
6. Velocità di centrifugazione (allegato II-c, punto 9)
7. Capacità (lavaggio) (allegato II-c, punto 10)
8. Capacità (asciugatura) (allegato II-c, punto 11)
9. Consumo di acqua (lavaggio e asciugatura) (allegato II-c, punto 12)
10. Consumo di acqua (solo lavaggio e centrifugazione) (allegato II-c, punto 13)
11. "Consumo annuo stimato di una famiglia di quattro persone che utilizza sempre l'asciugabiancheria per asciugare il bucato (200 cicli)" (allegato II-c, punto 16)
12. "Consumo annuo stimato di una famiglia di quattro persone che non utilizza mai l'asciugabiancheria (200 cicli)" (allegato II-c, punto 17)
13. La rumorosità (allegato I-c, punto XI)

Qualsiasi altra informazione inserita nella scheda informativa deve essere fornita nella forma definita nell'allegato II-c e deve essere inserita nell'elenco di cui sopra nell'ordine definito per la scheda.

ALLEGATO *IV-a*

CLASSI DI EFFICIENZA ENERGETICA PER LAVATRICI

1. La classe di efficienza energetica di un apparecchio deve essere determinata in base alla seguente tabella:

Tabella 1

Classi di efficienza energetica	Consumo di energia "C" in kWh per kg lavato con ciclo normale cotone a 60 °C, conformemente alle procedure di prova delle norme armonizzate di cui all'articolo 2, comma 1
A	C ≤ 0,19
B	0,19 < C ≤ 0,23
C	0,23 < C ≤ 0,27
D	0,27 < C ≤ 0,31
E	0,31 < C ≤ 0,35
F	0,35 < C ≤ 0,39
G	0,39 > C

1. La classe di efficienza di lavaggio di un apparecchio deve essere determinata in base alla seguente tabella 2:

Tabella 2

Classi di efficacia di lavaggio	Indice "P" di efficacia di lavaggio definito in base alle norme armonizzate di cui all'articolo 2, comma 1, in un ciclo normale cotone a 60 ° C
A	P > 1,03
B	1,03 ≥ P > 1,00
C	1,00 ≥ P > 0,97
D	0,97 ≥ P > 0,94
E	0,94 ≥ P > 0,91
F	0,91≥ P > 0,88
G	0,88 ≥ P

1. Le classi di efficienza dell'asciugatura di un apparecchio devono essere determinate in base alla tabella seguente 3:

Tabella 3

Classi di efficienza dell'asciugatura	Efficienza dell'evacuazione dell'acqua "D" definita in base alle norme armonizzate di cui all'articolo 2, comma 1, in un ciclo normale cotone a 60 ° C
A	D < 45 %
B	45 % ≤ D < 54%
C	54 % ≤ D < 63 %
D	63 % ≤ D < 72 %
E	72 % ≤ D < 81 %
F	81 % ≤ D < 90 %
G	90 % ≤ D

ALLEGATO *IV-b*

CLASSI DI EFFICIENZA ENERGETICA PER ASCIUGABIANCHERIA

La classe di efficienza energetica di un apparecchio deve essere determinata in base alle seguenti tabelle:

Tabella 1 – Asciugabiancheria ad evacuazione

Classi di efficienza energetica	Consumo di energia "C" in kWh per kg di carico conformemente alle procedure di prova delle norme armonizzate di cui all'articolo 2, comma 1, con ciclo "asciugatura cotone"
A	C ≤ 0,51
B	0,51 < C ≤ 0,59
C	0,59 < C ≤ 0,67
D	0,67 < C ≤ 0,75
E	0,75 < C ≤ 0,83
F	0,83 < C ≤ 0,91
G	C >0,91

Tabella 2 – Asciugabiancheria a condensazione

Classi di efficienza energetica	Consumo di energia "C" in kWh per kg di carico conformemente alle procedure di prova delle norme armonizzate di cui all'articolo 2, comma 1, con ciclo "asciugatura cotone"
A	C ≤ 0,55
B	0,55 < C ≤ 0,64
C	0,64 < C ≤ 0,73
D	0,73 < C ≤ 0,82
E	0,82 < C ≤ 0,91
F	0,91 < C ≤ 1,00
G	C >1,00

ALLEGATO *IV-c*

CLASSI DI EFFICIENZA ENERGETICA PER LAVASCIUGA

1. La classe di efficienza energetica di un apparecchio deve essere determinata in base alla seguente tabella 1:

Tabella 1

Classi di efficienza energetica	Consumo di energia "C" in kWh per kg per un ciclo programma completo di operazione (di lavaggio, centrifugazione e asciugatura) con ciclo normale cotone a 60° C e ciclo di asciugatura "cotone asciutto", conformemente alle procedure di prova delle norme armonizzate di cui all'articolo 2, comma 1
A	$C \leq 0,68$
B	$0,68 < C \leq 0,81$
C	$0,81 < C \leq 0,93$
D	$0,93 < C \leq 1,05$
E	$1,05 < C \leq 1,17$
F	$1,17 < C \leq 1,29$
G	$1,29 < C$

1. La classe di efficienza di lavaggio di un apparecchio deve essere determinata in base alla seguente tabella 2:

Tabella 2

Classi di efficienza di lavaggio	Indice P di efficacia di lavaggio definito in base alle norme armonizzate di cui all'articolo 2, comma 1, in un ciclo normale cotone a 60 ° C
A	$P > 1,03$
B	$1,03 \geq P > 1,00$
C	$1,00 \geq P > 0,97$
D	$0,97 \geq P > 0,94$
E	$0,94 \geq P > 0,91$
F	$0,91 \geq P > 0,88$
G	$0,88 \geq P$

98A9188

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 28 settembre 1998, n. **559/C.314.10089.D(7).**

Situazioni di monopolio nel settore della vigilanza privata.

Ai prefetti della Republica

Al commissario del Governo per la provincia di Trento

Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano

Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta

Ai questori della Repubblica

e, per conoscenza:

Al commissario dello Stato nella regione siciliana

Al rappresentante del Governo nella regione sarda

Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia

Al commissario del Governo nelle regioni a statuto ordinario

Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta

Al comando generale dell'Arma dei carabinieri

Al comando generale della Guardia di finanza

Si è rilevato che negli ultimi anni alcuni fattori, quali l'accresciuto livello della domanda dei servizi di sorveglianza e custodia del patrimonio, la progressiva diversificazione delle esigenze della committenza, e la possibilità di accedere a tecnologie sempre piu avanzate abbiano determinato una rapida evoluzione del settore della vigilanza privata.

Ciò, ha portato ad una profonda trasformazione della struttura degli istituti di vigilanza i quali hanno, via via, acquisito i connotati di imprese dalle crescenti dimensioni, che richiedono il ricorso a formule organizzative più complesse e l'investimento di ingenti capitali.

Queste circostanze hanno evidentemente portato anche un mutamento nelle dinamiche del mercato verso le quali questa amministrazione ha ritenuto di dover rivolgere la propria attenzione attese le implicazioni per la pubblica sicurezza.

In questa ottica devono essere inquadrate le iniziative avviate da alcune prefetture, anche su impulso di questo Ministero, tese ad approfondire la conoscenza degli assetti proprietari delle imprese di vigilanza privata.

In particolare è emersa l'esistenza di centri di interesse economico, a cui fanno capo più istituti di vigilanza, i quali apparentemente si presentano come entità distinte avendo come titolari delle licenze ex art. 134 T.U.L.P.S. diverse persone fisiche. Tali soggetti, anche se sotto un profilo strettamente giuridico sono dotati dei poteri di legale rappresentanza, in realtà pongono in essere una sorta di interposizione fittizia di persona.

Si tratta di un fenomeno che riguarda per lo più imprese di vigilanza privata organizzate come società di capitali e che si realizza attraverso modalità di controllo sostanzialmente riconducibili a due fattispecie: in talune circostanze, si è riscontrato che i vari istituti di vigilanza sono controllati da una società holding o capogruppo la quale possiede direttamente le quote di maggioranza del capitale sociale di questi enti, ovvero controlla società finanziarie (sub-holding) che a loro volta dispongono della proprietà del capitale degli istituti; in altre circostanze, la maggioranza delle quote sociali o delle azioni delle imprese operanti nelle varie provincie appartiene alla medesima persona fisica, che può così determinare le scelte e gli indirizzi delle stesse imprese.

In queste situazioni si vengono a costituire delle vere e proprie posizioni di monopolio che condizionano negativamente il mercato dei servizi di vigilanza privata e producono effetti distorsivi della libera concorrenza.

Tale fenomeno particolarmente accentuato laddove gli istituti di vigilanza vengano autorizzati ex art. 134 testo unico ad operare non sull'intero territorio della provincia ma soltanto su alcuni comuni: in tali ipotesi infatti risulta più agevole per un solo proprietario controllare più istituti ciascuno dei quali abbia la licenza per operare in un limitato ambito territoriale.

È evidente che simili situazioni, come già accennato, incidono sulla libertà di concorrenza che viene espressamente tutelata dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, la quale individua i comportamenti e le pratiche commerciali considerate lesive di tale bene, quando interessino il mercato nazionale ovvero una parte rilevante di esso.

Orbene, gli ambiti provinciali entro cui hanno validità le licenze di vigilanza privata possono considerarsi parte rilevante del mercato nazionale: siffatto carattere, infatti, non deriva dalla incidenza sul totale della economia, quanto piuttosto dalla sua significatività per il consumatore e dalla possibilità o meno per quest'ultimo di fruire di beni o servizi prestati in aree geografiche alternative (cfr. decisione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato n. 4496 del 12 dicembre 1996).

L'esistenza di situazioni di monopolio a favore di gruppi di imprese assume inoltre importanza anche con riguardo al conferimento in appalto di servizi di vigilanza privata: è infatti di tutta evidenza che in simili situazioni potrebbero essere invitati a partecipare ad una gara d'appalto soltanto istituti, che, a mente del codice civile (art. 2359) e della legge n. 287/1990, devono considerarsi controllati da una medesima società capogruppo, oppure da una medesima persona fisica.

Nei fatti, verrebbe meno la possibilità di invitare a partecipare agli incanti per l'aggiudicazione di contratti ad evidenza pubblica una reale pluralità di ditte concorrenti, atteso che — come rilevato dalla Corte dei conti nella deliberazione del 28 marzo 1991, n. 78, — le imprese collegate o controllate vanno considerate come un'unica realtà imprenditoriale.

Si può dunque concludere che la costituzione di posizioni di monopolio, o comunque tali da incidere negativamente sulla concorrenza nel settore di cui si tratta, si pone in contrasto con i principi ricavabili dall'art. 41 della Costituzione e dalla legge n. 287 citata.

In considerazione di quanto precede, sembra innanzitutto necessario che i signori prefetti avviino un'indagine tesa a ricostruire esattamente i rapporti intercorrenti tra i vari istituti di vigilanza operanti nella provincia, con particolare riferimento agli assetti proprietari, verificando, nel contempo, sè i singoli istituti siano controllati da altro soggetto giuridico che si proponga sul mercato come unico gruppo di imprese, (art. 2359 del Codice civile).

Si è, quindi, dell'avviso che l'attività conoscitiva vada in questa fase limitata all'acquisizione delle risultanze reperibili presso pubblici registri, quali ad esempio quelli esistenti presso le Camere di commercio industria ed artigianato ed alle forme di pubblicità previste dalla legge n. 310/1993, modificativa di alcune norme del codice civile in tema di proprietà di quote ed azioni delle società di capitali.

Al termine di questa indagine, che dovrà concludersi possibilmente entro il 31 dicembre p.v., i. signori prefetti vorranno inviare a questo Ministero un rapporto circa l'esito degli accertamenti esperiti, indicando nel dettaglio l'eventuale esistenza delle situazioni indicate negli articoli 3, 5, 6 e 7 della legge n. 287/1990. Sarà cura di questo Ministero tenere informata l'Autorità garante della concorrenza e del mercato della complessiva situazione del settore, risultante dall'elaborazione dei rapporti pervenuti.

Nello stesso tempo i signori prefetti vorranno, altresì, avviare le necessarie iniziative volte a rimuovere, seppure con la inevitabile gradualità, le situazioni di monopolio o comunque restrittive della concorrenza eventualmente emerse.

Queste misure non possono evidentemente consistere nella revoca delle licenze concesse agli istituti di vigilanza privata riconducibili a gruppi di imprese in posizione di monopolio, non ricorrendo le condizioni espressamente stabilite dalla legge per l'adozione di questi provvedimenti e non essendo altresì legittimo travolgere posizioni lecitamente sorte.

Si è, piuttosto, dell'avviso che in simili fattispecie — premesso che ogni conseguente iniziativa dovrà tendere a salvaguardare gli attuali livelli occupazionali — le situazioni di monopolio vadano superate valutando se sia possibile estendere all'intera provincia la validità delle licenze attualmente limitate a singoli comuni o addirittura a parte del territorio di un comune a quegli istituti che ne facciano richiesta, previa opportuna verifica in ordine alla idoneità e capacità dei medesimi e sempre che ciò non risulti in contrasto con il più generale interesse di pubblica sicurezza.

Nei casi in cui tali soluzioni non fossero praticabili, fossero controindicate o risultassero comunque insufficienti, potrà provvedersi al rilascio di nuove autorizzazioni ex art. 134 T.U.L.P.S.

In particolare, si è dell'avviso che occorra preliminarmente verificare se la situazione di monopolio possa essere eliminata riesaminando istanze a suo tempo respinte per ragioni inerenti al numero e all'importanza degli istituti già operanti sempreché ricorrano gli altri requisiti.

Qualora, nonostante ciò, le situazioni di cui si discorre permangano in tutto o in parte, si potrà far luogo al rilascio di nuove autorizzazioni prendendo in considerazione le istanze pendenti, in ordine cronologico di presentazione.

Solo se questa procedura si riveli infruttuosa, le SS.LL. potranno prendere in considerazione nuove domande inoltrate successivamente alla diramazione della presente direttiva.

Si rammenta a tal proposito che l'art. 136 T.U.L.P.S. condiziona il rilascio delle licenze, tra l'altro, alla valutazione da parte del prefetto non solo delle esigenze di ordine e sicurezza pubblica, ma anche dell'importanza del numero degli istituti di vigilanza già operanti nella provincia.

Tale norma va dunque interpretata anche alla luce dei principi posti dalla legge n. 287/1990 sicché lo stesso prefetto deve determinarsi in ordine all'accoglimento o al diniego di domande di nuove autorizzazioni anche in funzione dell'interesse pubblico ad un corretto svolgimento del mercato dei servizi in questione.

Tale interpretazione sembra in armonia con la giurisprudenza amministrativa la quale ha ripetutamente affermato che il citato art. 136 va interpretato contemperando le ragioni della sicurezza pubblica con il principio sancito dal citato art. 41 della Costituzione, secondo cui la libertà di iniziativa economica può essere limitata soltanto in vista della salvaguardia di altri rilevanti interessi pubblici (si vedano tra le più recenti decisioni: Consiglio di Stato Sez. IV 21 giugno 1994, n. 176, Consiglio di Stato 22 ottobre 1996, n. 1271, TAR Sardegna 12 marzo 1996, n. 496, TAR Campania Sez. III 4 febbraio 1997, n. 596, TAR Veneto 18 giugno 1996, n. 166, TAR Puglia Sez. I 26 marzo 1997, n. 215, nonché i pareri del Consiglio di Stato 18 dicembre 1996, n. 3068/1996 e 22 ottobre 1997, n. 1513/1997).

La stessa giurisprudenza ha, altresì, sottolineato l'esigenza che venga adeguatamente motivato l'eventuale provvedimento di diniego e che la valutazione del numero e dell'importanza degli istituti sia eseguita in relazione della tipologia di servizi da essi concretamente espletati (si vedano le sentenze: Consiglio di Stato 27 gennaio 1983, n. 745 e TAR Puglia 23 marzo 1997, n. 215).

Si deve, peraltro, ricordare che il ripristino di una situazione di reale concorrenza rende necessario non soltanto eliminare le situazioni di monopolio, ma anche assicurare una corretta applicazione delle istruzioni emanate con le circolari n. 559/C.14514.10089.D(7), del 15 novembre 1997, e n. 559/C.15520.10089.D(7), del 30 giugno 1998 - aventi ad oggetto «Tariffe per le prestazioni dei servizi di vigilanza privata», cui si rinvia, con le quali, a partire dal 1° ottobre p.v., viene soppressa la fissazione delle tariffe minime da parte del prefetto con proprio provvedimento annuale.

A tale proposito conviene rammentare che nella citata circolare del 15 novembre 1997 veniva sottolineata la necessità che il prefetto, nell'approvare le tariffe ai sensi dell'art. 257 reg. es. T.U.L.P.S., verificasse che *«... l'interessato abbia indicato nella tabella tutti i compensi richiesti per ognuna delle tipologie dei servizi autorizzati ...».*

Per meglio specificare il senso della citata disposizione si ritiene opportuno che le SS.LL., all'atto della presentazione dell'elenco delle tariffe, richiedano ai titolari degli istituti di esporre le singole voci relative ai costi effettivi e connessi che concorrono a formare l'ammontare.

Tale indicazione consentirà al pretto non già di svolgere un sindacato di congruità economico-aziendale sulle tariffe, bensì di valutare la loro compatibilità con il trattamento economico del personale risultante dai contratti collettivi vigenti nella provincia (nazionale e integrativo), con gli obblighi di legge, assicurativi e tributari che vincolano l'attività degli istituti di vigilanza privata, nonché con gli oneri sui medesimi ricadenti a seguito delle prescrizioni eventualmente imposte dall'autorità di pubblica sicurezza sia al momento del rilascio della licenza (prefetto), che in quello della approvazione del regolamento dei servizi (questore).

Ai fini di tale accertamento, preordinato dunque ad una verifica di legalità, il prefetto richiederà apposite dichiarazioni ai legali rappresentanti delle imprese interessate in ordine al puntuale assolvimento degli obblighi di legge e degli oneri cui si è fatto cenno.

Nei confronti degli istituti di vigilanza che risultino aver praticato tariffe inferiori a quelle approvate andranno attivati mirati controlli tesi ad accertare l'eventuale violazione delle norme di settore, ovvero l'eventuale ricorso a prestazioni lavorative occulte, nonché la liceità dei mezzi di finanziamento dell'impresa.

Le medesime «autocertificazioni» e i correlati controlli andranno comunque ripetuti periodicamente nei confronti di tutti gli istituti operanti nella provincia.

Ai fini delle verifiche finalizzate all'approvazione delle tariffe, le SS.LL. valuteranno la possibilità di valersi, nelle forme e con le modalità che si riterranno più opportune, di consulenze tecniche e specialistiche fornite da esperti di altri enti o amministrazioni pubbliche ovvero anche da operatori del settore, eventualmente istituendo apposite sedi consultive.

Naturalmente, qualora dai controlli effettuati emergessero comportamenti illeciti o le dichiarazioni rese dovessero risultare false, dovranno essere prontamente adottati i provvedimenti sanzionatori previsti e dovrà esperirsi ogni utile iniziativa mirante a ripristinare le condizioni di legalità in cui deve svolgersi l'attività in parola. In particolare pare necessario porre ogni attenzione anche ad eventuali comportamenti preordinati alla elusione delle sanzioni applicate, ad esempio mediante interposizioni fittizie di persona, costituzione di società artificiose o altro.

Alla luce dei chiarimenti e delle precisazioni sopra formulate circa l'esatta portata delle direttive a suo tempo impartite in materia di tariffe, ed allo scopo di consentire ad ogni istituto di riformulare la propria tabella con le modalità sopra descritte, si reputa opportuno che la soppressione della fissazione delle tariffe minime da parte del prefetto, già disposta a decorrere dal 30 giugno u.s. e poi rinviata al 1° ottobre p.v., venga ulteriormente prorogata al prossimo 31 gennaio.

Si resta in attesa di ricevere le relazioni di cui sopra che dovranno essere trasmesse anche nel caso in cui non vengano riscontrate situazioni di monopolio o di concentrazione di imprese — indicando, ovviamente, le iniziative eventualmente intraprese al riguardo.

Il Ministro: NAPOLITANO

98A9197

CIRCOLARE 10 ottobre 1998, n. **4/1998.**

Esercizio dei poteri dirigenziali e funzioni di indirizzo politico negli enti locali.

Ai prefetti della Republica

Al commissario del Governo per la provincia di Trento

Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano

Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta

Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario

Al commissario dello Stato nella regione Sicilia

Al rappresentante del Governo nella regione Sardegna

Al rappresentante del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia

Al presidente della giunta regionale Valle d'Aosta

All'A.N.C.I.

All'U.P.I.

All'U.N.C.E.M.

Sono pervenuti a questo Ministero numerosi quesiti, anche a seguito di alcune interpretazioni non univoche apparse sulla stampa, circa le modalità di esercizio dei poteri dirigenziali negli enti locali e le correlative titolarità, in rapporto alle funzioni di indirizzo politico attri-

buite agli organi di Governo, secondo il nuovo assetto delineato dal decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dal decreto legislativo n. 80/1998.

In proposito, al fine di fornire univoche indicazioni di lettura, in relazione alla delicatezza delle questioni prospettate, che investono la vita quotidiana degli enti locali, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, si ribadisce che il nuovo assetto dei poteri all'interno degli enti locali, dopo l'entrata in vigore dei precitati decreti delegati, nonché delle leggi n. 127/1997 e n. 191/1998, è improntato ad una rigida ed effettiva separazione dei rispettivi ruoli: da una parte i compiti di indirizzo, attribuiti al potere politico, dall'altra i poteri gestionali, che divengono poteri propri della burocrazia, intesa come il complesso degli apparati amministrativi, chiamati a tradurre in pratica, nel rispetto delle norme regolamentari poste dagli enti medesimi, gli indirizzi politici.

Il principio di ripartizione dei poteri all'interno delle pubbliche amministrazioni e, quindi, anche degli enti locali, è stato riaffermato dal decreto legislativo n. 80/1998, all'art. 3, comma 2, che, nel ridefinire i compiti attribuiti ai dirigenti, aggiunge che gli stessi spettano loro «in via esclusiva».

Il successivo comma 3 del medesimo articolo introduce una norma di salvaguardia dei poteri attribuiti, prevedendo che le attribuzioni dei dirigenti «possono essere derogate soltanto ad opera di specifiche disposizioni legislative».

Tale disposto è ulteriormente rafforzato dall'articolo 45 dello stesso decreto legislativo n. 80/1998, il quale stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso (e cioè dal 23 aprile 1998), «le disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di Governo l'adozione di atti di gestione di atti o provvedimenti amministrativi» di cui al precitato art. 3, comma 2, «si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti». La statuizione si pone come norma di chiusura, poiché, operando il trasferimento ai dirigenti di poteri gestionali, precedentemente facenti capo agli organi politici, rende immediatamente operativa ed effettiva la prevista attribuzione di poteri.

In tale ambito, il rinvio alla potestà regolamentare attribuita agli enti, previsto dall'art. 27-*bis* del decreto legislativo n. 29/1993, introdotto dal decreto legislativo n. 80/1998, può operare solo negli spazi lasciati liberi dalla legge, e cioè solo nel disciplinare le finalità e i modi di esercizio dei poteri, ma non sulla titolarità dei medesimi, derivanti da fonte normativa di rango legislativo e coperti, ai sensi del citato art. 3, comma 3, da specifica riserva di legge.

Da quanto detto deriva l'impossibilità, da parte degli organi politici, di copiere atti gestionali, così come già precisato nella circolare n. 3/1998 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 157 dell'8 aprile 1998).

Ovviamente, non possono considerarsi atti gestionali, gli interventi d'urgenza adottati dal sindaco ai sensi dell'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (provvedimenti contingibili ed urgenti in tema di sanità o di igiene pubblica), nonché le funzioni, ed i conseguenti atti, spettantigli in qualità di ufficiale di Governo. Essi, infatti, costituiscono esercizio di un potere proprio, attribuito al rappresentante della comunità locale in quanto tale, e rientrano quindi nella sua competenza istituzionale.

In relazione al predetto principio di separazione dei poteri, l'ente dovrà, pertanto, adottare un modello organizzatorio, espressione della propria autonomia statutaria e regolamentare, con cui siano stabilite le modalità di conferimento dei compiti ai dirigenti, nel rispetto dei criteri di professionalità dettati dall'art. 6, comma 7, della legge n. 127/1997. Dovrà, altresì, dettare i criteri e le norme, in relazione alle quali, ed in conformità agli atti di indirizzo emanati dall'autorità politica, gli stessi devono dirigere gli uffici e i servizi.

Anche la giurisprudenza ha confermato tale impostazione. Con recente sentenza n. 451/1998 il T.A.R. per la Lombardia, sezione II, nell'annullare un decreto di occupazione d'urgenza emanato da un sindaco, ha infatti ribadito l'incompetenza di quest'ultimo in quanto spetta esclusivamente ai dirigenti l'adozione di un atto siffatto.

Alla luce di tale orientamento deve essere letto anche il disposto dell'art. 27-*bis* del decreto legislativo n. 29/1993, innanzi citato, nel senso che il potere regolamentare puo essere riconosciuto agli enti locali unicamente nei sensi suesposti, e, quindi, nell'ambito organizzativo interno, mentre è da escludersi che l'esercizio dei poteri di gestione da parte dei dirigenti sia subordinato alla previa adozione di una disciplina regolamentare.

In relazione a ciò — ferma restando l'immediata operatività e vigenza del principio di separazione dei poteri più volte richiamato — è indubbio che un tale momento innovativo imponga comunque agli enti locali di provvedere al più presto (ma anche con gli adeguati approfondimenti) alla regolamentazione delle modalità del trasferimento delle competenze in questione e, nel contempo, di avviare mirati processi di qualificazione del personale chiamato a nuovi compiti e responsabilità.

Si prega di portare quanto sopra a conoscenza degli enti locali interessati, fornendo un cortese cenno di assicurazione.

Il direttore generale
dell'Amministrazione civile
GELATI

98A9198

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 469ª seduta pubblica per lunedì 26 ottobre 1998, alle ore 15, con il seguente

Ordine del giorno:

Integrazione delle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri e conseguente dibattito.

98A9300

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Autorizzazione all'Associazione «Tu con noi», in Santa Giustina Bellunese, allo svolgimento di pratiche di adozione relative a minori stranieri in Italia per la regione Veneto ed all'estero in Colombia e Messico.

Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, in data 30 settembre 1998, l'Associazione «Tu con noi», in Santa Giustina Bellunese (Belluno), è stata autorizzata allo svolgimento di pratiche di adozione relative ai minori stranieri, con l'osservanza delle disposizioni del decreto interministeriale 28 giugno 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 28 settembre 1985, in Italia per la regione Veneto ed all'estero in Colombia e Messico.

98A9179

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Riammissione all'esercizio della professione di notaio

Con decreto ministeriale 22 ottobre 1998 vistato dalla Ragioneria centrale il 22 ottobre 1998 il dott. Baldassarri Roberto, nato ad Arezzo il 12 marzo 1958 è riammesso, a sua domanda, all'esercizio della professione di notaio ai sensi della legge 18 febbraio 1983, n. 45.

98A9241

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Prexil»

Estratto decreto A.I.C. n. 359 del 28 luglio 1998

Specialità medicinale: PREXIL nelle forme e confezioni: 50 compresse da 20 mg e 30 capsule a rilascio prolungato da 40 mg.

Titolare A.I.C.: Società I.Bir.N. Istituto bioterapico nazionale S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via V. Grassi n. 9/15, codice fiscale 00583540588.

Produttore: la produzione della specialità medicinale sopraindicata è effettuata:

per la forma farmaceutica compresse da 20 mg da: I.P.A. International Pharmaceuticals Associated S.r.l. nello stabilimento sito in Roma, via del Casale Cavallari n. 53;

per la forma farmaceutica capsule a rilascio prolungato da 40 mg da: Euderma S.p.a. nello stabilimento sito in Cerasolo di Coriano (Forlì), via Rigardara n. 27/29.

Le operazioni di confezionamento sono effettuate dal titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in via Vittorio Grassi n. 9/15, Roma.

Le operazioni terminali di controllo sono effettuate:

per la forma farmaceutica compresse da 20 mg da: I.P.A. International Pharmaceuticals Associated S.r.l nello stabilimento sito in Roma, via del Casale Cavallari n. 53;

per la forma farmaceutica capsule a rilascio prolungato da 40 mg da: I.Bir.N. Istituto bioterapico nazionale S.r.l. nello stabilimento sito in via Vittorio Grassi n. 9/15, Roma.

Numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

50 compresse da 20 mg;

A.I.C. n. 031965027 (in base 10), 0YHHV3 (in base 32);

classe: «A», il prezzo non dovrà essere superiore al prezzo medio europeo ridotto del 20% (ai sensi dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449);

30 capsule a rilascio prolungato da 40 mg;

A.I.C. n. 031965015 (in base 10), 0YHHUR (in base 32);

classe: «A», il prezzo non dovrà essere superiore al prezzo medio europeo ridotto del 20% (ai sensi dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

ogni compressa contiene:

principio attivo: nicardipina cloridrato 20 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina, talco, magnesio stearato, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni capsula contiene:

principio attivo: nicardipina cloridrato 40 mg;

eccipienti: acido tartarico, saccarosio, amido di mais, polivinilpirrolidone, polietilenglicol, paraffina, talco, gelatina, biossido di titanio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'angina pectoris stabile e vasospastica (angina di Prinzmetal). Trattamento dell'ipertensione arteriosa.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A9086

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ipaviran»

Estratto decreto A.I.C. n. 399 del 14 settembre 1998

Specialita medicinale: IPAVIRAN nelle forme e confezioni: «400» 25 compresse per uso orale 400 mg, «800» 25 compresse per uso orale 800 mg.

Titolare A.I.C.: NCSN Farmaceutici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in zona industriale - Settecamini, via Tiburtina km 14,400 - Roma, codice fiscale 02881740589.

Produttore: La produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società I.Bir.N. S.r.l. nello stabilimento sito in via V. Grassi, 9/15, Roma.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«400» 25 compresse per uso orale 400 mg;

A.I.C. n. 031836012 (in base 10), 0YCKVD (in base 32);

classe: «A», il prezzo non dovrà essere superiore al prezzo medio europeo ridotto del 20%, ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7;

«800» 25 compresse per uso orale 800 mg;

A.I.C. n. 031836024 (in base 10), 0YCKVS (in base 32);

classe: «A», il prezzo non dovrà essere superiore al prezzo medio europeo ridotto del 20%, ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7.

Composizione:

ogni compressa «400» contiene:

principio attivo: aciclovir mg 400;

eccipienti: amido di mais, carbossimetilcellulosa sodica, cellulosa, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni compressa «800» contiene:

principio attivo: aciclovir mg 800;

eccipienti: amido di mais, carbossimetilcellulosa sodica, cellulosa, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infezioni da Herpes Simplex della pelle e delle mucose, compreso l'Herpes genitalis primario e ricorrente. Soppressione delle recidive da Herpes Simplex nei pazienti immunocompetenti. Profilassi delle infezioni da Herpes Simplex nei pazienti immunocompromessi. Trattamento delle infezioni da Herpes Zoster.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A9087

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Idrolac EPS»

Estratto decreto A.I.C. n. 401 del 14 settembre 1998

Specialità medicinale: IDROLAC EPS nelle forme e confezioni: flacone sciroppo 180 ml, granulato per soluzione orale 20 bustine 10 g.

Titolare A.I.C.: Aesculapius Farmaceutici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Brescia, via Cozzaglio, 24, codice fiscale 00826170334.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Mitim S.r.l. nello stabilimento sito in via Cacciamali, 34-38, Brescia.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

granulato per soluzione orale 20 bustine 10 g;

A.I.C. n. 028909024 (in base 10), 0VL7H0 (in base 32);

classe «A - Nota 59» ad un prezzo non superiore al prezzo medio europeo e tenuto conto della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7;

flacone sciroppo 180 ml;

A.I.C. n. 028909012 (in base 10), 0VL7GN (in base 32);

classe «A - Nota 59» ad un prezzo non superiore al prezzo medio europeo e tenuto conto della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7.

Composizione:

una busta di granulato contiene:

principio attivo: lattulosio cristalli g 10;

eccipienti: aroma limone (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

100 ml di sciroppo contengono:

principio attivo: lattulosio g 66,7;

eccipienti: acido sorbico (E 200), acqua depurata (nella quantità indicata nella documentazìone di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: encefalopatia porto-sistemica. Cirrosi epatica.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A9088

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nitroglicerina GNR»

Estratto decreto A.I.C. n. 402 del 14 settembre 1998

Specialità medicinale: NITROGLICERINA GNR nelle forme e confezioni: 15 cerotti transdermici 5 mg, 15 cerotti transdermici 10 mg, 15 cerotti transdermici 15 mg.

Titolare A.I.C.: società GNR S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Europa, 35, Muggiò (Milano), codice fiscale n. 00795170158.

Produttore: la produzione il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla Lavipharm S.A. nello stabilimento sito in Agias Marinas Street - 190 02 Peania Attica (Grecia).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

15 cerotti transdermici 5 mg;

A.I.C. n. 032784011 (in base 10), 0Z8HNC (in base 32);

classe: «A», il prezzo non dovrà essere superiore al prezzo medio europeo e tenuto conto dell'art. 36, comma 7, legge 27 dicembre 1997, n. 449;

15 cerotti transdermici 10 mg;

A.I.C. n. 032784023 (in base 10), 0Z8HNR (in base 32);

classe: «A», il prezzo non dovrà essere superiore al prezzo medio europeo e tenuto conto dell'art. 36, comma 7, legge 27 dicembre 1997, n. 449;

15 cerotti transdermici 15 mg;

A.I.C. n. 032784035 (in base 10), 0Z8HP3 (in base 32);

classe: «A», il prezzo non dovrà essere superiore al prezzo medio europeo e tenuto conto dell'art. 36, comma 7, legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Composizione:

un cerotto transdermico con superficie da 7 cm^2 che libera in vivo 5 mg di nitroglicerina nelle 24 ore contiene:

principio attivo: nitroglicerina 22,4 mg;

eccipienti: copolimero acrilico, sorbitan monooleato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Composizione del cerotto: poliestere siliconato, polietilene a bassa densità (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

un cerotto transdermico con superficie da 14 cm^2 che libera in vivo 10 mg di nitroglicerina nelle 24 ore contiene:

principio attivo: nitroglicerina 44,8 mg;

eccipienti: copolimero acrilico, sorbitan monooleato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Composizione del cerotto: poliestere siliconato, polietilene a bassa densità (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

un cerotto transdermico con superficie da 21 cm^2 che libera in vivo 15 mg di nitroglicerina nelle 24 ore contiene:

principio attivo: nitroglicerina 67,2 mg;

eccipienti: copolimero acrilico, sorbitan monooleato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Composizione del cerotto: poliestere siliconato, polietilene a bassa densità (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: angina pectoris: come monoterapia o in associazione ad altri farmaci antianginosi quali betabloccanti e/o calcioantagonisti.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A9089

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Amoxicillina RKG»

Estratto decreto A.I.C. n. 404 del 16 settembre 1998

Specialità medicinale: AMOXICILLINA RKG, nelle forme e confezioni: flacone 100 ml polvere per uso orale 5%, 12 capsule 500 mg, 12 compresse 1 g.

Titolare A.I.C.: RKG S.r.l, con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Ciro Menotti, 1/A - codice fiscale 11274810156.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Francia Farmaceutici S.r.l. nello stabilimento sito in via dei Pestagalli, 7, Milano.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

flacone 100 ml polvere per uso orale 5%;

A.I.C. n. 028964029 (in base 10), 0VMX5X (in base 32);

classe: «A», il prezzo non dovrà essere superiore al prezzo medio europeo ridotto del 20%;

12 capsule 500 mg;

A.I.C. n. 028964031 (in base 10), 0VMX5Z (in base 32);

classe: «A», il prezzo non dovrà essere superiore al prezzo medio europeo ridotto del 20%;

12 compresse 1 g;

A.I.C. n. 028964043 (in base 10), 0VMX6C (in base 32);

classe: «A», il prezzo non dovrà essere superiore al prezzo medio europeo ridotto del 20%.

Composizione:

ogni flacone 100 ml polvere per uso orale 5% contiene:

principio attivo: amoxicillina triidrata g 5,740 (pari ad amoxicillina anidra g 5,000);

eccipienti: silice precipitata (aerosil), carbossimetilcellulosa sodica, sodio benzoato, aroma tutti frutti, saccarosio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni capsula da 500 mg contiene:

principio attivo: amoxicillina triidrata mg 574 (pari ad amoxicillina anidra mg 500);

eccipienti: magnesio stearato, gelatina, titanio biossido (E 171), indigo carmino (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni compressa da 1 g contiene:

principio attivo: amoxicillina triidrata g 1,148 (pari ad amoxicillina anidra g 1,000);

eccipienti: cellulosa microcristallina, magnesio stearato, carbossimetilamido (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infezioni sostenute da germi sensibili alla amoxicillina, quali streptococus pyogenes, str. viridans, str. faecalis, diplococcus pneumoniae, corynebaterium species, staphylococcus aureus (penicillino-sensibile), sta. epidermis, haemophilus influenzae, listeria monocytogenes, bordetella pertussis, neisseria meningitis, n. gonorrhoeae, escherichia coli, salmonella species, shigella species, proteus mirabilis, brucella species.

«Amoxicillina RKG» risulta quindi indicata per: infezioni delle vie respiratorie, otiti medie, infezioni delle vie genito-urinarie, infezioni delle vie biliari, infezioni di interesse chirurgico, infezioni della cute e dei tessuti molli.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A9090

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bidiclin»

Estratto decreto A.I.C. n. 405 del 16 settembre 1998

Specialità medicinale: BIDICLIN nella forma e confezione, «sospensione rettale 10 clismi 3 mg in 60 ml» alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Promedica S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Parma, via Palermo, 26/A - codice fiscale 01697370342.

Produttore: la produzione e il confezionamento sono effettuati dalla società Sofar, nello stabilimento sito in Trezzano Rosa (Milano) il controllo è effettuato dalla società Chiesi Farmaceutici S.p.a., nello stabilimento sito in Parma, via San Leonardo n. 96.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

sospensione rettale 10 clismi 3 mg in 60 ml;

A.I.C. n. 029139019 (in base 10), 0VT82C (in base 32);

classe «A» ad un prezzo non superiore al prezzo medio europeo e tenuto conto dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Composizione: un clisma contiene:

principio attivo: beclometasone dipropionato mg 3;

eccipienti: sodio fosfato bibasico biidrato, alcol benzilico, gomma xantan, sodio cloruro, potassio fosfato monobasico, metilparaidrossibenzoato, alcol cetostearilico, polisorbato 20, propilparaidrossibenzoato, sorbitan monolaurato, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento della colite ulcerosa distale, in particolare rettocolite e proctosigmoidite, in fase attiva di entità media o moderata.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/l992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A9091

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mitosyl»

Estratto decreto A.I.C. n. 406 del 16 settembre 1998

Specialità medicinale: MITOSYL nelle forme e confezioni: tubo di crema per uso cutaneo da 65 g e tubo di crema per uso cutaneo da 150 g.

Titolare A.I.C.: società Synthelabo p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, Galleria Passarella n. 2, codice fiscale n. 06685100155.

Produttore: la produzione il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopracitata è effettuata da Laboratoires Synthelabo France nello stabilimento sito in Quètigny, Dijon (Francia).

Le operazioni terminali di confezionamento e controllo sono effettuate anche dal titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Limito (Milano), via Rivoltana n. 35.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

tubo di crema per uso cutaneo da 65 g;

A.I.C.: n. 029441019 (in base 10), 0W2GZV (in base 32);

classe: «C»;

tubo di crema per uso cutaneo da 150 g;

A.I.C.: n. 029441021 (in base 10), 0W2GZX (in base 32);

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica, medicinale da banco o di automedicazione, (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: 100 g di crema contengono:

principio attivo: ossido di zinco 27 g;

eccipienti: vaselina, lanolina, olio di fegato di pesce, essenza di geranio, salicilato di metile, butilidrossianisolo, acqua depurata, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento locale coadiuvante nelle dermatiti irritative ed in particolare dell'eritema del pannolino nel lattante.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A9092

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lanreoscan»

Estratto decreto A.I.C. n. 407 del 16 settembre 1998

Specialità medicinale: LANREOSCAN nelle forme e confezioni: 1 flacone di polvere (microsfere a cessione protratta) per sospensione iniettabile uso i.m. da 30 mg + 1 fiala solvente e 2 flaconi di polvere (microsfere a cessione protratta) per sospensione iniettabile uso i.m. da 30 mg + 2 fiale solvente.

Titolare A.I.C.: società Beaufour r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via A. Figino n. 16, codice fiscale 11274690152.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo della specialità medicinale sopraindicata è effettuata dalla società Pharma Biotech, nello stabilimento sito in Signes (Francia), Parc d'Activité du Plateau de Signes.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1 flacone di polvere (microsfere a cessione protratta) per sospensione iniettabile uso i.m. da 30 mg + 1 fiala solvente;

A.I.C. n. 032956017 (in base 10), 0ZFRMK (in base 32);

classe: «A con applicazione della nota 40», il prezzo non potrà essere superiore al prezzo medio europeo (ai sensi dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449);

2 flaconi di polvere (microsfere a cessione protratta) per sospensione iniettabile uso i.m. da 30 mg + 2 fiale solvente;

A.I.C. n. 032956029 (in base 10), 0ZFRMX (in base 32);

classe: «A con applicazione della nota 40», il prezzo non potrà essere superiore al prezzo medio europeo (ai sensi dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: ogni monodose iniettabile dopo ricostituzione contiene:

principio attivo: lanreotide 0,030 g;

eccipienti: copolimero (lattide-glicolide), copolimero (latticoglicolico), mannitolo, carbossimetilcellulosa Na, polisorbato 80, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'acromegalia: qualora la secrezione dell'ormone della crescita non risulti normalizzata in seguito ad intervento chirurgico o radioterapia; trattamento dei sintomi clinici da tumori carcinoidi: dopo iniezione test (confrontare posologia e modo di somministrazione).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A9093

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diphereline»

Estratto decreto A.I.C. n. 408 del 16 settembre 1998

Specialità medicinale: DIPHERELINE nella forma e confezione: 1 flacone di polvere liofilizzata da 3,75 mg (microsfere a cessione protratta) per uso i.m. + 1 fiala di solvente per sospensione da 2 ml + siringa da 3 ml + 1 ago rosa per prelevamento e 1 ago verde per iniezione.

Titolare A.I.C.: società Beaufour r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Figino n. 16, codice fiscale n. 11274690152.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento è effettuata dalla società Pharma Biotech, nello stabilimento sito in Signes (Francia), Parc d'Activité du Plateau de Signes.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1 flacone di polvere liofilizzata da 3,75 mg (microsfere a cessione protratta) per uso i.m. + 1 fiala di solvente per sospensione da 2 ml + siringa da 3 ml + 1 ago rosa per prelevamento e 1 ago verde per iniezione;

A.I.C. n. 032955015 (in base 10), 0ZFQN7 (in base 32);

classe: «A con Nota 51», il prezzo non potrà essere superiore al prezzo medio europeo (ai sensi dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

un flacone di polvere liofilizzata contiene:

principio attivo: triptorelina 3,75 mg;

eccipienti: polimero dl-lactide coglicolidico, mannitolo, carbossimetilcellulosa, polisorbato 80 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una fiala di solvente per sospensione contiene:

acqua p.p.i, mannitolo (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: nell'uomo viene consigliato per il trattamento del carcinoma prostatico in cui risulta indicata la soppressione della produzione di testosterone. Nella donna è indicato nel trattamento dell'endometrosi genitale ed extragenitale (stadi I e IV), nel trattamento del fibromioma uterino, nel trattamento dell'infertilità in associazione alle gonadotropine nei protocolli di induzione dell'ovulazione, nel trattamento del carcinoma mammario in fase avanzata in donne in pre e perimenopausa (le pazienti con positività ai recettori per gli estrogeni nel tessuto neoplastico hanno migliori probabilità di rispondere al farmaco). Nell'infanzia è indicato nel trattamento della pubertà precoce prima degli 8 anni nella bambina, prima dei 10 anni nel bambino.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A9094

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Remen»

Estratto decreto A.I.C. n. 409 del 16 settembre 1998

Specialità medicinale: REMEN nelle forme e confezioni: «600» 1 scatola di 20 bustine di granulato per uso orale da 600 mg, e «1200» 1 scatola di 10 bustine di granulato per uso orale da 1200 mg (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: società Parke-Davis p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Lainate (Milano), via C. Colombo n. 1, codice fiscale n. 09810140153.

Produttore: la produzione ed il controllo della specialità medicinale sopracitata sarà effettuata dalla società Cosmo p.a. nello stabilimento sito in Lainate (Milano), via C. Colombo n. 1.

Le operazioni terminali di confezionamento sono effettuate dalla società Ivers-Lee p.a. nello stabilimento sito in Caronno Pertusella (Varese), corso della Vittoria n. 1533.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«600» 1 scatola di 20 bustine di granulato per uso orale da 600 mg;

A.I.C. n. 027908021 (in base 10), 0UMPXP (in base 32);

classe: «C»;

«1200» 1 scatola di 10 bustine di granulato per uso orale da 1200 mg;

A.I.C. n. 027908033 (in base 10), 0UMPY1 (in base 32);

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

ogni bustina da 600 mg contiene:

principio attivo: pramiracetam solfato 818,2 mg (pari a mg 600 di pramiracetam);

eccipienti: cellulosa acetoftalato, dietilftalato, polietilenglicole 4000, silice precipitata, sorbitolo, cellulosa microcristallina, polisorbato 80, acesulfame K, aroma mandarino, aroma fresco (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni bustina da 1200 mg contiene:

principio attivo: pramiracetam solfato 1636,4 mg (pari a mg 1200 di pramiracetam);

eccipienti: cellulosa acetoftalato, dietilftalato, polietilenglicole 4000, silice precipitata, sorbitolo, cellulosa microcristallina, polisorbato 80, acesulfame K, aroma mandarino, aroma fresco (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: disturbi dell'attenzione e della memoria dell'anziano di origine degenerativa o vascolare.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A9095

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Efalith»

Estratto decreto N.C.R. n. 410 del 16 settembre 1998

Specialità medicinale: EFALITH nelle forme e confezioni: tubo da 10 g di crema per uso cutaneo e tubo da 20 g di crema per uso cutaneo (nuove confezioni di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: società Galderma Italia p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via dell'Annunciata n. 21, codice fiscale n. 01539990349.

Produttore: la produzione il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopracitata sarà effettuata dalla J. Pickles Ltd. nello stabilimento sito in Beech House, 62, High Street, Knaresborough, Yorkshire (Gran Bretagna) e anche da Laboratoires Galderma nello stabilimento sito in Alby Sur Cheran (Francia).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

tubo da 10 g di crema per uso cutaneo;

A.I.C. n. 028259036 (in base 10), 0UYDQW (in base 32);

classe: «C»;

tubo da 20 g di crema per uso cutaneo;

A.I.C. n. 028259024 (in base 10), 0UYDQJ (in base 32);

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: 100 g di pomata contengono:

principio attivo: succinato di litio 8 g e solfato di zinco 0,05 g;

eccipienti: cera d'api sintetica, isopropil miristato, glicerilstearato citrato, acido stearico, poliossil-40-stearato, propilenglicole, sorbitano monolaurato, poloxamer 188, phenonip, trietanolammina, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico della dermatite seborroica.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A9096

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dicloflenac sodico»

Estratto decreto G n. 411 del 16 settembre 1998

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica «DICLOFENAC SODICO», nelle forme e confezioni: «50» 30 compresse gastroresistenti 50 mg, «100» 21 compresse a cessione regolata 100 mg, «100» 10 supposte 100 mg, «75» 5 fiale di soluzione iniettabile 75 mg.

Titolare A.I.C.: società Fagen S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in strada statale 233, km 20,5, Origgio (Varese), codice fiscale 10928780153.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento delle compresse sono effettuati dalla società Novartis Farma S.p.a., nello stabilimento sito in via Schito, 131, Torre Annunziata (Napoli); la produzione, il controllo ed il confezionamento delle supposte e delle fiale sono effettuati sia dalla Novartis Pharma S.A. nello stabilimento sito a Huningue (Francia) sia dalla Novartis Pharma A.G. nello stabilimento sito in Basilea (Svizzera).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«50» 30 compresse gastroresistenti 50 mg;

A.I.C. n. 029267010/G (in base 10), 0VX522 (in base 32);

classe: «A» ad un prezzo non superiore al prezzo medio europeo ridotto del 20%, ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 9;

«100» 21 compresse a cessione regolata 100 mg;

A.I.C. n. 029267022/G (in base 10), 0VX52G (in base 32);

classe: «A» ad un prezzo non superiore al prezzo medio europeo ridotto del 20%, ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 9;

«100» 10 supposte 100 mg;

A.I.C. n. 029267034/G (in base 10), 0VX52U (in base 32);

classe: «C»;

«75» 5 fiale di soluzione iniettabile 75 mg;

A.I.C. n. 029267046/G (in base 10), 0VX536 (in base 32);

classe: «A» ad un prezzo non superiore al prezzo medio europeo ridotto del 20%, ai sensi della legge 27 dicembre 1997 n. 449, art. 36, comma 9.

Composizione:

1 compressa gastroresistente contiene:

principio attivo: «diclofenac» sodico 50 mg;

eccipienti: amido di mais, magnesio stearato, silice precipitata, lattosio, cellulosa microcristallina, polivinilpirrolidone, sodio carbossimetilamido, talco, metilidrossipropilcellulosa, gliceril polietilenglicole ossistearato, ferro ossido rosso, ferro ossido giallo, titanio biossido, dispersione di poliacrilati al 30%, polietilenglicole 8000, emulsione antischiuma al silicone (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

1 compressa laccata contiene:

principio attivo: «diclofenac» sodico 100 mg;

eccipienti: silice precipitata, alcool cetilico, magnesio stearato, polivinilpirrolidone, saccarosio, metilidrossipropilcellulosa, ferro ossido rosso, polisorbato-80, talco, titanio biossido (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

1 supposta contiene:

principio attivo: «diclofenac» sodico 100 mg;

eccipienti: gliceridi semisintetici solidi (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

1 fiala di soluzione iniettabile contiene:

principio attivo: «diclofenac» sodico 75 mg;

eccipienti: mannitolo, sodio metabisolfito, alcool benzilico, glicole propilenico, idrossido di sodio, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Indicazioni terapeutiche: infezioni reumatiche infiammatorie e degenerative: artrite reumatoide, spondilite anchilosante; artrosi; reumatismo extra articolare; stati dolorosi da flogosi di origine extra-reumatica o post-traumatica; trattamento sintomatico della dismenorrea primaria.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A9097

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Metadone cloridrato»

Estratto decreto G n. 412 del 16 settembre 1998

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica METADONE CLORIDRATO nelle forme e confezioni: 1 flacone sciroppo 0,3% 20 ml e 1 flacone sciroppo 0,5% 20 ml.

Titolare A.I.C., società Afom Medical p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Washington n. 72, codice fiscale n. 01039760010.

Produttore: la produzione il controllo ed il confezionamento sono effettuate dalla società titolare dell'A.I.C., nell'officina farmaceutica sita in Brandizzo (Torino), via Torino n. 448.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1 flacone sciroppo 0,3% 20 ml;

A.I.C. n. 029927074/G (in base 10), 0WK9P2 (in base 32);

classe: «A con applicazione della nota 37», il prezzo non dovrà essere superiore al prezzo medio europeo ridotto del 20% (ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449);

1 flacone sciroppo 0,5% 20 ml;

A.I.C. n. 029927086/G (in base 10), 0WK9PG (in base 32);

classe: «A con applicazione della nota 37», il prezzo non dovrà essere superiore al prezzo medio europeo ridotto del 20% (ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica speciale, secondo la disciplina del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 (art. 6 decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

flacone sciroppo 0,3% 20 ml: 20 ml di sciroppo contengono:

principio attivo: «metadone cloridrato» 0,060 g;

eccipienti: fruttosio, acido citrico, aroma limone, sodio benzoato, acqua depurata q.b. a 20 ml (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

flacone sciroppo 0,5% 20 ml: 20 ml di sciroppo contengono:

principio attivo: «metadone cloridrato» 0,100 g;

eccipienti: fruttosio, acido citrico, aroma limone, sodio benzoato, acqua depurata q.b. a 20 ml (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: sindromi dolorose di entità severa in pazienti che non rispondono più ad un trattamento sequenziale con farmaci analgesici antinfiammatori non steroidei, steroidei oppioidi deboli. Nel trattamento di disassuefazione da narcotico stupefacenti.

N.B. — Il trattamento disintossicante ed il trattamento di mantenimento devono essere seguiti sotto controllo medico.

Se il metadone viene somministrato per il trattamento dell'eroino — dipendenza per più di tre settimane — il procedimento passa per il trattamento della sindrome acuta da astinenza alla terapia di mantenimento.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A9098

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clipper»

Estratto decreto A.I.C. n. 415 del 18 settembre 1998

Specialità medicinale: CLIPPER, nella forma e confezione: «sospensione rettale 10 clismi 3 mg in 60 ml» alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Chiesi Farmaceutici S.p.a., con sede legale, domicilio fiscale in Parma, via Palermo, 26/A, codice fiscale n. 01513360345.

Produttore: la produzione e il confezionamento sono effettuati dalla società Sofar, nello stabilimento sito in Trezzano Rosa (Milano), il controllo è effettuato dalla società Chiesi Farmaceutici S.p.a., nello stabilimento sito in Parma, via San Leonardo n. 96.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«Sospensione rettale 10 clismi 3 mg in 60 ml»;

A.I.C. n. 029136013 (in base 10), 0VT54F (in base 32);

classe «A» ad un prezzo non superiore al prezzo medio europeo e tenuto conto dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Composizione: un clisma contiene:

principio attivo: beclometasone dipropionato mg 3;

eccipienti: sodio fosfato bibasico biidrato, alcol benzilico, gomma xantan, sodio cloruro, potassio fosfato monobasico, metilparaidrossibenzoato, alcol cetostearilico, polisorbato 20, propilparaidrossibenzoato, sorbitan monolaurato, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento della colite ulcerosa distale, in particolare rettocolite e proctosigmoidite, in fase attiva di entità media o moderata.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A9099

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Riduvir»

Estratto decreto A.I.C. n. 416 del 18 settembre 1998

Specialità medicinale: RIDUVIR, nelle forme e confezioni: astuccio da 25 compresse da 400 mg e tubo da 3 g di crema al 5% alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Francia Farmaceutici Industria Farmaco Biologica S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via dei Pestagalli n. 7, codice fiscale n. 00798630158.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Milano, via dei Pestagalli n. 7.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

25 compresse 400 mg;

A.I.C. n. 029072030 (in base 10), 0VR6NY (in base 32);

classe «A» il prezzo non dovrà essere superiore al prezzo medio europeo ridotto del 20% ai sensi dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

crema 3 g 5%;

A.I.C. n. 029072016 (in base 10), 0VR6NJ (in base 32);

classe «C».

Composizione:

ogni compressa da 400 mg contiene:

principio attivo: aciclovir 400 mg;

eccipienti: lattosio 80 mesh, sodio laurilsolfato, magnesio stearato, polivinilpirrolidone, amido di mais (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisite agli atti);

100 g di crema contengono:

principio attivo: aciclovir 5 g;

eccipienti: tefose 63, labrafil 1 M2130CS, olio di vaselina, metil p, ossibenzoato di sodio, propil p, ossibenzoato di sodio, acqua demineralizzata q.b. a 100 g (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisite agli atti).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Indicazioni terapeutiche: «Riduvir» è indicato per le infezioni da Herpes Simplex della pelle e delle mucose, compreso l'Herpes genitalis primario e ricorrente; per la soppressione delle recidive da Herpes Simplex nei pazienti immunocompetenti; per la profilassi delle infezioni da Herpes Simplex nei pazienti immunocompromessi; per il trattamento della varicella e dell'Herpes Zoster.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A9100

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sulmedil»

Estratto decreto A.I.C. n. 417 del 18 settembre 1998

Specialità medicinale: SULMEDIL nelle forme e confezioni: 30 compresse da 100 mg, 30 bustine di granulato per uso orale da 100 mg, 10 supposte da 200 mg e 15 compresse da 200 mg.

Titolare A.I.C.: società Errekappa euroterapici p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Ciro Menotti n. 1/A, codice fiscale n. 09674060158.

Produttore: le fasi di produzione, confezionamento e controllo sono effettuate dalla società Montefarmaco p.a. nello stabilimento sito in Pero (Milano), via G. Galilei n. 7.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

30 compresse da 100 mg;

A.I.C. n. 029182019 (in base 10), 0VUL23 (in base 32);
classe: «A con applicazione della nota 66», il prezzo non dovrà essere superiore al prezzo medio europeo ridotto del 20% (ai sensi dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449);

30 bustine di granulato per uso orale da 100 mg;
A.I.C. n. 029182033 (in base 10), 0VUL2K (in base 32);
classe: «A con applicazione della nota 66», il prezzo non dovrà essere superiore al prezzo medio europeo ridotto del 20% (ai sensi dell'art. 36, comma, della legge 27 dicembre 1997, n. 449);

10 supposte da 200 mg;
A.I.C. n. 029182045 (in base 10), 0VUL2X (in base 32);
classe: «C»;

15 compresse da 200 mg;
A.I.C. n. 029182021 (in base 10), 0VUL25 (in base 32);
classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

ogni compressa da 100 mg contiene:

principio attivo: nimesulide 100 mg;

eccipienti: dioctilsolfosuccinato sodico, idrossipropilcellulosa, lattosio, sodio amido glicolato, cellulosa microcristallina, olio vegetale idrogenato, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni bustina di granulato contiene:

principio attivo: nimesulide 100 mg;

eccipienti: cetomacrogol 1000, saccarosio, maltodestrine, acido citrico, aroma arancio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una supposta contiene:

principio attivo: nimesulide 200 mg;

eccipienti: polisorbato 61, gliceridi semisintetici solidi (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni compressa da 200 mg contiene:

principio attivo: nimesulide 200 mg;

eccipienti: dioctilsolfosuccinato sodico, idrossipropilcellulosa, lattosio, sodio amido glicolato, cellulosa microcristallina, olio vegetale idrogenato, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: stati infiammatori dolorosi e non dolorosi, anche accompagnati da febbre, in particolare a carico dell'apparato osseo e articolare.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A9101

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluvean»

Estratto decreto A.I.C. n. 418 del 18 settembre 1998

Specialità medicinale: FLUVEAN nella forma e confezione: 6 cerotti impregnati da 10 × 5 cm.

Titolare A.I.C.: società prodotti Formenti r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Correggio n. 43, codice fiscale n. 04485620159.

Produttore: la produzione della predetta specialità medicinale è effettuata dalla Kowa Company Ltd. nello stabilimento sito in Nagoya (Giappone).

Le operazioni terminali di confezionamento e controllo sono effettuate dalla società farmaceutici Formenti p.a. nello stabilimento sito in Origgio (Varese), via Di Vittorio n. 2.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

6 cerotti impregnati da 10 × 5 cm;
A.I.C. n. 027806013 (in base 10), 0UJL9X (in base 32);
classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: ogni cerotto contiene:

principio attivo: fluocinolone acetonide 0,4 mg (pari a 8 mcg/cm^2);

eccipienti: sodio edetato, copolimero acido acrilico-ottile acrilato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Fluvean» è indicato nelle dermatosi acute, subacute e croniche di origine infiammatoria o allergica quali:

dermatiti atopiche, eczematose, seborroiche, esfoliative, da contatto, da farmaci, da stasi e di origine attinica;

neurodermiti e lichen simplex;

intertrigine;

psoriasi cronica stabilizzata, urticaria, ustioni di primo grado, punture di insetti, disidrosi, eritemi polimorfi, cheiliti, pitiriasi rosea, manifestazioni cutanee del lupus eritematoso.

Trattamento sintomatico del prurito.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A9102

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Becolex»

Estratto decreto n. 420 del 18 settembre 1998

Specialità medicinale: BECOLEX nella forma e confezione, «sospensione rettale 10 clismi 3 mg in 60 ml» alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Master Pharma S.r.l., con sede legale, domicilio fiscale in Parma, via Firenze, 8/A, codice fiscale n. 00959190349.

Produttore: la produzione e il confezionamento sono effettuati dalla società Sofar, nello stabilimento sito in Trezzano Rosa (Milano) il controllo è effettuato dalla società Chiesi farmaceutici S.p.a, nello stabilimento sito in Parma, via San Leonardo n. 96.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

sospensione rettale 10 clismi 3 mg in 60 ml;

A.I.C. n. 029137015 (in base 10), 0VT63R (in base 32);

classe «A» in applicazione dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il prezzo non potrà essere superiore al prezzo medio europeo.

Composizione: un clisma contiene:

principio attivo: beclometasone dipropionato mg 3;

eccipienti: sodio fosfato bibasico biidrato, alcol benzilico, gomma xantan, sodio cloruro, potassio fosfato monobasico, metilparaidrossibenzoato, alcol cetostearilico, polisorbato 20, propilparaidrossibenzoato, sorbitan monolaurato, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento della colite ulcerosa distale, in particolare rettocolite e proctosigmoidite, in fase attiva di entità media o moderata.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A9103

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Moltamox»

Estratto decreto A.I.C. n. 429 del 25 settembre 1998

Specialità medicinale: MOLTAMOX nella forma e confezione: 12 compresse da 1 g, 12 capsule da 500 mg e 1 flacone di polvere per sospensione orale al 5%.

Titolare A.I.C.: società L. Molteni & C. dei F.lli Alitti Soc. di Esercizio p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Scandicci, (Firenze), strada statale 67, frazione Granatieri, codice fiscale n. 01286700487.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento è effettuata dalla società Francia farmaceutici r.l. nello stabilimento sito in Milano, via dei Pestagalli n. 7.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

12 compresse da 1 g;

A.I.C. n. 032172013 (in base 10), 0YPTZF (in base 32);

classe: «A», il prezzo non dovrà essere superiore al prezzo medio europeo ridotto del 20% (ai sensi dell'art. 36, comma 7,della legge 27 dicembre 1997 n. 449);

12 capsule da 500 mg;

A.I.C. n. 032172025 (in base 10), 0YPTZT (in base 32);

classe: «A», il prezzo non dovrà essere superiore al prezzo medio europeo ridotto del 20% (ai sensi dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997 n. 449);

1 flacone di polvere per sospensione orale al 5%;

A.I.C. n. 032172037 (in base 10), 0YPU05 (in base 32);

classe: «A», il prezzo non dovrà essere superiore al prezzo medio europeo ridotto del 20% (ai sensi dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997 n. 449).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

ogni compressa contiene:

principio attivo: amoxicillina triidrata 1,148 g (pari ad amoxicillina anidra 1,000 g);

eccipienti: cellulosa microcristallina, magnesio stearato, sodio carbossimetilamido (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni capsula contiene:

principio attivo: amoxicillina triidrata 0,574 g (pari ad amoxicillina anidra 0,500 g);

eccipienti: magnesio stearato, gelatina, titanio biossido (E 171), indigocarminio (E 132) (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

la polvere di un flacone contiene:

principio attivo: amoxicillina triidrata 5,740 g (pari ad amoxicillina anidra 5,000 g);

eccipienti: silice precipitata (aerosil), carbossimetilcellulosa sodica, sodio benzoato;

aroma tutti frutti, saccarosio (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: infezioni da germi sensibili alla amoxicillina: infezioni delle vie respiratorie, otiti medie, infezioni delle vie genito-urinarie, infezioni delle vie biliari, infezioni di interesse chirurgico, infezione della cute e dei tessuti molli.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A9105

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Perosan nebulizzatore»

Estratto decreto A.I.C. n. 432 del 25 settembre 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale PEROSAN NEBULIZZATORE, con variazione della denominazione in «SANGEN», nella confezione collutorio flacone nebulizzatore 50 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 9598 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Boots Healthcare Marco Viti farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Tarantelli, 13/15, Mozzate (Como), codice fiscale n. 06325610152.

Composizione: principio attivo: Benzalconio cloruro.

A.I.C. n. 033906013 (in base 10), 10BRBX (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Boots Healthcare Marco Viti farmaceutici S.p.a., Mozzate (Como).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993, classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)* ed art. 3 decreto legislativo n. 539/1992.

La società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà comunicare al Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza la data di inizio della commercializzazione.

Analoga comunicazione dovrà essere inviata alle associazioni rappresentative delle farmacie pubbliche e private, firmatarie dell'accordo di cui all'allegato n. 3 al decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1989, n. 94, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 1989.

La comunicazione di cui al comma precedente dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita al pubblico della specialità medicinale in questione e comunque entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

I lotti prodotti anteriormente al presente decreto come presidio medico-chirurgico e aventi il numero di registrazone di cui alle premesse, potranno essere dispensati al pubblico fino al giorno precedente la data di cui al primo comma comunque non oltre il centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

A partire dalla data di cui al primo comma del presente articolo potranno essere dispensati al pubblico solo le confezioni autorizzate come specialità medicinali con il presente decreto.

Nel caso di mancato adempimento, nei tempi previsti, di quanto disposto dal secondo comma di cui al presente decreto la possibilità di dispensazione al pubblico delle confezioni di presidio medico chirurgico di cui alle premesse è fissata al quarantacinquesimo giorno successivo.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificato alla società Boots Healthcare Marco Viti farmaceutici S.p.a. titolare dell'A.I.C.

98A9106

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «CL3 Bruciaporri»

Estratto decreto A.I.C. n. 435 del 25 settembre 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale CL3 BRUCIAPORRI, con variazione della denominazione in «CL TRE», nella confezione soluzione flacone 3 ml + vaselina bianca tubetto 10 g, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 13978 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate.

Composizione: principio attivo: acido tricloroacetico.

Titolare A.I.C.: Industria farmaceutica Nova Argentia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via G. Pascoli, 1, Gorgonzola (Como), codice fiscale 02422540159.

A.I.C.: n. 034087015 (in base 10), 10J837 (in base 32);

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Beltapharm S.p.a., Cusano Milanino (Milano).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma a) ed art. 3 decreto legislativo n. 539/1992.

La società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà comunicare al Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza la data di inizio della commercializzazione.

Analoga comunicazione dovrà essere inviata alle associazioni rappresentative delle farmacie pubbliche e private, firmatarie dell'accordo di cui all'allegato n. 3 al decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1989, n. 94, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 1989.

La comunicazione di cui al comma precedente dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita al pubblico della specialità medicinale in questione e comunque entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

I lotti prodotti anteriormente al presente decreto come presidio medico-chirurgico e aventi il numero di registrazone di cui alle premesse, potranno essere dispensati al pubblico fino al giorno precedente la data di cui al primo comma comunque non oltre il centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

A partire dalla data di cui al primo comma del presente articolo potranno essere dispensati al pubblico solo le confezioni autorizzate come specialità medicinali con il presente decreto.

Nel caso di mancato adempimento, nei tempi previsti, di quanto disposto dal secondo comma di cui al presente decreto la possibilità di dispensazione al pubblico delle confezioni di presidio medico chirurgico di cui alle premesse è fissata al quarantacinquesimo giorno successivo.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società Industria farmaceutica Nova Argentia S.r.l., titolare dell'A.I.C.

98A9107

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Panoxyl»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 260 dell'8 ottobre 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale PANOXYL (benzoil perossido) nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

PANOXYL crema dermatologica per uso cutaneo.

Confezioni autorizzate numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

«Panoxyl» crema 4% tubo da 40g;

A.I.C. n. 032055028/M (in base 10), 0YL7RN (in base 32); classe «C»;

«Panoxyl» crema 4% tubo da 6 g;

A.I.C. n. 032055030/M (in base 10), 0YL7RQ (in base 32); classe «C».

Titolare A.I.C.: Stiefel Laboratoires S.r.l., via Calabria, 15 - 20090 Redecesio di Segrate (Milano).

Produttore: la produzione, in controllo ed il confezionamento della specialità vengono effettuati presso lo stabilimento della Stiefel Laboratoires (Ireland) Ltd Sligo (Irlanda);

Composizione: 100 g. di crema contengono:

principio attivo: benzoil perossido 4%

eccipienti: alcool cetilico, promulgen G, simeticone emuslione, propilenglicole alginato, dimetilisosorbite, fragranza X-23304, acqua purificata.

Indicazioni terapeutiche: Panoxyl crema è indicato per il trattamento delle forme moderate di acne.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della Direttiva 65/65 CEE modificata dalla Direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A9211

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sandrena»

Estratto decreto di classificazione A.I.C./U.A.C. n. 52 del 15 ottobre 1998

La specialità medicinale SANDRENA, nelle confezioni sottoriportate è classificata come segue:

«Sandrena» 28 bustine 0,5 g di gel contenenti 0,5 mg di estradiolo, A.I.C. n. 032991010/M (in base 10) 0ZGTT2 (in base 32), classe «A» al prezzo di L. 14.000;

«Sandrena» 28 bustine 1,0 g di gel contenenti 1,0 mg di estradiolo, A.I.C. n. 032991034/M (in base 10), 0ZGTTU (in base 32), classe «A» al prezzo di L. 18.000.

Titolare A.I.C.: Orion Corporation - Orionintie 1, 02200 Espoo Finlandia.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A9208

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Metotens»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 261 del 15 ottobre 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale METOTENS metoprololo succinato nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

METOTENS compresse a rilascio controllato.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8 comma 10 della legge n. 537/93:

Metotens blister da 28 compresse a rilascio controllato da 95 mg, A.I.C. n. 027310010 (in base 10), 0U1FXU (in base 32), classe «A» al prezzo di L. 8.400;

Metotens blister da 28 compresse a rilascio controllato da 190 mg, A.I.C. n. 027310022 (in base 10), 0U1FY6 (in base 32), classe «A» al prezzo di L. 16.800.

Titolare A.I.C.: Astra Pharmaceutica B.V. - An Zoetermeer (Olanda).

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati nello stabilimento della Astra Pharmaceutical Production AB Sodertalje (Svezia).

Composizione: ogni compressa a rilascio controllato contiene:

principio attivo: metoprololo succinato rispettivamente 95 mg (equivalente a 100 mg di metoprololo tartrato) e 190 mg (equivalente a 200 mg di metoprololo tartrato);

eccipienti: silice biossido, etilcellulosa, idrossipropilmetilcellulosa, acetiltributilcitrato, cellulosa microcristallina, amido di mais, lattosio, polivinilpirrolidone, magnesio stearato;

eccipienti del rivestimento delle compresse: idrossipropilmetilcellulosa, polietilenglicole 6000, titanio biossido, paraffina.

Indicazioni terapeutiche:

ipertensione arteriosa;

angina pectoris;

aritmie, tra cui in particolare tachicardia sopraventricolare, fibrillazione atriale accompagnata da elevata risposta ventricolare ed extrasistoli ventricolari;

infarto miocardico accertato: in pazienti che presentano un considerevole rischio di re-infarto o di morte improvvisa (ad esempio, infarto massimo, aritmie gravi precoci) il metoprololo può contribuire a prevenire il re-infarto e ridurre la mortalità.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della Direttiva 65/65 CEE modificata dalla Direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo delle specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A9209

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Multihance»

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 263 del 15 ottobre 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale MULTIHANCE (gadobenato di meglumina) nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

MULTIHANCE soluzione sterile per uso endovenoso.

Confezioni autorizzate numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

«Multihance» 1 flacone ev da 5 ml;

A.I.C. n. 034152013/M (in base 10), 10L7LF (in base 32); classe «C»;

«Multihance» 1 flacone ev da10 ml;

A.I.C. n. 034152025/M (in base 10), 10L7LT (in base 32); classe «C»;

«Multihance» 1 flacone ev da 15 ml;

A.I.C. n. 034152037/M (in base 10) 10L7M5 (in base 32); classe C;

«Multihance» 1 flacone ev da 20 ml;

A.I.C. n. 034152049/M (in base 10) 10L7MK (in base 32); classe C;

Titolare A.I.C.: Bracco S.p.a., via Egidio Folli, 50 - Milano.

Produttore: la produzione, in controllo ed il confezionamento della specialità vengono effettuati presso lo stabilimento della Bracco S.p.a., via Egidio Folli, 50 - Milano.

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: gadobenato di meglumina 529 (0,5 M) corrispondente a acido gadobenico 334 mg - meglumina 195 mg;

eccipienti: acqua per preparazione iniettabili.

Indicazioni terapeutiche: «Multihance» è un mezzo di contrasto paramagnetico utilizzato nella diagnostica per immagini in risonanza (RM) del fegato, per la diagnosi di lesioni focali epatiche in pazienti con tumori epatici primitivi, sospetti o conosciuti, (carcinoma epatocellulare) o con malattie metastatiche.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: uso riservato ad ospedali, case di cura e studi specialistici. Vietata la vendita al pubblico.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A9210

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Blend-A-Med Periochip»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 263 del 19 ottobre 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale BLEND-A-MED PERIOCHIP (clorexidina digluconato) nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

«Blend-a-med periochip»: inserti paradontali in blister.

Confezioni autorizzate numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996.

Blend-a-med periochip: blister 10 inserti paradontali, A.I.C. n. 034089019/M (in base 10), 10JB1V (in base 32), classe «C».

Titolare A.I.C.: Procter & Gamble S.p.a., viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma.

Produttore: la produzione della specialità viene effettuata presso lo stabilimento della Perio Products Ltd Jerusalem 912237 Israel, il controllo nello stabilimento della Procter & Gamble GmbH, HS Richardson Strasse D-64521 Gross Gerau Germania.

Composizione: 1 inserto paradontale contiene:

principio attivo: clorexetina digluconato PH. Eur. 2,5 mg;

eccipienti: gelatina idrolizzata (reticolata con glutaraldeide), glicerolo, acqua depurata.

Indicazioni terapeutiche:

Blend-a-med periochip usato unitamente allo scaling e alla levigatura radicolare, è indicato per il trattamento antimicrobico aggiuntivo delle paradontiti croniche con tasche dell'aduto, di gravità moderata o elevata;

Blend-a-med periochip può essere usato come parte di un programma di trattamento paradontale.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: specialità ad uso esclusivo del dentista.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della Direttiva 65/65 CEE modificata dalla Direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo delle specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto; dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A9207

Modificazione dell'Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ratacand»

Estratto decreto di variazione A.I.C./U.A.C. n. 144 del 15 ottobre 1998

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale RATACAND nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

RATACAND compresse:

«Ratacand» 7 compresse da 2 mg; A.I.C. n. 033577014/M;

«Ratacand» 14 compresse da 2 mg; A.I.C. n. 033577026/M;

«Ratacand» 7 compresse da 4 mg; A.I.C. n. 033577038/M;

«Ratacand» 14 compresse da 4 mg; A.I.C. n. 033577040/M;

«Ratacand» 20 compresse da 4 mg; A.I.C. n. 033577053/M;

«Ratacand» 28 compresse da 4 mg; A.I.C. n. 033577065/M;

«Ratacand» 50 compresse da 4 mg; A.I.C. n. 033577077/M;

«Ratacand» 56 compresse da 4 mg; A.I.C. n. 033577089/M;

«Ratacand» 98 compresse da 4 mg; A.I.C. n. 033577091/M;

«Ratacand» 98X1 compresse da 4 mg; A.I.C. n. 033577103/M;

«Ratacand» 100 compresse da 4 mg in astuccio; A.I.C. n. 033577115/M;

«Ratacand» 300 compresse da 4 mg; A.I.C. n. 033577127/M;

«Ratacand» 100 compresse da 4 mg in bottiglia; A.I.C. n. 033577139/M;

«Ratacand» 250 compresse da 4 mg; A.I.C. n. 033577141/M;

«Ratacand» 7 compresse da 8 mg; A.I.C. n. 033577154/M;

«Ratacand» 14 compresse da 8 mg; A.I.C. n. 033577166/M;

«Ratacand» 20 compresse da 8 mg; A.I.C. n. 033577178/M;

«Ratacand» 28 compresse da 8 mg; A.I.C. n. 033577180/M;

«Ratacand» 50 compresse da 8 mg; A.I.C. n. 033577192/M;

«Ratacand» 56 compresse da 8 mg; A.I.C. n. 033577204/M;

«Ratacand» 98 compresse da 8 mg; A.I.C. n. 033577216/M;

«Ratacand» 98X1 compresse da 8 mg; A.I.C. n. 033577228/M;

«Ratacand» 100 compresse da 8 mg astuccio; A.I.C. n. 033577230/M;

«Ratacand» 300 compresse da 8 mg; A.I.C. n. 033577242/M;

«Ratacand» 100 compresse da 8 mg bottiglia; A.I.C. n. 033577255/M;

«Ratacand» 250 compresse da 8 mg; A.I.C. n. 033577267/M;

«Ratacand» 7 compresse da 16 mg; A.I.C. n. 033577279/M;

«Ratacand» 14 compresse da 16 mg; A.I.C. n. 033577281/M;

«Ratacand» 20 compresse da 16 mg; A.I.C. n. 033577293/M;

«Ratacand» 28 compresse da 16 mg; A.I.C. n. 033577305/M;

«Ratacand» 50 compresse da 16 mg; A.I.C. n. 033577317/M;

«Ratacand» 56 compresse da 16 mg; A.I.C. n. 033577329/M;

«Ratacand» 98 compresse da 16 mg; A.I.C. n. 033577331/M;

«Ratacand» 98X1 compresse da 16 mg; A.I.C. n. 033577343/M;

«Ratacand» 100 compresse da 16 mg astuccio; A.I.C. n. 033577356/M;

«Ratacand» 300 compresse da 16 mg; A.I.C. n. 033577368/M;

«Ratacand» 100 compresse da 16 mg bottiglia; A.I.C. n. 033577370/M;

«Ratacand» 250 compresse da 16 mg; A.I.C. n. 033577382/M.

Titolare A.I.C.: Astra Farmaceutici S.p.a., via Messina, 38 - Milano,

è modificata come segue: ulteriore sito di confezionamento in Italia: Stabilimento Pierrel Farmaceutici S.p.a., strada statale Appia, 80143 Capua (Caserta).

Gli stampati precedentemente autorizzati sono modificati esclusivamente nella parte concernente la variazione approvata.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A9212

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Silibios»

Estratto decreto n. 452 del 30 settembre 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Biotekfarma BKF S.r.l., con sede in via Tre Cannelle, 12, 00040 Pomezia, Roma, codice fiscale 06603310589.

Specialità: SILIBIOS:

30 compresse laccate 200 mg, A.I.C. n. 027262017,

è ora trasferita alla società: Ce.La.Far. S.p.a., con sede in corso San Maurizio, 53, 10124 Torino, codice fiscale 06436910019.

Produzione, controllo e confezionamento: Farmaceutici Procemsa S.r.l., con sede in via Mentana, 10, Nichelino (Torino).

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati dal pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana,

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A9118

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Foliben»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 515 del 30 settembre 1998

Specialità medicinale: FOLIBEN.

Società: Istoria farmaceutici S.p.a., Riviera Francia, 3/A, Padova.

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Foliben» 10 compresse 7,5 mg, A.I.C. n. 026971046, prodotti anteriormente al 2 luglio 1998, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 127 del 14 aprile 1998 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori 180 giorni dal 29 dicembre 1998.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A9120

Modificazioni delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Magnesia bisurata aromatic», «Streptomagma».

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 516 del 30 settembre 1998

Specialità medicinale: MAGNESIA BISURATA AROMATIC, STREPTOMAGMA.

Società: Wyeth Lederle S.p.a., via Nettunense n. 90, 04011 Aprilia.

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Magnesia bisurata aromatic» 40 pastiglie A.I.C. n. 005781036, «Magnesia bisurata aromatic» 80 pastiglie A.I.C. n. 005781048, «Streptomagma» sospensione os 90 ml, A.I.C. n. 011068032, «Streptomagma» 30 cpr masticabili, A.I.C. n. 020083061, prodotti anteriormente al 18 giugno 1998, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 239 del 1º giugno 1998 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori 180 giorni dal 16 dicembre 1998.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A9121

Modificazioni delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Ammonio cloruro», «F040», «F080», «F HBC», «F III HC», «FE CL», «Freamine III», «Glucosio», «Magnesio solfato», «Potassio acetato», «Potassio cloruro», «Potassio fosfato», «Primene», «Sodio acetato», «Sodio citrato», «Sodio cloruro», «Sodio lattato», «TPH».

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 517 del 30 settembre 1998

Specialità medicinale: AMMONIO CLORURO, F040, F080, F HBC, F III HC, FE CL, FREAMINE III, GLUCOSIO, MAGNESIO SOLFATO, POTASSIO ACETATO, POTASSIO CLORURO, POTASSIO FOSFATO, PRIMENE, SODIO ACETATO, SODIO CITRATO, SODIO CLORURO, SODIO LATTATO, TPH.

Società: Baxter S.p.a., viale Tiziano, 25, 00196 Roma.

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Ammonio cloruro», flaconcino 30 ml 3 mEq/ml, A.I.C. n. 029620010/G; «F040», soluzione 500 ml 4%, A.I.C. n. 029191018; soluzione 1000 ml 4%, A.I.C. n. 029191020; «F080», soluzione 500 ml 8%, A.I.C. n. 029193012; soluzione 1000 ml 8%, A.I.C. n. 029193024; «F HBC», soluzione 500 ml 6,9%, A.I.C. n. 029188012; soluzione 1000 ml 6,9%, A.I.C. n. 029188024; «F III HC», IV 1 flacone soluzione 500 ml 10%, A.I.C. n. 029190016; soluzione 1000 ml 10%, A.I.C. n. 029190028; «FE CL», soluzione 250 ml 5,4%, A.I.C. n. 029192010; soluzione 500 ml 5,4%, A.I.C. n. 029192022; «Freamine III», flebo 500 ml, A.I.C. n. 022748038; flebo 250 ml 3%, A.I.C. n. 022748053; flebo 500 ml 3%, A.I.C. n. 022748065; flebo 1000 ml 3%, A.I.C. n. 022748077; flebo 250/250 ml, A.I.C. n. 022748089; flebo 1000/1000 ml, A.I.C. n. 022748091; «Glucosio», 20% flacone 500 ml, A.I.C. n. 029629019/G, 30% 500 ml in flacone 1000 ml, A.I.C. n. 029629021/G; 33% flacone 500 ml, A.I.C. n. 029629033/G; 50% flacone 500 ml, A.I.C. n. 029629045/G; 50% 500 ml in flac 1000 ml, A.I.C. n. 029629058/G; 70% 500 ml in flac 1000 ml, A.I.C. n. 029629060/G; «Magnesio solfato», 2 mEq/ml fiala 30 ml, A.I.C. n. 029621012/G; 2 mEq/ml 200 ml in flacone 250 ml, A.I.C. n. 029621024/G; «Potassio acetato», 3 meq/ml in flacone 30 ml, A.I.C. n. 029622014/G; «Potassio cloruro», 3 meq/ml flaconcino 30 ml, A.I.C. n. 029623016/G; 3 meq/ml flaconi 100 ml, A.I.C. n. 029623028/G; 3 meq/ml 200 ml in flacone 250 ml, A.I.C. n. 029623030/G; «Potassio fosfato», 2 meq/ml flaconcino 30 ml, A.I.C. n. 029624018/G; «Primene», 100 ml flacone 10%, A.I.C. n. 026905051; IV 250 ml 10%, A.I.C. n. 026905063; IV flacone 500 ml 10%, A.I.C. n. 026905075; IV flacone 1000 ml, A.I.C. n. 026905087; «Sodio acetato», 3 meq/ml flacone 30 ml, A.I.C. n. 029625011/G, «Sodio citrato», 6,16 mEq/ml flacone 30 ml, A.I.C. n. 029626013/G; «Sodio cloruro», 3 meq/ml flacone 30 ml, A.I.C. n. 029627015/G; 3 meq/ml flacone 100 ml, A.I.C. n. 029627027/G; 3 meq/ml flacone 200 ml, A.I.C. n. 029627039/G; «Sodio lattato», 3 meq/ml flaconi 30 ml, A.I.C. n. 029628017/G; «TPH», soluzione 100 ml 6%, A.I.C. n. 029189014; soluzione 250 ml 6%, A.I.C. n. 029189026; soluzione 500 ml 6%, A.I.C. n. 029189038, prodotti anteriormente al 20 luglio 1998, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 198 del 18 maggio 1998 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori 180 giorni dal 17 gennaio 1999.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A9122

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Surgamyl»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 518 del 30 settembre 1998

Specialità medicinale: SURGAMYL.

Società: Scharper S.r.l., via del Gesù, 10, 20121 Milano.

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Surgamyl», 30 cpr 300 mg, A.I.C. n. 025195025, «Surgamyl», 10 supposte 300 mg, A.I.C. n. 025195037, «Surgamyl», 30 bustine granulato 300 mg, A.I.C. n. 025195052, «Surgamyl», im 6 f. liof. 200 mg + 6 f. solv., A.I.C. n. 025195064, prodotti anteriormente al 20 agosto 1998, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 334 del 20 luglio 1998 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori 180 giorni dal 17 febbraio 1999.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A9123

Modificazioni delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Antinevralgico dr. Knapp», «Bechilar», «Citrato espresso Gabbiani», «Dentinale», «Fialetta odontalgica dr. Knapp», «Farin gola», «Iridina light», «Iridina due», «Normalene», «Omniadol», «Odontalgico dr. Knapp», «Pinselina», «Pumilsan», «Tioguaialina», «Thermogene».

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 519 del 30 settembre 1998

Specialità medicinale: ANTINEVRALGICO DR. KNAPP, BECHILAR, CITRATO ESPRESSO GABBIANI, DENTINALE, FIALETTA ODONTALGICA DR. KNAPP, FARIN GOLA, IRIDINA LIGHT, IRIDINA DUE, NORMALENE, OMNIADOL, ODONTALGICO DR. KNAPP, PINSELINA, PUMILSAN, TIOGUAIALINA, THERMOGENE.

Società: Montefarmaco O.T.C. S.p.a., via F. Turati, 3, 20100 Milano.

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni delle specialità medicinali «Antinevralgico dr. Knapp», 6 compresse, A.I.C. n. 003406016, 12 compresse, A.I.C. n. 003406028; «Bechilar», flacone sciroppo 100 ml, A.I.C. n. 018130029; «Citrato espresso Gabbiani», limone polvere g 43, A.I.C. n. 011967015, limone 4 bustine g 21,5, A.I.C. n. 011967027, limone 10 bustine g 21,5, A.I.C. n. 011967039, arancio polvere g 43, A.I.C. n. 011967041, arancio 4 bustine g 21,5, A.I.C. n. 011967054, arancio 10 bustine g 21,5, A.I.C. n. 011967066; «Dentinale», tubo g 25, A.I.C. n. 008891018; «Fialetta odontalgica dr. Knapp», fialoide g 2, c/erogatore, A.I.C. n. 004287013, fialoide g 4 c/erogatore, A.I.C. n. 004287025, «Farin gola», 24 pastiglie, A.I.C. n. 032202018, collutorio flac. 250 ml, A.I.C. n. 032202020, soluzione flac. spray 30 ml, A.I.C. n. 032202032; «Iridina light», gocce oculari flac. 15 ml, A.I.C. n. 032193017; «Iridina due», flacone collirio 15 ml, A.I.C. n. 026630018; «Normalene», 20 confetti 5 mg, A.I.C. n. 014205037, 6 supposte 10 mg, A.I.C. n. 014205049; «Omniadol», 2 confetti, A.I.C. n. 011296035, 12 confetti, A.I.C. n. 011296047; «Odontalgico dr. Knapp», B1 3 cachets, A.I.C. n. 006438093, B1 8 cachets, A.I.C. n. 006438105, B1 8 capsule, A.I.C. n. 006438117; «Pinselina», pasta adesiva g 20, A.I.C. n. 007175021; «Pumilsan», 36 caramelle, A.I.C. n. 032217010, 24 caramelle, A.I.C. n. 032217022; «Tioguaialina», sciroppo g 175, A.I.C. n. 010723029; «Thermogene», ovatta g 34, A.I.C. n. 004363014, ovatta g 57, A.I.C. n. 004363026, pomata g 20, A.I.C. n. 004363038, pomata g 40, A.I.C. n. 004363040, pomata rivulsiva 5 g, A.I.C. n. 004363053, pomata rivulsiva 20 g, A.I.C. n. 004363065, emulsione estemporanea 100 g, A.I.C. n. 004363077, prodotti anteriormente al 29 maggio 1998, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 160/1998 del 4 maggio 1998 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori 180 giorni dal 26 novembre 1998.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A9124

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zimospuma»

Con il decreto n. 805/R.M. 123/D 238 del 20 ottobre 1998 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale.

ZIMOSPUMA:

1 tamp. 6 x 6 x 0,15 cm - A.I.C. n. 004496067;

1 tamp. 6 x 12 x 0,15 cm - A.I.C. n. 004496079;

30 cubetti 1 x 1 x 1 uso odont. - A.I.C. n. 004496081.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Laboratori Baldacci S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

Il termine ultimo per il ritiro dal commercio della specialità è fissato entro e non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

98A9213

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zimotrombina»

Con il decreto n. 805/R.M. 123/D 239 del 20 ottobre 1998 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale.

ZIMOTROMBINA:

flacone os 2500 Unih + flac. solvente - A.I.C. n. 004978019;

1 flac. polvere 2500 Unih - A.I.C. n. 0049780121.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Laboratori Baldacci S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

Il termine ultimo per il ritiro dal commercio della specialità è fissato entro e non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

98A9215

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Contus»

Con il decreto n. 805/R.M. 21/D 240 del 20 ottobre 1998 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale.

CONTUS: 10 capsule - A.I.C. n. 026980019.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta SmithKline Beecham S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

98A9214

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 22 ottobre 1998

Dollaro USA	1634,32
ECU	1947,46
Marco tedesco	989,30
Franco francese	295,06
Lira sterlina	2760,04
Fiorino olandese	877,25
Franco belga	47,952
Peseta spagnola	11,643
Corona danese	260,18
Lira irlandese	2466,35
Dracma greca	5,789
Escudo portoghese	9,648
Dollaro canadese	1055,76
Yen giapponese	13,774
Franco svizzero	1209,26
Scellino austriaco	140,61
Corona norvegese	220,14
Corona svedese	209,84
Marco finlandese	325,37
Dollaro australiano	1022,59

98A9301

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, della legge 3 luglio 1998, n. 210, e della circolare ministeriale n. 1818 del 10 agosto 1998, si comunica che presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Pavia è vacante un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare A01C - Geometria, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere tramite trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A9200

ISTITUTO UNIVERSITARIO NAVALE DI NAPOLI

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso la facoltà di economia dell'Istituto universitario navale di Napoli è vacante un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare L18C - Linguistica inglese, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Istituto universitario navale, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A9199

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle comunicazioni 12 giugno 1998, n. 349, riguardante: «Regolamento recante norme concernenti le regole tecniche per l'omologazione degli apparati monocanali per il servizio fisso e mobile terrestre ad uso privato». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 238 del 12 ottobre 1998).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, sono da apportarsi le seguenti correzioni in corrispondenza delle sottoelencate pagine:

a pag. 8, prima colonna, al primo comma delle premesse, dove è scritto: «Visto il testo unico delle disposizioni *legislativo* in materia postale, ...», leggasi: «Visto il testo unico delle disposizioni *legislative* in materia postale, ...»;

a pag. 10, seconda colonna, articolo 8, comma 1, terzultimo rigo, dove è scritto: «... e degli estremi di rispondenza al regolamento riportati *nei* certificato di omologazione.», leggasi: «... e degli estremi di rispondenza al regolamento riportati *nel* certificato di omologazione.»;

a pag. 10, seconda colonna, allegato 1, punto 1), secondo rigo, dove è scritto: «... di base o fisse, potenza RF nominale ...», leggasi: «... di base o fisse, *la* potenza RF nominale ...»;

a pag. 11, prima colonna, allegato 1, punto 4), dove è scritto: «Le temperature estreme sono: *10 ºC* + 55 ºC.», leggasi: «Le temperature estreme sono: −*10 ºC* + 55 ºC.».

98A9216

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
TERAMO
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LIPOMO
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
PAVIA
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
VARESE
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

CAMPOBASSO
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
VERCELLI
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

ACIREALE
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
CATANIA
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
SIRACUSA
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
CONEGLIANO
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
PADOVA
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... **L. 484.000**
- semestrale .... **L. 275.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... **L. 396.000**
- semestrale .... **L. 220.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale .... **L. 110.000**
- semestrale .... **L. 66.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... **L. 102.000**
- semestrale .... **L. 66.500**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... **L. 260.000**
- semestrale .... **L. 143.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... **L. 101.000**
- semestrale .... **L. 65.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... **L. 254.000**
- semestrale .... **L. 138.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale .... **L. 1.045.000**
- semestrale .... **L. 565.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale .... **L. 935.000**
- semestrale .... **L. 495.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	451.000
Abbonamento semestrale	L.	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 4 8 0 9 8 *

L. 1.500